*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 166° - Numero 121**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 27 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina della commissione straordinaria.** (25A02974) . . . *Pag.* 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 11 aprile 2025.

**Individuazione dei valori indice dell'uva da vino per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2025 e integrazione dell'allegato 1 del decreto 11 marzo 2025.** (25A03002) . *Pag.* 69

DECRETO 15 maggio 2025.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Arcole».** (25A03049) . . . *Pag.* 70

**Ministero della salute**

DECRETO 13 maggio 2025.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Frioland», in Bagnolo Piemonte, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.** (25A03063) . . . . *Pag.* 72

DECRETO 13 maggio 2025.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Alpi del Sole», in Pornassio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.** (25A03064) . . . . . . . . *Pag.* 73

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 23 aprile 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Dservice società cooperativa», in Crema e nomina del commissario liquidatore.** (25A02829). *Pag.* 73

DECRETO 23 aprile 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Starlog società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.** (25A02830). *Pag.* 74

DECRETO 19 maggio 2025.

**Proroga della gestione commissariale della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», in Roma.** (25A03062) *Pag.* 75

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 aprile 2025.

**Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di n. 120 posti nella qualifica di dirigente di II fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso).** (25A03082) *Pag.* 77

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 maggio 2025.

**Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.** (25A03075) *Pag.* 79

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Dupixent».** (Determina n. 42/2025). (25A03083) *Pag.* 80

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Cabometyx».** (Determina n. 43/2025). (25A03084) *Pag.* 82

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Spevigo».** (Determina n. 44/2025). (25A03085) *Pag.* 83

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Spexotras».** (Determina n. 45/2025). (25A03086) *Pag.* 84

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Finlee».** (Determina n. 46/2025). (25A03087) *Pag.* 86

**Consiglio di presidenza della giustizia tributaria**

DELIBERA 13 maggio 2025.

**Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria.** (Delibera n. 438/2025). (25A03050) *Pag.* 87

DELIBERA 13 maggio 2025.

**Approvazione del conto finanziario per l'anno 2024.** (Delibera n. 437/2025). (25A03051) *Pag.* 93

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Zentiva». (25A02890) *Pag.* 105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Mylan Pharma». (25A02891) *Pag.* 105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Sandoz GmbH». (25A02892) *Pag.* 105

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico». (25A03033). . . . . . *Pag.* 105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Dr. Max Pharma». (25A03035). . . . . *Pag.* 105

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e clorfenamina maleato, «Jolastic» cod. MRA/2022/11. (25A03036). . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Cassa depositi e prestiti S.p.a.**

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (25A03139) . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 107

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba». (25A03034) . . . . . . . *Pag.* 108

**Ministero della giustizia**

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - secondo quadrimestre 2025. (25A03093) . . . . . . . *Pag.* 108

**Ministero della salute**

Nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e altri enti pubblici a carattere nazionale, presso l'Istituto superiore di sanità. (25A03088) . . . . . . . *Pag.* 108

Nomina dei componenti del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate *Advanced Medicinal Therapeutical Products* ATMP, presso l'Agenzia italiana del farmaco. (25A03089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 109

Nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, presso l'Agenzia italiana del farmaco. (25A03090). . . *Pag.* 109

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

Comunicato relativo all'avviso 20 maggio 2025 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. (25A03091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 109

Comunicato relativo al decreto 20 maggio 2025 – Investimenti sostenibili 4.0. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. (25A03092). . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 109

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025.

**Scioglimento del consiglio comunale di Caserta e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Caserta (Caserta) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caserta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Caserta (Caserta) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Antonella Scolamiero - prefetto a riposo;

dott.ssa Daniela Caruso - viceprefetto a riposo;

dott. Agostino Anatriello - dirigente di seconda fascia Area I a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025*
*Interno, reg. n. 1552*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel Comune di Caserta (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati all'esito delle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'amministrazione comunale di Caserta, nel mese di giugno 2024, è stata interessata da un'importante inchiesta giudiziaria concernente una vicenda di corruzione elettorale. Nel mese di ottobre 2024, un'altra indagine giudiziaria, relativa ad associazione a delinquere allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di turbata libertà degli incanti ha interessato, in particolare, un dirigente comunale.

In considerazione del coinvolgimento giudiziario di alcuni amministratori e dirigenti dell'ente, il prefetto di Caserta ha disposto, con decreto del 7 agosto 2024, il cui termine è stato prorogato per ulteriori tre mesi, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Caserta, sentito nella seduta del 17 marzo 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - consesso integrato con la partecipazione del sostituto procuratore della Repubblica della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il territorio del Comune di Caserta, come rilevato anche nella relazione della Direzione investigativa antimafia del primo semestre 2023, è caratterizzato da un'incisiva presenza della criminalità organizzata la cui ingerenza nei confronti dell'amministrazione locale si registra, sin dal momento dell'indizione delle relative tornate elettorali, attraverso il sostegno offerto a candidati che, una volta risultati effettivamente eletti, si ritrovano ad assecondare i desiderata dei gruppi criminali che li hanno sostenuti.

La relazione della commissione d'indagine si sofferma, in particolare, sull'assetto organizzativo-logistico delle fazioni camorristiche operanti nel territorio in esame, evidenziando il forte radicamento e l'operatività delle principali consorterie federate nel cartello dei Casalesi.

Le verifiche disposte dalla commissione di indagine hanno interessato l'attività svolta dagli organi di Governo delle ultime due consiliature, ovvero quella relativa al periodo 2016-2021 nonché quella rinnovata nel 2021 e tuttora in corso, contraddistinte da una sostanziale continuità

politico-amministrativa, atteso che il sindaco in carica è al suo secondo mandato consecutivo e quattordici consiglieri, eletti nelle liste in appoggio al primo cittadino nella precedente consiliatura, sono stati confermati nelle elezioni dell'ottobre 2021.

È in ogni caso opportuno precisare che nel mese di agosto 2024 - all'esito delle menzionata vicenda giudiziaria di giugno 2024, in cui sono risultati coinvolti l'allora vicesindaco, un assessore comunale, nonché alcuni funzionari comunali - il sindaco ha disposto il totale azzeramento dell'organo esecutivo ed ha proceduto alla nomina di una nuova giunta individuando cinque assessori «tecnici» di origine non elettiva.

In particolare le nuove nomine sono state disposte sia a seguito delle dimissioni dalla carica del vice sindaco sia a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11 giugno 2024, con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di cinque persone tra cui il citato assessore e dipendenti comunali.

Al riguardo, si osserva che gli esiti dell'indagine in questione hanno consentito di disvelare un condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021- come riportato nella relazione prefettizia, anche con riferimento alla tornata elettorale del 2016 - in cui rileva l'apporto di alcuni esponenti del locale clan camorristico.

La relazione del prefetto di Caserta, avvalendosi anche delle informative delle forze dell'ordine, evidenzia come siano emersi elementi indizianti, supportati da fonti tecniche di prova, in ordine al sostegno elettorale fornito al menzionato vice sindaco, poi dimessosi, e all'assessore comunale poi rimosso, nel corso della campagna elettorale svoltasi in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, da parte di imprenditori e soggetti alcuni dei quali noti per l'appartenenza ai locali clan camorristici.

In particolare le indagini giudiziarie hanno fatto emergere un sistema caratterizzato da una gestione illecita degli appalti pubblici, atteso che i summenzionati amministratori avrebbero promesso ad alcuni imprenditori gravati da numerosi precedenti penali e legati alle locali organizzazioni criminali futuri appalti in cambio del voto alle elezioni amministrative del 2021, mentre alcuni funzionari comunali avrebbero, a loro volta, ottenuto altre utilità in cambio dell'irregolare affidamento delle commesse pubbliche. Nello specifico gli appalti che risultano essere stati affidati a imprese riconducibili al locale contesto criminale riguardano la manutenzione del verde pubblico e opere di manutenzione degli edifici comunali, tra cui alcune scuole.

In relazione a tali fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 15 ottobre 2024, ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, dei suddetti amministratori e funzionari comunali nonché di esponenti del locale contesto criminale coinvolti nella vicenda sottesa al compendio investigativo di cui alla richiamata ordinanza cautelare del giugno 2024, formulando a carico degli stessi imputazioni per plurimi episodi di corruzione e falso in concorso in occasione delle elezioni del consiglio comunale della città di Caserta del 3 e 4 ottobre 2021.

La relazione del prefetto di Caserta evidenzia l'allarmante quadro complessivo emerso dall'indagine giudiziaria laddove sono coinvolti alcuni esponenti politici e dirigenti dell'amministrazione comunale in un sistema in cui i rappresentanti istituzionali dell'ente non esitano a stringere illeciti accordi con imprenditori compiacenti.

Viene al riguardo posta in rilievo la particolare posizione del citato *ex* assessore, contitolare di un'azienda di famiglia che, come emerso dalle indagini svolte dal comando provinciale carabinieri di Caserta, avrebbe ottenuto, dagli imprenditori aggiudicatari dei lavori pubblici presso il Comune di Caserta, l'acquisto - a prezzi maggiorati rispetto a quelli praticati sul mercato - di materiali edili presso la menzionata azienda familiare.

A tale ultimo proposito, la relazione prefettizia ha dettagliatamente ricostruito i reali assetti societari della menzionata azienda familiare, evidenziando, in particolare, la posizione di uno stretto congiunto del citato *ex* assessore che di fatto cogestisce l'azienda, anch'egli consigliere comunale di Caserta dal 4 luglio 2006 al 4 gennaio 2011.

La commissione di accesso, avvalendosi dei contenuti di un'ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli, ha poi evidenziato come il citato *ex* consigliere sia persona vicina a esponenti della criminalità organizzata locale, in particolare vengono evidenziate le numerose frequentazioni con soggetti legati proprio al locale clan criminale. Infatti, lo stesso è stato controllato dalle Forze di polizia in compagnia, tra gli altri, di soggetti facenti parte o comunque riconducibili al citato clan camorristico e interessati da gravi pregiudizi penali anche per reati associativi.

La commissione di accesso ha esaminato inoltre le diverse procedure di pubblici appalti - ponendo in rilievo il ruolo centrale, come emerge dalla relazione prefettizia, di un dirigente comunale - evidenziando per ciascuna procedura criticità che svelano una complessiva e irregolare gestione dell'attività pubblica.

Il predetto dirigente è stato infatti coinvolto anche nell'indagine giudiziaria dell'ottobre 2024 e sottoposto a misura cautelare in relazione ad un sistema illecito di turbativa delle gare concernenti gli affidamenti per la gestione del verde pubblico.

L'organo commissariale ha poi posto attenzione alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un collegamento viario cittadino, evidenziando che l'impresa individuata come quella esecutrice dell'appalto - benché iscritta in passato nelle *white list* provinciali (nel periodo 22 febbraio 2022 / 22 febbraio 2023) - nelle more dell'esecuzione dei lavori ha effettuato una variazione societaria senza darne comunicazione come d'obbligo alla prefettura di Caserta, che alla scadenza naturale del predetta certificazione antimafia ha disposto la cancellazione della ditta dagli elenchi prefettizi.

Viene fatto rilevare che, con la modifica societaria, è entrato a far parte dell'assetto sociale della ditta, divenendone poi l'unico proprietario, un soggetto controindicato ritenuto legato agli ambienti della criminalità organizzata casertana.

La variazione societaria non è stata comunicata nemmeno alla stazione appaltante, la quale, comunque, proprio in considerazione del fatto che i lavori commissionati erano ancora in corso alla scadenza dell'iscrizione nelle *white list* della ditta esecutrice, avrebbe dovuto richiedere il rinnovo della certificazione antimafia.

A questo proposito, il prefetto di Caserta ha tenuto a sottolineare che tale omissione appare inequivocabilmente sintomatica della volontà di eludere il sistema di prevenzione antimafia, in un contesto che vede coinvolti non solo funzionari dell'ente ma anche la stessa parte politica di vertice. Rileva al riguardo che, da notizie acquisite dalle Forze di polizia, è stata verificata l'esistenza di rapporti tra il suddetto soggetto controindicato e un consigliere comunale nonché con lo stesso primo cittadino, che si è avvalso anche dell'anzidetta impresa esecutrice per effettuare lavori (di superbonus) su un immobile adibito a propria abitazione e residenza.

Altra procedura di gara sottoposta al vaglio della commissione di accesso è stata quella concernente l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, servizio che risulta essere stato assegnato a una associazione temporanea di imprese (ATI) della quale ha fatto parte anche una società riconducibile a un imprenditore ritenuto «persona contigua alla criminalità organizzata», il quale avrebbe posto in essere un complesso «sistema» collusivo finalizzato all'acquisizione di appalti pubblici nel settore dei rifiuti urbani, banditi con atti di gara appositamente preconfezionati in molti comuni della Provincia di Napoli e Caserta.

Per gli illeciti rilevati nella predetta procedura di gara sono state avviate indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli da cui è scaturita l'ordinanza di custodia cautelare del 7 dicembre 2021 che ha riguardato proprio il predetto imprenditore ed *ex* funzionari del Comune di Caserta, vicenda penale per la quale è in corso il relativo procedimento, tra l'altro, per i reati di cui agli articoli 353 e 353-*bis* (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Nelle stesse indagini giudiziarie è risultato coinvolto anche il sindaco di Caserta, nei cui confronti il Gup del Tribunale di Napoli, con decreto del 21 dicembre 2023, ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 353-*bis* del codice penale, in concorso con il menzionato imprenditore.

Le verifiche ispettive e le risultanze investigative hanno messo in luce un quadro amministrativo allarmante, in cui gli apparati politici e burocratici dell'ente locale hanno agito all'unisono per precostituire gli atti di gara a favore di determinati soggetti portatori di interessi dei sodalizi criminali «in una rete di connivenze che ha finito per condizionare l'azione politico-amministrativa dell'ente».

La commissione d'indagine ha evidenziato che sono stati registrati numerosi incontri mediati e diretti fra il sindaco e il suddetto imprenditore, alcuni dei quali presso la stessa abitazione del primo cittadino ovvero presso il suo studio, confermati da intercettazioni ambientali e telefoniche e da perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati.

Tali incontri sono avvenuti sia in una fase antecedente alla pubblicazione del bando sia in concomitanza dello sviluppo della procedura amministrativa; ciò denota inequivocabilmente una preventiva illecita attività posta in essere dal citato imprenditore e dal suo *entourage* finalizzata alla predisposizione di un bando di gara «cucito» sulle capacità tecniche della RTI appositamente costituita per la partecipazione alla procedura pubblica indetta dal Comune di Caserta.

L'attività dell'organo ispettivo, inoltre, ha fatto emergere nel settore socio-assistenziale la presenza di personaggi e operatori economici contigui alla criminalità organizzata casertana, i quali sono stati favoriti, nell'acquisizione di commesse pubbliche, dall'utilizzo disinvolto da parte degli uffici comunali delle procedure di affidamento diretto e dall'uso inappropriato, e comunque non in linea con la normativa di settore, delle proroghe contrattuali per la prosecuzione dei servizi.

Anche in tale settore le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Napoli vedono coinvolta una società cooperativa alla quale risulta illecitamente affidato un piano di zona - in ambito C1. Con riferimento a tale società affidataria, informazioni acquisite dalle Forze di polizia hanno evidenziato la sussistenza di infiltrazioni e condizionamento nel settore socio-sanitario da parte di cosche camorristiche. Viene altresì evidenziato che, in data 18 maggio 2023, la stessa ditta è stata oggetto di interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Salerno.

Nel conseguente procedimento penale scaturito risulta coinvolto anche un *ex* assessore comunale indagato, insieme alla rappresentante legale della predetta società cooperativa, dei reati di concussione e turbata libertà degli incanti, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* 1, comma 1, del codice penale.

Le risultanze dell'accesso ispettivo hanno inoltre evidenziato che il Comune di Caserta ha disposto affidamenti di servizi e numerose proroghe degli stessi non in linea con la vigente normativa di settore in favore di alcuni operatori economici operanti nel settore socio-assistenziale, anch'essi espressione degli interessi della criminalità organizzata.

In particolare vengono segnalati i nominativi di due società cooperative, entrambe legate alla citata ditta affidataria del menzionato piano di zona anche per il tramite di una stessa società di consulenza, di cui si avvalevano come depositaria delle scritture contabili e la cui rappresentante legale è indagata, tra l'altro, del reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

La relazione prefettizia si è soffermata sulle procedure amministrative e le risultanze giudiziarie che hanno riguardato i lavori di realizzazione di un parcheggio, vicenda che sebbene risalga anche a periodi temporalmente antecedenti l'amministrazione comunale attualmente in carica, ha mostrato come le forme di condizionamento dell'ente locale connotino, in profondità, la complessiva gestione politico-amministrativa del Comune di Caserta. Al riguardo viene posto in rilievo l'operato di figure del vertice burocratico, come nel caso specificamente riportato di un dirigente comunale le cui attività si sono protratte fino a tempi recentissimi, in vari e delicati uffici dell'ente locale, nonostante il medesimo sia risultato coinvolto in diverse indagini giudiziarie. La realizzazione dell'area di sosta, anch'essa oggetto di indagini giudiziarie, è emblematica dei condizionamenti mafiosi cui è soggetto l'ente locale e, come sottolineato nella relazione prefettizia, mostra come tali lavori siano stati resi possibili attraverso il concorso di professionisti e funzionari del Comune di Caserta preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie-urbanistiche.

Le risultanze delle indagini giudiziarie, da cui sono derivate le imputazioni, tra gli altri, al dirigente comunale anzidetto per i reati di concorso nel delitto di corruzione *ex* art. 319 del codice penale aggravato dal metodo mafioso, nonché ad un esponente di vertice delle locali consorterie mafiose, hanno dimostrato come la realizzazione dell'opera da parte di una impresa immobiliare sia stata in ogni modo agevolata in cambio di denaro versato «in nero» al predetto funzionario comunale.

È al riguardo emblematico che il sindaco di Caserta, nonostante il coinvolgimento del sopracitato dirigente nelle indagini giudiziarie del giugno e dell'ottobre 2024 e l'irrogazione nei suoi confronti di misure cautelative, abbia continuato ad attribuirgli incarichi dirigenziali nei settori più strategici dell'ente, quali programmazione urbanistica, lavori pubblici, SUAP, polizia locale e contenzioso, in violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Peraltro, sulla base di tali presupposti, il prefetto di Caserta ha chiesto l'applicazione nei riguardi del predetto dirigente comunale delle misure di rigore di cui all'art. 143, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La commissione di indagine ha approfondito le procedure di affidamento di ulteriori, importanti parcheggi pubblici cittadini, come quelli dati in gestione a società appartenenti a una famiglia di imprenditori riconducibile, per rapporti parentali, ad esponenti di spicco di una delle principali cosche camorristiche del casertano. A questo proposito viene evidenziato il fatto che per anni imprese del predetto nucleo familiare abbiano continuato a gestire quasi in «regime di oligopolio» i parcheggi pubblici più strategici di Caserta, e ciò in violazione del principio di rotazione dei pubblici affidamenti tra diversi operatori economici.

Venendo al merito delle procedure di concessione di uno dei parcheggi anzidetti, viene segnalato che la gestione è stata assegnata ad una società che negli anni 2019/2023 risulta non aver generato alcun fatturato e, anzi, essere inattiva. Appare a tal riguardo singolare il fatto che una impresa inattiva sia stata ammessa a partecipare a una gara di appalto che avrebbe previsto, in caso di aggiudicazione, l'impegno di sostenere costi, come da piano economico, di 1.538.000 euro.

Irregolarità procedurali sono state evidenziate anche nell'affidamento di un'altra area di sosta pubblica sia per quanto attiene alla scelta dell'operatore individuato come promotore del *project financing*, ai sensi dell'art. 183, decreto legislativo n. 50/2016, che nell'esecuzione contrattuale degli obblighi d'appalto.

Tali elementi attestano nel loro insieme come la struttura politico-amministrativa del Comune di Caserta sia stata, costantemente, orientata ad eludere i principi di legalità, trasparenza, imparzialità e correttezza, tendenza aggravata dai rapporti di collegamento, diretto o indiretto, rilevati tra la stessa figura del sindaco di Caserta, dell'*ex* vicesindaco e di un *ex* assessore comunale con la criminalità organizzata.

Dall'esame della relazione della commissione di indagine e della relazione del prefetto di Caserta si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate e un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione comunale.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 17 marzo 2025, integrato con la partecipazione del sostituto Procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, consesso che all'unanimità si è espresso sulla sussistenza di collegamenti diretti ed indiretti tra singoli amministratori, dirigenti dell'ente e la criminalità organizzata, e su forme di condizionamento degli stessi.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia, hanno rilevato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Caserta volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Caserta, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 aprile 2025

*Il Ministro dell'interno:* PIANTEDOSI

Prefettura di Caserta
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.756/S.D.S./2025/R

Caserta, 21 marzo 2025

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO

**ROMA**

OGGETTO: Comune di Caserta - Relazione ai sensi dell'art. 143 D. L.vo n. 267/2000.

***Premessa***

Il consiglio comunale di Caserta (abitanti 73.037), cui la normativa vigente assegna trentadue consiglieri, ha rinnovato i propri organi elettivi nel corso delle consultazioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, con la rielezione, al turno di ballottaggio, dell'*OMISSIS* alla carica di OMISSIS (già OMISSIS dal 2016 al 2021), recentemente riconfermato anche nella carica di OMISSIS.

L'amministrazione comunale di che trattasi, nei mesi di giugno e ottobre 2024, è stata al centro di importanti inchieste giudiziarie concernenti l'illecito l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel cui contesto sono emersi, seppure incidentalmente, elementi che denotano un verosimile condizionamento della gestione politico-amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata ovvero da parte di ambienti e centri di interessi a quest'ultima, direttamente o indirettamente, contigui.

In considerazione del coinvolgimento giudiziario di alcuni amministratori e dirigenti dell'ente, con nota n. 1523/SDS/2024/R del 26 luglio 2024, è stata formulata richiesta di delega di accesso ispettivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 143 D.L.gs. 267/2000 e dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. n. 345/1997, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/1991.

Pertanto, su delega del Ministro dell'Interno, è stata istituita, con decreto prefettizio n. 166/SDS/R del 7 agosto 2024, una apposita commissione d'indagine al fine di

accertare la sussistenza di eventuali collegamenti diretti e/o indiretti degli amministratori e dei dipendenti con la criminalità organizzata o forme di condizionamento rilevanti ai sensi del citato art. 143 TUEL.

La commissione, la cui attività è stata prorogata per ulteriori tre mesi con provvedimento n. 2406/SDS/R del 29 ottobre 2024, ha rassegnato la relazione conclusiva sugli accertamenti svolti in data 6 febbraio 2025, della quale si unisce copia (all. 1).

Va precisato che il collegio ispettivo ha preliminarmente rappresentato che l'ente si *"...è mostrato fortemente reticente nella collaborazione"* rispetto alle richieste di acquisizione documentale formulate dalla stessa commissione, producendo sovente documentazione parziale, carente di importanti elementi informativi e contenente, in alcuni casi, elementi erronei o fuorvianti.

Ciò premesso, si osserva che gli esiti degli accertamenti svolti, rispetto ai contesti analizzati dalla medesima commissione, hanno comunque fatto emergere un allarmante *modus operandi* posto in essere dall'apparato burocratico dell'ente improntato ad una completa inosservanza delle normative di settore anche con riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti, in assenza di attività di controllo da parte degli organi elettivi.

Soffermandosi, in particolare, sui tratti più salienti e di verosimile rilevanza nella prospettiva dell'art. 143 del TUEL, per come evidenziati nella relazione del collegio ispettivo, si delinea quanto segue.

***A) Contesto socio-criminale di riferimento.***

Il comune di Caserta, come rilevato anche nell'ultima relazione della DIA relativa al primo semestre 2023, è il capoluogo di una provincia in cui la criminalità organizzata assume contorni di intensa ramificazione nel tessuto economico ed amministrativo delle realtà locali, caratterizzato dalla presenza di varie organizzazioni criminali di stampo camorristico, tendenzialmente riconducibili al cartello camorristico del *clan dei casalesi,* il cui grado e capacità di infiltrazione e condizionamento ha reso più volte necessario

l'intervento dello Stato, al fine di rimuovere situazioni di deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica degli enti locali.

Peraltro, la penetrazione della criminalità organizzata sovente si registra sin dal momento dell'indizione delle relative tornate elettorali, attraverso il sostegno offerto a candidati che, una volta risultati effettivamente eletti, si ritrovano ad assecondare i *desiderata* dei gruppi criminali che li hanno sostenuti.

L'analisi svolta dalla commissione di indagine si sofferma, in particolare, sull'assetto organizzativo-logistico delle fazioni camorristiche operanti nel territorio in esame, evidenziando che, pur permanendo il forte radicamento e l'operatività delle principali consorterie federate nel cartello dei Casalesi al cui vertice si collocano le famiglie Schiavone, Zagaria e Bidognetti, in esso convergono anche gli interessi del clan "Belforte", noto anche come clan dei "Mazzacane", originario del *viciniore* comune di Marcianise.

Permane comunque l'egemonia del gruppo criminale riconducibile alla famiglia di Michele Zagaria, soprattutto per la sua propensione ad avvalersi di forme di commistione tra imprenditoria e camorra, con particolare riferimento all'infiltrazione negli appalti pubblici.

La prosecuzione delle attività criminali risulta attualmente assicurata da Filippo Capaldo, Nicola Capaldo e Francesco Mario Capaldo, nipoti del predetto Zagaria Michele, in quanto figli della sorella OMISSIS, definiti, in atti giudiziari, gli eredi del capo clan e coinvolti nella recente operazione "Scettro" dei Carabinieri del ROS, nell'ambito della quale è stata sottoposta a sequestro la catena di supermercati con insegna "OMISSIS" riconducibile alla famiglia imprenditoriale dei OMISSIS.

Nondimeno, le più recenti evidenze info-investigative hanno comunque documentato come l'evoluzione della camorra casertana sia connotata da forme sempre più evolute e sofisticate di investimento dei capitali illeciti nell'ambito socio-economico locale, finendo per assumere la dimensione di holding di imprese le quali interagiscono direttamente con funzionari pubblici infedeli in un'ottica finalizzata al comune profitto,

alterando, tuttavia, le regole del mercato di riferimento e condizionando le decisioni politico-amministrative delle realtà locali.

Per quanto di interesse in questa sede, si osserva che l'analisi svolta dalla commissione di accesso ha evidenziato come il comune capoluogo non si sia rivelato immune dalle sopra descritte logiche.

***B) Collegamenti diretti o indiretti e forme di condizionamento di tipo mafioso di amministratori e dipendenti comunali***

L'analisi della commissione di indagine si incentra essenzialmente sull'attività degli organi di governo e gestionali delle ultime due consiliature, ovvero quella relativa al periodo 2016-2021 nonché quella rinnovata nel 2021 e tuttora in corso, contraddistinte dall'elezione a OMISSIS di OMISSIS, evidenziandone la **sostanziale continuità politico-amministrativa.**

In particolare, quattordici consiglieri eletti nelle liste in appoggio al OMISSIS OMISSIS nella precedente consiliatura, sono risultati confermati nelle elezioni dell'ottobre 2021[1], ai quali si aggiungono altri due consiglieri[2] rieletti nell'ottobre 2021 in liste di appoggio al OMISSIS OMISSIS.

Con specifico riferimento alla giunta comunale, due componenti risultano confermati in entrambe le consiliature: OMISSIS e, come assessore esterno, OMISSIS, ai quali il OMISSIS OMISSIS ha conferito deleghe in gran parte sovrapponibili in entrambe le Amministrazioni.

Attesa, pertanto, la continuità politica rispetto alla precedente consiliatura, alcuni degli elementi ed atti indizianti riscontrati dalla commissione di accesso, temporalmente riconducibili agli anni 2016-2021, assumono tuttora rilievo e valenza sintomatica della situazione politica ed amministrativa dell'ente comunale (in punto di continuità sostanziale, cfr. Cons. St., Sez. III, 7 dicembre 2017, n. 5782).

---

[1] Si tratta, in particolare, di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.

[2] OMISSIS e OMISSIS.

È opportuno, inoltre, precisare che, rispetto alla composizione della giunta comunale nominata all'esito delle elezioni del 2021, nel mese di agosto 2024, si è registrato il totale azzeramento dell'organo esecutivo all'esito delle recenti vicende giudiziarie – che saranno esaminate nel prosieguo – in cui sono risultati coinvolti l'allora OMISSIS OMISSIS, OMISSIS e l'assessore OMISSIS, nonché alcuni funzionari comunali.

In particolare, il OMISSIS OMISSIS ha nominato, con propri decreti del 13 agosto 2024, la nuova giunta individuando cinque assessori "tecnici"[3], di origine non elettiva.

Le nuove nomine, in effetti, sono state effettuate a seguito delle dimissioni del OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, e delle revoche, da parte del OMISSIS, di tutte le restanti deleghe assessorili, tra cui anche quella attribuita a OMISSIS, scaturite dalla crisi politica susseguente alle attività investigative in argomento e conclusesi con l'esecuzione, in data 13.06.2024, dell'ordinanza di custodia cautelare con arresti domiciliari, nei confronti di cinque persone - tra cui lo stesso assessore OMISSIS, con delega ai lavori pubblici, il dirigente responsabile del settore IV - programmazione urbanistica e lavori pubblici, OMISSIS, ed il dirigente del V settore – protezione civile, pubblica e privata incolumità e datore di lavoro, OMISSIS - con contestuale denuncia, in stato di libertà, di ulteriori dieci persone.

****

Fatta tale doverosa premessa, va osservato che l'apparato politico-amministrativo dell'ente, come accennato sopra, è stato interessato da alcune vicende giudiziarie in cui vengono contestate specifiche condotte delittuose ad amministratori e funzionari comunali, tra i quali ultimi assume un ruolo centrale, come si dirà nel prosieguo la figura dell'ing. OMISSIS, attualmente dirigente del settore III – affari generali, gestione del personale, transizione digitale, Cenobio Sant'Agostino-teatro comunale- biblioteca comunale, eventi e spettacoli, ufficio Unesco, patrocini e turismo.

---

[3] OMISSIS, OMISSIS, Napoli, OMISSIS, nominata OMISSIS OMISSIS e assessore con deleghe in materia di politiche sociali, transizione digitale, formazione e lavoro, pubblica istruzione, salute;
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, nominato assessore con deleghe in materia di programmazione e sviluppo produttivo, affari generali, programmazione finanziaria, entrate comunali;
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, nominato assessore con deleghe in materia di urbanistica, decoro urbano, turismo, rapporti con l'università;
OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, nominato assessore con deleghe in materia di cultura della legalità, trasparenza e anticorruzione, polizia municipale, traffico e viabilità.

Procedendo per gradi, nelle pagine seguenti ci si soffermerà prima sugli aspetti che maggior rilievo assumono nella prospettiva dell'art. 143 del TUEL per poi analizzare i contesti e le dinamiche di *mala gestio* che pure assumono rilevanza per le ricadute fortemente negative sull'azione amministrativa dell'ente.

**B.1) *Interferenza e condizionamento del voto elettorale.***

Come accennato sopra, **nel mese di giugno 2024, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di** OMISSIS, **nell'ambito del p.p.** OMISSIS **RGNR, ha disposto l'applicazione della misura cautelare personale** (all. 2) **degli arresti domiciliari** nei confronti di cinque persone, tra cui l'allora assessore ai lavori pubblici del Comune di Caserta, OMISSIS, i dirigenti comunali OMISSIS, Responsabile, tra gli altri, del settore Urbanistica e Lavori Pubblici, OMISSIS, dirigente del V settore, OMISSIS, dipendente *V settore* oltre all'imprenditore OMISSIS.

I reati contestati a vario titolo agli indagati vanno dalla corruzione alla falsità in atti pubblici, oltre ad alcuni fatti di corruzione elettorale a carico dei predetti OMISSIS e OMISSIS, quest'ultimo indagato a piede libero.

Al riguardo, si osserva che gli esiti dell'indagine in questione assumono particolare rilevanza non tanto per il seppur significativo sistema corruttivo sotteso alla gestione illecita delle procedure di appalto stigmatizzate in OCC, ma soprattutto per i fatti genetici dell'attività investigativa, che hanno consentito di disvelare un quadro inquietante di condizionamento del voto in occasione delle consultazioni elettorali del 2021, in cui rileva l'apporto di alcuni esponenti del clan *"Belforte"*.

L'inchiesta giudiziaria che ha portato all'emissione della citata OCC, infatti, è scaturita da precedenti investigazioni condotte nell'ambito dei procedimenti penali n. OMISSIS e n. OMISSIS, instaurati rispettivamente presso la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di OMISSIS e presso la Procura di OMISSIS, concernenti un'ipotesi di voto di scambio che vedeva coinvolti i candidati OMISSIS e OMISSIS.

In particolare, nell'informativa n. OMISSIS del 26 luglio 2023 (all. 3), il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta ha evidenziato che, nel corso della **campagna**

**elettorale svoltasi in occasione delle amministrative del 3 e 4 ottobre 2021,** sono emersi elementi indizianti in ordine al **sostegno elettorale fornito ai candidati** OMISSIS **(poi divenuto OMISSIS OMISSIS) e** OMISSIS **(poi Assessore ai lavori pubblici)** da parte di imprenditori e soggetti noti per i loro gravi precedenti di polizia e per l'appartenenza, di alcuni di essi, ai locali clan camorristici, identificati in OMISSIS[4], nei suoi figli, OMISSIS[5] e OMISSIS[6], nel pluripregiudicato OMISSIS[7] e nel figlio OMISSIS[8].

In proposito, la commissione di accesso ha evidenziato, in primo luogo, come le investigazioni svolte dai CC abbiano fatto emergere collegamenti diretti tra la famiglia OMISSIS ed il candidato OMISSIS.

In un primo momento, infatti, OMISSIS era impegnato nel tentativo di candidare, per le elezioni amministrative in argomento, il figlio OMISSIS e, a tal fine, da alcune conversazioni intercettate, viene in rilievo un incontro avvenuto tra lo stesso e OMISSIS. In effetti, in una conversazione tra OMISSIS e il figlio OMISSIS, captata alle 18:55 del 9 agosto 2021, il primo riferisce al secondo *"siamo rimasti cosi, a* OMISSIS *gli è piaciuto il discorso, ha detto poi ti posso dare una mano...OMISSIS ... non a livello di voti ma a livello più grande ... lavori da trenta, quaranta mila (40.000) euro."*

L'effettività dell'incontro tra il pregiudicato OMISSIS ed il candidato OMISSIS è riscontrata, altresì, dalla circostanza che, poco dopo le ore 18.00, l'utenza intercettata agganciava la cella in prossimità di via OMISSIS(Caserta) ove al civico OMISSIS insiste la piscina gestita dalla OMISSIS[9] ad insegna OMISSIS, in precedenza gestita dalla OMISSIS[10] amministrata da OMISSIS.

---

4 OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente alla via OMISSIS, pluripregiudicato con precedenti quali art. **416 bis** cp, artt. 582-644 cp; artt. 73-74 D.P.R. n.309/90), associato al c.d. clan **Belforte.**

5 OMISSIS nato a OMISSIS, ivi residente alla via OMISSIS, gravato da precedenti penali tra cui art. 582 e art.588 c.p.

6 OMISSIS nato a OMISSIS, ivi residente alla via OMISSIS, operatore OMISSIS, gravato da precedenti penali per violazione art. 73 c.1 D.P.R. n.309/90, art. 612 bis cp , art. 659 e art. 331 cp

7 OMISSIS nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, gravato da numerosi precedenti penali tra cui art. **416 bis cp, associato al c.d. clan Belforte,** art. 629 C.P., D.P.R. 309/1990 art. 73 c.1, artt. 624 e 625 cp, art. 422 c.p.

8 OMISSIS nato OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, gravato da numerosi precedenti quali artt. 614, 635, 646 C.P., art. 625 C.P., art. 628 C.P., art. 651 C.P., art. 495 C.P., art.575 C.P., art. 588 C.P.

9 **OMISSIS** p.iva **OMISSIS** "gestione **OMISSIS**" con sede in via **OMISSIS**.

10 **OMISSIS(in liquidazione)** p.iva **OMISSIS**, con sede in via **OMISSIS**, Caserta amministrata da **OMISSIS** dal 10/08/2008 al 15/07/2015 data in cui viene posta in liquidazione. Il soggetto giuridico risulta estinto a far data dal 19/10/2019.

L'interessamento di OMISSIS per le candidature di OMISSIS (quale OMISSIS) e di OMISSIS(quale assessore), emerge anche da ulteriori conversazioni telefoniche con altri interlocutori del seguente tenore "*dobbiamo votare* OMISSIS"... "*ho detto: vai a votare ... ha detto: non ho una lira,* ***ho preso 20 euro e gliele ho date***".

All'esito delle consultazioni elettorali vengono, poi, captate diverse conversazioni di OMISSIS con terzi soggetti dall'inequivocabile contenuto:

- Interlocutore: "*Ragazzo, hai fatto prendere mille voti a quello la, il primo lo hai fatto diventare*";
- Interlocutore: "...***ora lo devi acchiappare, dici: ora...hai capito? A*** OMISSIS, ***a*** OMISSIS";
- Interlocutore "... ma poi ad OMISSIS non l'hai sentito più"
- OMISSIS: "... *lo vorrei andare a trovare a questo*"... "*non dobbiamo far addormentare la creatura*";
- Interlocutore "...***ora potrebbe fare quello che allora disse...***"
- OMISSIS "*Domani mattina, quando ci vediamo*" "...*lo andiamo a trovare un poco*".

I rapporti tra la famiglia OMISSIS ed OMISSIS emergono anche in una successiva conversazione tra OMISSIS ed il figlio OMISSIS:

- OMISSIS: ... "*babbo mi serve il numero di* OMISSIS *mandamelo un poco su whatsapp*
- OMISSIS: *Ieri gli ho parlato*
- OMISSIS: *È mi serve un attimo, se oggi mi posso vedere un attimo*
- OMISSIS: *Va bene, ora te lo mando a papà, ciao*".

Nel contempo, il collegio ispettivo ha rilevato che la famiglia OMISSIS ed, in particolare, il già citato OMISSIS (gravato da numerosi precedenti penali tra cui art. OMISSIS c.p., già storico affiliato al clan ***Belforte***, attualmente ristretto in regime di detenzione domiciliare) e il figlio di quest'ultimo, OMISSIS (gravato da numerosi precedenti quali artt. 614, 635, 646, 625, 628, 651, 495, 575e 588 c.p., attualmente detenuto), avrebbero sostenuto la candidatura del predetto OMISSIS.

In particolare, sulla base degli elementi info-investigativi forniti dal Comando Provinciale CC di Caserta, sembrerebbe che OMISSIS e OMISSIS abbiano influenzato, per il loro spessore criminale, l'importante bacino di voti degli elettori residenti nelle palazzine popolari della città, con la consapevolezza che questi ultimi avessero la necessità di ricevere aiuti, anche economici. È opportuno precisare che i fatti sopra descritti, emersi nell'ambito di un'attività investigativa diretta ad accertare reati in materia di spaccio di sostanza stupefacenti, sono stati inizialmente stralciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rimessi alle valutazioni della DDA di Napoli, presso cui si instaurava un nuovo procedimento penale (n. OMISSIS R.G.N.R.).

Senonché, la citata DDA ha derubricato la fattispecie di voto di scambio elettorale politico mafioso (416 ter c.p.) in corruzione elettorale ex art. 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, ritrasmettendo, quindi, gli atti alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che avviava il procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R., nel cui contesto veniva emessa la summenzionata ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS .

Sebbene tale ultima ordinanza sia stata annullata dal Tribunale del Riesame di Napoli con proprie ordinanze in data 1 e 2 luglio 2024 (all.4-5), confutando l'impostazione accusatoria sul piano della gravità indiziaria *"... fatta salva ogni ulteriore attività investigativa e di approfondimento..."*, va rilevato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con atto in data 15.10.2024, ha chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti/indagati sopra indicati (all. 6).

In particolare, per ciò che attiene alle condotte di corruzione elettorale, sono stati formulati i seguenti capi di imputazione:

- OMISSIS e OMISSIS sono indagati per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, perché " OMISSIS *(candidato consigliere alle elezioni del consiglio comunale della città di Caserta del 3 e 4 ottobre 2021, nella lista "OMISSIS" collegata al candidato "OMISSIS"), per ottenere a proprio vantaggio il voto, prometteva all'elettore* [poi candidatosi egli stesso in una lista collegata al OMISSIS OMISSIS] *OMISSIS utilità, rappresentate da futuri affidamenti di lavori pubblici nel settore delle scuole comunali; a tal*

*fine OMISSIS avviava il 10.09.2021 e iscriveva il 13.09.2021 un'impresa individuale per attività non specializzate di lavori edili e gli venivano affidati, il 14.09.2022 ed il 28.09.2022, per mezzo dell'assessore OMISSIS e su mandato di OMISSIS, lavori presso le scuole primarie di competenza comunale. Ed invero, OMISSIS chiedeva a OMISSIS, titolare della società OMISSIS, affidataria dei lavori di cui alla determinazione RU n. OMISSIS del OMISSIS*[all. 7] *nel settore pubblica istruzione relativi alla "manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi nei plessi delle scuole primarie di competenza comunale..." l'impiego di OMISSIS quale operaio per la tinteggiatura delle pareti e nell'installazione di pannelli in cartongesso presso i plessi scolastici di via Rossini, presso la scuola Don Milani di Caserta e la scuola materna statale della frazione di Santa Barbara, via Tifatina – Terzo circolo (come riscontrato dalle risultanze delle intercettazioni telematiche e telefoniche del OMISSIS, del OMISSIS e del OMISSIS) – In Caserta in data antecedente e prossima al 3 e 4 ottobre 2021 "*;

- OMISSIS è OMISSIS risultano indagati del reato di cui agli artt. artt. 110 c.p., 86 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, perché " OMISSIS *(candidato consigliere alle elezioni del consiglio comunale della città di Caserta del 3 e 4 ottobre 2021, nella lista "OMISSIS" collegata al candidato "OMISSIS"), per ottenere a proprio vantaggio il voto, prometteva all'elettore OMISSIS, imprenditore cui di fatto è riconducibile la OMISSIS, utilità rappresentate da futuri affidamenti di lavori nel settore del verde pubblico, per ottenere i quali quest'ultimo si adoperava comprando voti in favore del OMISSIS da persone non meglio identificate, al "prezzo" di 50 euro ciascuno; lavori pubblici poi effettivamente affidati alla OMISSIS, società riconducibile al OMISSIS [...] in Caserta in data antecedente e prossima al 3 e 4 ottobre 2021".*

Infatti, oltre al sostegno elettorale fornito dalle famiglie "*OMISSIS*" e "*OMISSIS*", altro elemento, che emerge dalla lettura della richiamata OCC del giugno 2024, riguarda infatti i rapporti tra l'assessore *OMISSIS* e l'imprenditore *OMISSIS* (indagato nel medesimo procedimento), titolare della "*OMISSIS*", il quale, durante la campagna elettorale per le amministrative dell'ottobre 2021, si sarebbe adoperato per comprare voti

al prezzo di 50 euro ciascuno per il candidato *OMISSIS*, al fine di ottenere lavori una volta insediatasi la nuova amministrazione.

Tale ultima circostanza sarebbe dovuta essere comprovata mediante foto *whatsapp* della scheda elettorale, con l'apposizione della preferenza. Per tali condotte sono entrambi indagati per il reato ex art. 86 cit. e per corruzione ex art. 319 c.p. aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2, c.p.

Ad ogni buon conto, all'esito delle consultazioni amministrative, i candidati alla carica di consigliere comunale, che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, sono proprio *OMISSIS* ( *886* voti) e *OMISSIS* ( *886* voti), entrambi nella lista "*OMISSIS*" a supporto di *OMISSIS* OMISSIS.

Orbene, seppure i fatti emersi dalle indagini dei CC sono stati qualificati dalla DDA di Napoli come "corruzione elettorale", non può non rilevarsi come gli atti investigativi assumano comunque una valenza sintomatica nella prospettiva di prevenzione antimafia propria dell'art. 143 del TUEL, laddove denotano un contesto in cui esponenti del citato clan *Belforte* si sono adoperati per convergere i voti a favore dei citati candidati, condizionando la competizione elettorale.

Nella stessa prospettiva, il Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, nell'informativa inoltrata alla DDA di Napoli con nota n. OMISSIS del 7.2.2022, relativa alle attività d'indagini svolte nell'ambito del proc. pen. n. OMISSIS mod.21, in ordine all'ipotesi di reato di voto di scambio (all. n. 7 bis – pag. 14)[11], ha riportato alcune **foto inerenti i festeggiamenti, in data 18 ottobre 2021, dei sostenitori del neo eletto OMISSIS** di Caserta, OMISSIS, al suo secondo mandato, da cui si evince la presenza, unitamente al predetto, di taluni soggetti legati alla criminalità locale, fra cui anche OMISSIS[12], figlio di OMISSIS[13], e OMISSIS[14]."

La questione, peraltro, è stata anche oggetto anche di un atto di sindacato ispettivo parlamentare, e la Questura di Caserta, interessata in proposito, ha confermato

[11] Tale informativa fa parte degli allegati della relazione della commissione di accesso.

[12] OMISSIS, nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS,positivo in banca dati FF.PP., e alla data dell'informativa risultava detenuto.

[13] OMISSIS, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS, positivo in banca dati FF.PP., già gravato da 416 bis poiché **affiliato al clan "Belforte"**.

[14] OMISSIS, nato a OMISSIS, ivi residente in viale OMISSIS.

la circostanza, precisando, tra l'altro, che il predetto OMISSIS era gravato da precedenti penali per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione e vendita delle stesse, **aggravata dalla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa del clan *Belforte*,** il cui procedimento penale, infatti, risultava definitosi con condanna ad anni otto di reclusione, interamente scontata e, poi, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS (cfr nota Questura di Caserta in data 16.11.2021 – all. 7 ter).

Al riguardo, il Comando CC, con riferimento all'interrogazione, nella richiamata informativa n. OMISSIS del 7.2.2022 (cfr. all. 7 bis – pagg. 8 e ss.), ha peraltro rappresentato che, in data 24 agosto 2021, la predetta OMISSIS scriveva in merito alla campagna elettorale del **candidato** OMISSIS pubblicando altresì una foto, che **ritraeva lo stesso ad una cena in compagnia di alcuni soggetti, tra cui:**

► OMISSIS, già consigliere comunale di Caserta in precedenti amministrazioni, noto imprenditore della zona e fratello del citato OMISSIS. Sul conto di OMISSIS **giova sottolineare che lo stesso viene citato in talune dichiarazioni rilasciate da** OMISSIS, **collaboratore di giustizia, già affiliato al clan "Belforte", che lo descrive come persona vicina a soggetti della criminalità organizzata locale.**

****

Ulteriori elementi che denotano una verosimile interferenza nella campagna elettorale, peraltro, sono emersi anche con riferimento alle elezioni del 2016.

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, con nota n. OMISSIS del 19 luglio 2024 (all. 8), ha riferito che, in occasione delle predette consultazioni amministrative, è stata eletta consigliere comunale OMISSIS[15] (detta OMISSIS) tra le fila del "OMISSIS", quale candidata in una lista collegata a quella del OMISSIS OMISSIS.

La OMISSIS, in data 29.03.2017, viene nominata OMISSIS OMISSIS fino al 27.9.2017, continuando, tuttavia, a ricoprire la carica di assessore fino al 5.12.2019.

---

[15] Nata a OMISSIS

La OMISSIS è sorella di OMISSIS[16] (già consigliere comunale e OMISSIS OMISSIS del comune di Caserta nelle precedenti consiliature, rispettivamente, del 2006-2011 e 2011-2015), segretario cittadino del "*OMISSIS*" fino all'aprile 2019, gruppo facente parte della maggioranza del consiglio comunale che sosteneva il OMISSIS OMISSIS in occasione delle amministrative del 2016.

Al riguardo, il cennato Comando GdF, con la suindicata nota, ha evidenziato che, dalla consultazione del Sistema d'Indagine (SDI), risulta quanto segue a carico di OMISSIS:

- *tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione n. OMISSIS, emesso in data 10.11.2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di* OMISSIS - *Ufficio Esecuzioni Penali -, in base al quale deve espiare la pena della reclusione di anni* OMISSIS *e mesi* OMISSIS *e giorni* OMISSIS, *poiché riconosciuto colpevole dei reati p. e p. dall'art. 81 c.2 c.p.,* ***art. 416 ter c.p.*** **(scambio elettorale politico-mafioso) – (in occasione delle elezioni regionali del 2015)*;***
- *interdizione perpetua in relazione alla sentenza n.* OMISSIS *emessa in data 16.06.2022 da Corte d'Appello Napoli, definitiva il 09.11.2023.*

Nell'ambito delle stesse indagini, oltre al citato OMISSIS, risultano **condannati in via definitiva** OMISSIS e il figlio OMISSIS, sui quali si è già riferito (entrambi citati nella recente indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, quali soggetti che hanno sostenuto la candidatura di OMISSIS) nonché OMISSIS, nato il OMISSIS a Caserta, fratello di OMISSIS, a carico del quale risulta (fonte SDI), tra i tanti:

- *fotosegnalamento richiesto dal NORM della Compagnia CC di Caserta a seguito di esecuzione OCC proc. pen.* OMISSIS *del Trib. di Napoli nei confronti di 30 soggetti (i reati contestati a vario titolo agli indagati sono: associazione di tipo mafioso, stupefacenti, estorsione, concorso, aggravanti e continuazione dei reati).*
- *Nell'anno 2015 veniva svolta indagine sul* ***voto di scambio in merito alle elezioni*** *amministrative (rectius:* **regionali*) di maggio 2015*** *e spaccio di sostanze stupefacenti.*

---

[16] OMISSIS nato il OMISSIS.

Sempre in riferimento alle predette consultazioni elettorali, la commissione di accesso ha provveduto ad acquisire alcuni dei verbali delle udienze relative al processo penale n. OMISSIS RGNR, relativo all'inchiesta afferente al "Parcheggio San Carlo", di cui si dirà analiticamente in seguito. In particolare, per quanto qui di interesse, rileva il verbale dell'udienza del 15 ottobre 2024, in cui il **collaboratore di giustizia** OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, detto "OMISSIS [17], ha reso dichiarazioni con riguardo al OMISSIS OMISSIS concernenti un asserito sostegno a quest'ultimo alle consultazioni elettorali del 2016.

In definitiva, non può non evidenziarsi come, al di là delle conclusive determinazioni della competente A.G., rilevi il dato fattuale che l'ex-OMISSIS OMISSIS OMISSIS e l'ex assessore OMISSIS sono indagati per corruzione elettorale, il primo unitamente a soggetti ritenuti intranei al clan Belforte, a cui vanno ad aggiungersi le dichiarazioni del citato collaboratore di giustizia e gli altri contesti di interferenza del voto sopra descritti. Quanto suesposto assume valore indiziario in ordine a un possibile condizionamento del voto in entrambe le tornate elettorali.

**B.2) *Il ruolo dell'ex assessore* OMISSIS *e l'impresa* OMISSIS**

Le indagini giudiziarie che hanno portato all'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare sopra citata (n. OMISSIS dell'OMISSIS- cfr. all. n. 2), come già evidenziato sopra, hanno fatto emergere un sistema caratterizzato da una presunta gestione illecita degli appalti pubblici.

Invero, secondo la ricostruzione degli organi inquirenti, da un lato, i summenzionati OMISSIS (ex OMISSIS OMISSIS) e OMISSIS (ex assessore) avrebbero promesso ad alcuni imprenditori futuri appalti, in cambio del voto alle elezioni amministrative del 2021 e, dall'altro, i funzionari comunali ( OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS) avrebbero, a loro volta, ottenuto altre utilità in cambio dell'irregolare affidamento delle commesse pubbliche.

[17] L'attendibilità del collaboratore di giustizia in argomento si rileva, tra l'altro, dalla cd. sentenza "OMISSIS", n.OMISSIS , dalla I Sezione della Corte d'Assisi di Santa Maria Capua Vetere emessa il 11/05/2022, nell'ambito della quale a OMISSIS, ai fini del calcolo della pena, vengono riconosciute le circostanze attenuanti cui all'art. **416 bis 1, comma 3 c.p.** "*in considerazione della collaborazione fornita ... OMISSIS ...*".

Ciò è stato, in primo luogo, dedotto dalla consultazione del sito internet dell'impresa, ove nella sezione "chi siamo", può rilevarsi la presentazione del **team di gestione** della stessa, con le foto dei tre fratelli OMISSIS: OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS; al di sotto di tali ritratti fotografici, viene riportata la dicitura OMISSIS, a conferma della reale partecipazione di OMISSIS nella gestione dell'impresa, in qualità di *manager* insieme ai due fratelli minori, condividendo con questi ultimi la gestione dell'attività imprenditoriale della rivendita di materiale edile.

La commissione di accesso ha, poi, evidenziato che il predetto OMISSIS è stato menzionato dal collaboratore di giustizia OMISSIS, già affiliato al clan dei Casalesi, che lo ha descritto come persona vicina a soggetti della criminalità organizzata locale e, segnatamente, al clan Belforte di Marcianise. In particolare, il predetto OMISSIS ha riferito sul conto di OMISSIS in più occasioni:

**Estratto del verbale di interrogatorio del 10.12.2013 di OMISSIS:**

...OMISSIS.... *Vorrei ancora precisare che quando ci sono state le elezioni amministrative nel 2005/2006 nel comune di Caserta abbiamo appoggiato come clan alle elezioni un certo* OMISSIS, *quest'ultimo direttamente collegato con la* ***famiglia*** OMISSIS*; ricordo che ho incontrato più volte il* OMISSIS *a casa mia che si accompagnava con* OMISSIS, *i cui componenti distribuivano pure dei regali nella zona di Caserta per farlo votare, in cambio il* OMISSIS *si impegnò con me, ben consapevole del mio ruolo di vertice nel clan Belforte* ***per farmi conoscere tutte le gare di appalto bandite nel comune di Caserta****, al fine di permettermi di avvicinare le ditte ai fini estorsivi; ho fatto anche dei regali in danaro a questo* OMISSIS ***lui ci faceva anche da intermediario con i titolari della cava*** OMISSIS.

**Interrogatorio di** OMISSIS **del 13.6.2014:**

...OMISSIS Viene mostrata la foto n. 8 - *ADR: Riconosco bene questa persona come un poliziotto del commissariato di Marcianise che dovrebbe essere di Caserta ... OMISSIS Voglio aggiungere che questo poliziotto aveva buoni rapporti*

Gli appalti che risultano essere stati affidati riguardano la manutenzione del verde pubblico e opere di manutenzione degli edifici comunali, tra cui alcune scuole.

Peraltro, come già rilevato sopra, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 15/10/2024, ha chiesto il rinvio a giudizio dei soggetti coinvolti nella vicenda sottesa al compendio investigativo di cui alla più volte citata O.C.C. del giugno 2024, formulando a carico degli stessi imputazioni per **plurimi episodi per corruzione e falso in concorso (cfr. all. n. 6).**

Sebbene i delitti contestati non attengano propriamente a fattispecie di criminalità organizzata, il quadro complessivo che emerge appare comunque allarmante laddove vede coinvolti sia esponenti politici (l'ex OMISSIS OMISSIS OMISSIS e l'ex assessore OMISSIS) sia alcuni dirigenti dell'ente tra cui l'ing. OMISSIS, in un sistema in cui i rappresentanti istituzionali dell'ente non esitano a stringere illeciti accordi con imprenditori compiacenti.

Ebbene, nel contesto così descritto, si colloca la particolare posizione di OMISSIS e i rapporti commerciali riguardanti l'azienda di famiglia ovvero la OMISSIS.

Infatti, come evidenziato dalla commissione di accesso, dalle indagini svolte dal Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, **è emerso anche che l'ex assessore** OMISSIS **avrebbe ottenuto, dagli imprenditori aggiudicatari dei lavori pubblici presso il comune di Caserta, l'acquisto** – a prezzi maggiorati rispetto a quelli praticati sul mercato - **di materiali edili presso la società di cui lo stesso detiene il 50% delle quote, la** OMISSIS **srl, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di materiali edili.**

A tale ultimo proposito, il collegio ispettivo, sulla base delle verifiche effettuate dalla locale Questura, ha ricostruito i reali assetti societari della predetta OMISSIS srl, evidenziando, in particolare, la posizione di OMISSIS, fratello dei due soci amministratori OMISSIS e OMISSIS.

Dagli approfondimenti svolti dal citato collegio ispettivo è emerso, infatti, che la gestione dell'attività imprenditoriale di famiglia sia riconducibile anche al fratello maggiore dei OMISSIS, ovverosia al citato OMISSIS che, peraltro, è stato consigliere comunale di Caserta dal 4.7.2006 al 4.1.2011.

*con la famiglia* OMISSIS *di cui ho parlato ampiamente nei precedenti interrogatori per il tramite di un'altra persona* OMISSIS ***consigliere comunale di Caserta che ha svolto attività politica anche grazie ai voti che proprio la famiglia*** OMISSIS ***e quindi il clan Belforte gli ha garantito.*** *Voglio precisare che fu proprio* OMISSIS *che in più occasioni mi disse che io avrei potuto servirmi di questo poliziotto qualora ne avessi avuto bisogno proprio grazie al suo intervento facendosi garante direttamente* OMISSIS *di questa persona... OMISSIS...*

Le citate dichiarazioni sono contenute nell'Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere del Tribunale di Napoli – Sezione GIP – Ufficio OMISSIS – n. OMISSIS R.G.N.R. e N. OMISSIS R.G. G.I.P. del 28/09/2015, come riepilogate nella nota del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta n. OMISSIS del 07/03/2025 (all. 9).

A riscontro delle dichiarazioni sopra richiamate, sia la commissione sia il citato Comando hanno evidenziato che, sul conto di OMISSIS, sono emerse numerose frequentazioni con soggetti legati proprio al clan *Belforte*. Infatti, lo stesso risulta essere stato controllato dalle Forze di Polizia in compagnia, tra gli altri, di soggetti facenti parte o comunque riconducibili al citato clan camorristico e gravati da pregiudizi, di cui si riportano le segnalazioni più rilevanti:

- in data 08.02.2003 è stato controllato dalla Squadra Volante della Questura in Caserta in via Circumvallazione, località Puccianiello, in compagnia di OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS - censurato per **associazione di tipo mafioso (clan *Belforte*)**, omicidio, detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, ed altro;
- in data 10.06.2003 è stato controllato da pattuglia RPC in Caserta alla via Borsellino, in compagnia di OMISSIS, nato a OMISSIS - censurato per **associazione di tipo mafioso (clan *Belforte*)**, estorsione, lesioni personali, rapina, ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, omicidio, evasione, ecc.;

- in data 13.12.2005 è stato controllato dalla Volante della Questura in Caserta alla via S. Commaia in compagnia di OMISSIS, nato a OMISSIS - censurato per **associazione di tipo mafioso (clan Belforte)**, detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, sorvegliato speciale della P.S.;
- in data 17.02.2006 è stato controllato da Pattuglia RPC di Napoli in Caserta alla via Cesare Battisti, in compagnia di OMISSIS nato a OMISSIS censurato per **associazione di tipo mafioso (clan Belforte)**, evasione;
- in data 14.03.2006 è stato controllato da pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile di Caserta in Piazza Vetrano, in compagnia di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS- censurato **per associazione di tipo mafioso (clan Belforte)**, detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, sorvegliato speciale della P.S.;
- in data 02.11.2010 è stato controllato dai Carabinieri di Caserta in Largo Sant'Augusto, in compagnia di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS - censurato per truffa e lesioni personali, sequestro beni, associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla corruzione (Op. Casermopoli);
- in data 10.02.2011 è stato controllato da pattuglia RPC Toscana in Caserta alla via Tanucci, in compagnia di OMISSIS;
- in data 10.10.2013 è stato controllato in Casal di Principe alla via Vaticale, in compagnia di OMISSIS, e OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS - censurato per turbata libertà degli incanti, impossessamento illecito di beni culturali, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- in data 28.09.2016 è stato controllato dai Carabinieri di Valle di Maddaloni in Sp 335, km.16+500, in compagnia di OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (OMISSIS) - censurato per usurpazione di funzioni pubbliche (si spacciava per appartenete alla Polizia), detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, violazione norme sulla custodia di armi, minaccia, **estorsione aggravata dal metodo mafioso con condanna a 4 anni di reclusione.**

Alla luce di quanto precede emerge come le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OMISSIS e le frequentazioni di OMISSIS con esponenti mafiosi, tutt'altro che occasionali, depongano nel senso che la formale gestione dell'impresa sia stata affidata a due soci incensurati ai fini antimafia al precipuo scopo di eludere i controlli in materia da parte di questa Prefettura.

****

**C) OMISSIS *Srl - Lavori di collegamento viario***

La commissione di accesso ha, tra l'altro, esaminato la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "*messa in sicurezza del collegamento viario tra via Volta e via Carcas*", indetta con determina a contrarre n. OMISSIS del 10 dicembre 2019 (all. 10), per un importo di euro **707,644,66**, oltre IVA.

Con successiva determina n. OMISSIS del 05.11.2020 (all. 11), è stata disposta l'aggiudicazione in favore del "OMISSIS"[18], che aveva individuato, come impresa esecutrice, la " OMISSIS "[19], aggiudicazione divenuta, poi, efficace con la pubblicazione sulla G.U. 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici n. OMISSIS del 21.05.2021.

In data 29.07.2021, il citato consorzio ha sostituito la predetta impresa esecutrice con la OMISSIS Soc. Coop.va Consortile e per essa la consociata OMISSIS S.r.l. [20].

A seguito di richieste di comunicazione antimafia, formulate in BDNA in data 21.07.2021, questa Prefettura attestava la "non sussistenza" delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal codice antimafia per la società OMISSIS S.r.l. e per la società OMISSIS.

I lavori in questione, come risulta dall'ordinanza del settore polizia municipale n. OMISSIS del 4.10.2024 (all. n. 12), sono terminati in data **12.08.2024** e in data **28.09.2024** è stato formalizzato il relativo certificato di regolare esecuzione.

---

[18] Sede in OMISSIS P.IVA OMISSIS

[19] Sede in OMISSIS OMISSIS P.IVA OMISSIS;

[20] Sede in OMISSIS P.IVA OMISSIS.

Ciò premesso, si precisa che la citata OMISSIS srl è stata iscritta nella *white List* di questa Prefettura dal 22.02.2022 al 22.02.2023.

**In data 09.5.2022, è entrato a far parte della compagine societaria** OMISSIS[21], **il cui padre, come si dirà *infra*, risulta legato alla fazione Zagaria del clan dei *Casalesi;* il predetto** OMISSIS, **nell'aprile 2023, diviene l'unico proprietario dell'impresa ovvero socio unico.**

**Tale variazione societaria non è stata comunicata a questa Prefettura,** né la società ha richiesto, alla scadenza, la permanenza nella *white list* e, pertanto, in data 27.02.2023, ne veniva disposta la cancellazione.

**La mancata comunicazione della predetta variazione configura, come noto, la violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 55, della legge 6 novembre 2012, n. 190,** secondo cui *"L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. ... La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.".* [22]

Nondimeno, atteso che l'appalto dei lavori di cui trattasi a quella data era ancora in corso, la OMISSIS S.r.l. avrebbe dovuto comunicare la modifica soggettiva anche alla stazione appaltante ovvero al comune di Caserta.

Infatti, sia la giurisprudenza amministrativa che l'ANAC hanno già avuto modo di precisare che *"...è obbligo dell'operatore economico informare tempestivamente la Stazione appaltante, affinché questa possa svolgere le dovute verifiche circa la permanenza dei requisiti di partecipazione in capo al nuovo soggetto risultante dalle operazioni richiamate."* (cfr., da ultimo, delibera ANAC n. 540 del 16 novembre 2022, nonché C.d.S. sentenza n. 6046 del 5.12.08, richiamata anche dalla giurisprudenza successiva).

---

[21] OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS.

[22] L'art. 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013 precisa, poi, che " *1. Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55, della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche."*

Nel tempo, l'assetto societario della OMISSIS srl ha subito ulteriori modifiche.

Il comune di Caserta/stazione appaltante, dal canto suo e a prescindere dalla intercorse modifiche dell'assetto societario, avrebbe in ogni caso dovuto richiedere nuovamente la comunicazione antimafia, in quanto quella richiesta a questa Prefettura in data 21.07.2021 con prot. PR_CEUTG_ingresso_OMISSIS, alla data del 21.01.2022 era scaduta di validità. Infatti, come noto, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 86, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, ha una validità di sei mesi.

Ciò stante, la stazione appaltante ha l'obbligo di accertare la insussistenza di cause ostative ai fini antimafia sia in riferimento alla procedura di assegnazione dell'appalto sia in riferimento alla fase di esecuzione dello stesso e per tutta la durata dei lavori.

Inoltre, nella fattispecie in esame, tenuto conto altresì dell'importo dei lavori che supera di gran lunga la soglia di euro 150.000 e che gli stessi sono terminati soltanto nel mese di agosto 2024, il comune di Caserta, alla scadenza della comunicazione antimafia del 21.01.2022 avrebbe dovuto reiterare la richiesta.

Anche a voler considerare che la OMISSIS Srl a quella data era iscritta in *white list*, va rilevato che tale iscrizione, ferma restando la mancata comunicazione della variazione soggettiva dell'assetto societario nelle more intervenuta, è venuta a scadenza in data 23.02.2023 e, dunque, la stazione appaltante nemmeno in tale circostanza si è attivata per verificare la permanenza dell'iscrizione, nonostante i lavori fossero ancora in corso.

Peraltro, si consideri che il capitolato speciale afferente all'appalto in argomento (all. 13) riguarda lavori di categoria "OG3 prevalente", all'interno della quale, come noto, sono previste alcune lavorazioni (quali, ad esempio, confezionamento, fornitura e trasporto calcestruzzo) che rientrano nell'elencazione di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012. Sicché, pur non volendo considerare, nel caso di specie, l'iscrizione in *white list* come requisito di partecipazione alla gara, comunque detta iscrizione rileva

come requisito di esecuzione del contratto, anche laddove si tratta di prestazioni solo parzialmente rientranti nell'elenco dei lavori maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose (cd. *white list* – cfr. sul punto, delibere ANAC n. 127/2022 e 28/2022 nonché TAR Piemonte n. 19/2019, TAR Lazio-Roma n. 3385/2023).

Giova, infine, evidenziare che dalla certificazione SOA OG1- 3 bis n. 6555/46/01 del 20.12.2023 posseduta dalla OMISSIS emerge l'ulteriore circostanza della nomina come direttore tecnico del ripetuto OMISSIS, il quale da tale data assume anche un ruolo esecutivo di rilievo all'interno dell'impresa.

In tale contesto, va rilevato che, dagli approfondimenti effettuati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, come riepilogati nella nota n. OMISSIS /R del 7 marzo 2025 (all. n. 14) , sono emersi ulteriori elementi che avvalorano la perdurante influenza che il citato OMISSIS ha esercitato, ed esercita tuttora, sulla società in argomento.

Infatti, è stato accertato che quest'ultimo era già stato dipendente della OMISSIS Srl dal 05.08.2021 al 01.03.2022.

In effetti, l'assunzione è avvenuta pochi giorni dopo la data (29.07.2021) in cui il OMISSIS ha designato OMISSIS Srl quale impresa esecutrice dell'appalto in sostituzione della OMISSIS Scarl.

Si consideri, altresì, che il padre di OMISSIS – OMISSIS - già figurava quale amministratore della OMISSIS Srl, colpita da interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura il 28.03.2017. Detta carica sociale è stata ricoperta dal 26.5.2008 al 23.5.2024, data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca di prevenzione dell'azienda n. OMISSIS . Si precisa, che al momento dell'adozione del provvedimento interdittivo, lo stesso OMISSIS era procuratore del citato soggetto economico, già dal 20.09.2016.

Appare, dunque, evidente la ragione per cui la OMISSIS non abbia comunicato la modifica della compagine societaria a questa Prefettura, né abbia chiesto il rinnovo dell'iscrizione in *white list* alla scadenza.

In definitiva, sembra verosimile che il OMISSIS abbia, di fatto, sempre avuto il controllo della società OMISSIS srl.

A conferma di tanto, il collegio ispettivo ha evidenziato che, nel giugno del 2024, perveniva alla Squadra Mobile della Questura di Caserta una relazione da parte della locale Divisione Polizia Anticrimine, con cui veniva riferito che la OMISSIS S.r.l. fosse **riconducibile a persona (** OMISSIS **) molto vicina al** noto esponente di vertice del clan dei Casalesi, **Zagaria Michele** (all. n. 15).

Nello specifico, come evidenziato innanzi, il titolare della società era OMISSIS [23], censurato in quanto destinatario di misura di prevenzione patrimoniale unitamente al padre OMISSIS e alla madre, OMISSIS .

Infatti, lo stesso OMISSIS **è coniuge di** OMISSIS [24]**, figlia di** OMISSIS **e di** OMISSIS [25]**, quest'ultima sorella del boss Michele Zagaria.**

Inoltre, il padre OMISSIS, come precisato nella relazione di accesso, risulta imprenditore intraneo al ***clan dei Casalesi – fazione Zagaria*** _ e, in particolare, ***"...un imprenditore legato a filo doppio al clan dei Casalesi -fazione Zagaria - in un rapporto di reciproco scambio di favori e di prestazioni economicamente rilevanti, tanto da poterlo qualificare come affiliato al clan e non già imprenditore vittima del sodalizio".***

Lo stesso, inoltre, è stato condannato, nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS (stralcio del P.P. OMISSIS / 14 RGPM), con il rito abbreviato alla pena di **anni** OMISSIS di reclusione per il reato di "***associazione di stampo mafioso per aver***

---

[23] OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS .

[24] OMISSIS , nata a OMISSIS il OMISSIS – *incensurata;*

[25] OMISSIS , nata a OMISSIS il OMISSIS

***partecipato, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, al clan dei Casalesi e, in particolare, al gruppo comandato da Michele Zagaria, dal 2001 al 2013".***

A questo punto, è opportuno svolgere alcuni rilievi.

Dagli accertamenti svolti dalla locale Questura, rileva l'incontro avvenuto, in data 28.05.2024 (e, dunque, quando i lavori oggetto dell'appalto in esame erano ancora in corso) in un ristorante nei pressi del cantiere di via Ettore Regnaud Carcas, al quale erano presenti, tra gli altri, il citato OMISSIS e alcuni esponenti politici locali, tra i quali **OMISSIS** consigliere comunale di Caserta eletto il 13.11.2021, OMISSIS.

Ma vi è di più.

Infatti, nella citata nota della Guardia di Finanza del 7 marzo scorso (cfr. all. 14) viene evidenziato che **il OMISSIS OMISSIS ha fruito di** OMISSIS **relativi a lavori di cui al c.d.** "OMISSIS" **per complessivi €** OMISSIS, **somma che risulta interamente ceduta in data 30.12.2023 alla società OMISSIS Srl** (data accettazione dei crediti:14.05.2024).

Quest'ultima società, incaricata dell'esecuzione dei lavori[26] sull'immobile di proprietà della famiglia del predetto OMISSIS sito in Caserta - frazione OMISSIS - via OMISSIS n. OMISSIS (peraltro indirizzo coincidente con il domicilio fiscale e la residenza del OMISSIS), ha poi subappaltato gli stessi lavori proprio alla OMISSIS s.r.l. per un importo di € OMISSIS.

Nella sostanza sembrerebbe che la OMISSIS Srl abbia funto soltanto da mero schermo per occultare i verosimili rapporti intercorrenti tra il OMISSIS e la OMISSIS s.r.l., già esecutrice dei citati lavori pubblici relativi al collegamento viario tra Via A. Volta e Via Carcas e, dunque, i rapporti con OMISSIS.

---

[26] Dagli accertamenti effettuati dalla GdF, i lavori risultano iniziati in data 15.01.2024.

Tale circostanza, come evidenziato nella citata nota della GdF, risulta anche confermata dal fatto che nelle comunicazioni presentate dalla OMISSIS Srl presso la cassa edile della provincia di Caserta non risultano dichiarati presso il cantiere dell'abitazione del OMISSIS altri soggetti economici oltre la ripetuta OMISSIS Srl, ora OMISSIS Srl.

Inoltre, è emerso che la OMISSIS Srl ha comunicato periodicamente alla citata cassa edile i nominativi di complessivi 28 propri dipendenti che hanno materialmente prestato la loro opera all'interno del cantiere presso l'abitazione del OMISSIS, tra i quali figura il pregiudicato OMISSIS, condannato in via definitiva con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 10.04.2007, irrevocabile il 07.04.2009, per il reato di associazione di tipo mafioso art. 416 bis c.p..

In definitiva, nella più volte richiamata nota della Guardia di Finanza, viene evidenziato come i **lavori presso l'immobile adibito ad abitazione e residenza del** OMISSIS **siano stati eseguiti, in tutto o in buona parte, dalla** OMISSIS **Srl, ora** OMISSIS **Srl, ottenuti, come già detto, in sub-appalto dalla** OMISSIS **Srl**.

Si consideri, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 1656 c.c., "*l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato preventivamente autorizzato dal committente*" nelle forme previste dallo stesso codice civile.

Inoltre, nella citata nota, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha anche evidenziato che, nell'atto di notifica preliminare di inizio lavori, previsto dall'art. 99 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008), presentato all'Ispettorato del Lavoro di Caserta dall'architetto OMISSIS con pec in data 22.11.2023, in relazione al cantiere[27] presso l'abitazione del OMISSIS[28], **figura lo stesso** OMISSIS, non solo come committente, **ma anche come responsabile dei lavori**.

[27] documento ottenuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caserta, ente destinatario per legge della citata notifica unitamente all'Asl e al Comune di Caserta.

[28] L'atto riporta le coordinate gps del cantiere, latitudine 41.09003; longitudine 14.33695, le quali - attraverso l'applicazione google maps - sono risultate corrispondenti esattamente all'indirizzo di residenza del OMISSIS.

Al riguardo, si osserva che il responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di verificare, tra l'altro, la regolarità delle documentazione di cantiere e, in particolare, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici. **Ne discende che, nel caso in esame,** OMISSIS, **nella specifica veste di responsabile dei lavori, non può non aver avuto contezza che l'impresa esecutrice degli stessi lavori fosse proprio la** OMISSIS **srl.**

Ciò delineato e soffermandosi nuovamente sui lavori pubblici afferenti al predetto collegamento viario, appare verosimile ritenere che la stazione appaltante non potesse non essere a conoscenza che la OMISSIS srl era, ed è tuttora, riconducibile alla famiglia OMISSIS, legata al clan dei **Casalesi**.

Infatti, sia il OMISSIS sia il consigliere comunale OMISSIS non potevano non essere consapevoli del ruolo rivestito da OMISSIS, stante i rapporti intercorsi con lo stesso, peraltro proprio nel periodo in cui i lavori pubblici afferenti al predetto tratto stradale erano ancora in corso.

Ma il dato più allarmante è costituito certamente dalla condotta omissiva serbata dalla stazione appaltante in ordine alla mancata verifica della insussistenza di cause ostative ai fini antimafia a carico della OMISSIS nonostante l'esecuzione dei lavori fosse ancora in corso: **tale omissione appare inequivocabilmente sintomatica della volontà di eludere il sistema di prevenzione antimafia, in un contesto che vede coinvolti non solo i funzionari dell'ente ma anche la stessa parte politica di vertice**.

Per completezza, oltre al citato OMISSIS, assume rilievo, infine, la posizione di un altro dipendente e, segnatamente, quella di OMISSIS[29] (periodo di lavoro: 13.03.2023 – 13.04.2023), fratello del predetto OMISSIS.

Infatti, la Guardia di Finanza, nella nota sopra citata, ha evidenziato come il collaboratore di giustizia OMISSIS abbia dichiarato che OMISSIS sarebbe **"compare"** del

[29] OMISSIS nato a OMISSIS (CE) il OMISSIS e residente in OMISSIS (CE) alla via OMISSIS n. 6. Madre OMISSIS nata a OMISSIS(CE) il OMISSIS. Coniugato con OMISSIS nata a OMISSIS(CE) il OMISSIS

boss Michele Zagaria"[30]. Peraltro, è stato altresì evidenziato che lo stesso risulta gravato da significativi pregiudizi, in quanto attinto da O.C.C. in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli (NR. OMISSIS Rgnr - OMISSIS Rg Gip - OMISSIS Rmc del 10.09.2020), in relazione all'art. **416 bis C.p.,** nonché denunciato dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta in data 09.07.2015 per i reati di cui agli artt. 378, 380 C.p. e 12 quinquies D.L. 306/92 in quanto: *"Nell'ambito di una più ampia indagine riferita al proc. "MEDEA" in data 09 luglio 2015 venivano deferiti dalla Questura di Caserta con informativa n.* OMISSIS, *alcuni soggetti imprenditori e non considerati intranei al clan Zagaria "*[31].

Orbene, pur non sussistendo alcun automatismo fra la presenza di dipendenti controindicati o pregiudicati, tali connotazioni, valutate nel loro insieme ovvero unitamente alla già delineata posizione di OMISSIS, denotano la sussistenza di concreti indizi in ordine alla - più probabile che non - infiltrazione dell'impresa in questione.

Per completezza di disamina, si evidenzia che questa Prefettura lo scorso 7 marzo ha inviato alla Prefettura di Roma, ove ha sede legale la societàOMISSIS , già OMISSIS, una dettagliata relazione ai fini delle valutazioni dei controlli antimafia di competenza.

**D) *Gara di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.***

In vista della scadenza, prevista per il mese di febbraio 2018, del contratto concernente il servizio di raccolta rifiuti urbani, la giunta comunale, con deliberazione dell'11 luglio 2017, n. OMISSIS, forniva atto di indirizzo al responsabile del settore Ambiente ed Ecologia per la predisposizione degli atti di gara relativi al nuovo appalto.

Pertanto, il dirigente *pro-tempore* del predetto settore Ambiente ed Ecologia, **Ing.** OMISSIS con determina a contrarre del 2 febbraio 2018, n. OMISSIS (all. n. 17),

---

[30] Cfr. pag. 62 OCC DDA Napoli "Medea".

[31] Con ulteriore informativa del 21.9.2015 della stessa PG si afferma che il soggetto "*è indagato nell'ambito del p.p.* **OMISSIS OMISSIS** *GIP, per detto p.p. il Gip del Tribunale di Napoli emetteva in data 21 settembre 2015 un'ordinanza applicativa della misura cautelare in Carcere avente nr.* **OMISSIS** *a carico di* **OMISSIS** *e* **OMISSIS** *, intranei tutti al clan di Zagaria Michele*".

approvava gli atti di gara, definendo il quadro economico, il capitolato speciale ed il disciplinare.

Detta determina è stata, poi, integrata e rettificata da parte dello stesso dirigente con atto del 28 maggio 2018, n. OMISSIS (all. n. 18), modificando e riapprovando il capitolato speciale ed il disciplinare.

**Successivamente, pervenivano alla Stazione appaltante le relative offerte, tra cui quella presentata dall'ATI** OMISSIS **e** OMISSIS **S.r.l., a cui viene aggiudicato l'appalto.**

Tra le società facenti parte della predetta ATI figurava anche la OMISSIS s.r.l., riconducibile, come sarà precisato *infra*, all'imprenditore OMISSIS.

La procedura di gara in questione è stata oggetto di indagini penali condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, coordinate dalla DDA di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R.

Una prima *discovery* si è avuta nell'anno 2018, a seguito dell'esecuzione di un decreto di perquisizione presso l'abitazione del predetto OMISSIS, e, successivamente, nel mese di dicembre 2021, in occasione dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. OMISSIS R.G.N.R. - n. OMISSIS R.G. GIP, del 7.12.2021 (all. n. 19), con l'applicazione della misura della custodia in carcere per l'imprenditore OMISSIS e degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex dirigente OMISSIS e dell'ex funzionario del comune di Caserta OMISSIS (OMISSIS), mentre il OMISSIS OMISSIS è risultato indagato a piede libero, unitamente ad altri soggetti.

I reati contestati, in relazione ai fatti afferenti al bando di gara predisposto dal comune di Caserta, riguardano le fattispecie di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.), con la precisazione che a carico del OMISSIS è stato ascritto anche il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p..

Successivamente, il GUP del Tribunale di Napoli, con decreto in data 21.12.2023 (all. n. 20), **ha disposto il rinvio a giudizio dei predetti soggetti unitamente ad altri imputati.**

In particolare, il **OMISSIS** OMISSIS **risulta imputato per il reato di cui all'art. 353 bis c.p. in concorso**, tra gli altri, con il summenzionato OMISSIS. Attualmente, il procedimento penale di cui trattasi è in fase dibattimentale avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con udienza tenutasi il 15.03.2025.

Al riguardo, la commissione di accesso ha proceduto alla disamina degli atti investigativi, dai quali è stato possibile tratteggiare un quadro che denota uno scenario allarmante, in cui sono gli stessi apparati amministrativi e di indirizzo a precostituire le condizioni di gravi illegalità.

Ed invero, gli episodi evidenziati e le intercettazioni riportate nella relazione di accesso denotano un sistema permeabile ai fini dell'eventuale infiltrazione di soggetti portatori di interessi camorristici, nel cui contesto gli amministratori si rivelano incapaci di porre argine al diffondersi di comportamenti corruttivi.

In particolare, le evidenze investigative dimostrano come il summenzionato OMISSIS – che, come si dirà, **è persona contigua alla criminalità organizzata** - unitamente ad altri soggetti, si sia adoperato per manipolare ben quarantaquattro gare pubbliche relativa all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti bandite da alcuni comuni dell'hinterland napoletano e casertano, tra cui questo capoluogo.

Più nello specifico, il predetto OMISSIS avrebbe posto in essere un complesso e articolato sistema collusivo, c.d. "**sistema** OMISSIS", **per garantirsi l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei rifiuti.** Tale *modus operandi* consolidato si è tradotto in **un'ingerenza concreta nell'attività gestionale degli enti afferente al ciclo dei rifiuti, ciò tramite la predisposizione, da parte dello stesso** OMISSIS, **di bandi di gara illecitamente preconfezionati *ad hoc*,** poi formalizzati dalle stazioni appaltanti. Nello specifico, prima di essere pubblicati ufficialmente, sarebbero stati fatti recapitare nelle

mani di OMISSIS, negli uffici della OMISSIS srl, società da lui amministrata, al fine di poter precostituire il bando per assicurarsi l'aggiudicazione dell'appalto.

Con specifico riferimento al comune di Caserta, la commissione di accesso ha evidenziato che la figura centrale nell'attività illecita svolta da OMISSIS per la turbativa della procedura di gara, sarebbe quella di OMISSIS **(una sorta di "intermediario" che, secondo il collaboratore di giustizia** OMISSIS, **già risultava legato a** OMISSIS negli anni in cui questi rivestiva la carica di OMISSIS, poi **rivelatosi politico di riferimento del clan dei casalesi, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione di tipo mafioso**), il quale ha svolto una **funzione di collegamento** tra OMISSIS ed il **OMISSIS di Caserta** OMISSIS.

Va precisato che OMISSIS è interessato all'aggiudicazione dell'appalto in questione in quanto, come riportato nella citata OCC, lo stesso risulta **gestore di fatto della** OMISSIS **s.r.l.** (di cui erano soci OMISSIS e OMISSIS, rispettivamente collaboratore e coniuge di OMISSIS), **società riunita in associazione temporanea d'imprese (ATI) con la** OMISSIS **s.r.l., per la partecipazione alla gara di appalto bandita dal Comune di Caserta.**

Ciò posto, si rileva che il collegio ispettivo ha evidenziato tutti **i vari contatti** che dal febbraio al giugno 2018 sono stati registrati **tra** OMISSIS, OMISSIS **e** OMISSIS, alcuni dei quali presso la stessa abitazione del OMISSIS ovvero presso il suo studio, incontri che, riscontrati anche dal contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate dagli investigatori, sono **avvenuti sia in una fase assolutamente antecedente alla pubblicazione del bando sia in concomitanza dello sviluppo della procedura amministrativa; ciò denota inequivocabilmente una preventiva illecita attività posta in essere da** OMISSIS **e dal suo *entourage*, finalizzata alla predisposizione di un bando di gara "cucito" sulle capacità tecniche della RTI costituita per la partecipazione alla procedura pubblica indetta dal comune di Caserta.**

Il contenuto dei colloqui intercettati, unitamente ai **costanti e numerosi incontri**, riportati anche nell'informativa del Comando Carabinieri per la tutela ambientale n.

OMISSIS del 24.06.2019 (all. n. 21), effettuati in momenti topici della procedura con i soggetti della stazione appaltante (**alcuni mediati da** OMISSIS **ed altri direttamente con il** OMISSIS [32]), è stato ulteriormente riscontrato attraverso le perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati che hanno consentito di acquisire le prove documentali di tali attività illecite.

Inoltre, la ricostruzione dei fatti ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da OMISSIS (impiegata della società OMISSIS srl, riconducibile al OMISSIS) il 10.11.2020, la quale ha infatti ammesso che i documenti rinvenuti sul suo computer erano bandi apparentemente emessi dalle stazioni appaltanti e che lei stessa redigeva su ordine di OMISSIS, il quale, poi, provvedeva a consegnarli alle medesime stazioni appaltanti.

La OMISSIS ha, peraltro, dichiarato che uno specifico *file* proveniva dal comune di Caserta e che le era stato consegnato da OMISSIS, che le aveva anche dettato le modifiche da apportare al documento.

La commissione di accesso ha, poi, ribadito come le condotte di turbativa siano state possibili proprio grazie alla intermediazione di OMISSIS, **il quale ha rappresentato il momento di collegamento tra** OMISSIS **ed il OMISSIS** OMISSIS, nonché tra OMISSIS ed i componenti della commissione giudicatrice e, in particolar modo,OMISSIS.

Analoghe considerazioni sono state formulate con riferimento alla condotta tenuta dall'ex dirigente comunale **Ing.** OMISSIS che è stato **il formale autore dei documenti di gara così come alterati dall'imprenditore** OMISSIS e dal suo *entourage*. Egli, infatti, ha formalmente redatto (quantomeno tramite i suoi più diretti dipendenti) ed approvato il bando ed il capitolato nelle versioni preliminari e definitive, come emerge con chiarezza dagli atti ufficiali della procedura e, in particolare, dalle determine del 2 febbraio 2018, n. OMISSIS e del 28 maggio 2018, n. OMISSIS.

---

[32] Cfr. citata OCC, in particolare a pag. 6, nell'ambito del capo d'imputazione provvisoria a carico di OMISSIS: "*attraverso ripetuti incontri riservati e contatti telefonici con il* OMISSIS ***ed anche con il*** OMISSIS", nonché alle pagine nn. 23, 24, 25, 28 e 31. Particolarmente significativa appare la circostanza riportata dal Gip (cfr. nota a piè di pagina n.9 di pag. 32): "*Deve, peraltro evidenziarsi che* OMISSIS, *con memoria depositata durante le indagini e confermata durante l'interrogatorio del 15.10.2020, ha dichiarato di conoscere* OMISSIS *da oltre 20 anni e di aver avuto con lui un rapporto di amicizia oltre che professionale. Ha sostanzialmente negato che* OMISSIS *gli avesse rappresentato vicende relative a* OMISSIS *(che egli comunque conosce per motivi professionali), tuttavia, a fronte delle contestazioni effettuate dal P.M. e relative ai numerosi incontri svoltisi ed al contenuto delle intercettazioni acquisite, non ha saputo offrire alcuna plausibile spiegazione alternativa al contenuto dei colloqui intercettati*".

Emblematica al riguardo è la circostanza, decritta nel capo di imputazione *B)* della suddetta OCC, concernente l'inserimento nel capitolato speciale d'appalto di alcuni requisiti preordinati a favorire l'aggiudicazione al OMISSIS, tra i quali quello afferente agli automezzi in dotazione. Nello specifico, viene richiesto il possesso di automezzi con motorizzazione non inferiore ad "Euro 5", in quanto l'impresa riconducibile allo stesso OMISSIS non era in possesso di veicoli più evoluti di tipo "Euro 6", categoria quest'ultima presente sul mercato da oltre dieci anni a quella data.

In altri termini, come precisato in OCC, "*...A titolo meramente esemplificativo un elemento di evidente anomalia recepito negli atti di gara è dato proprio dall'attribuzione di ben 8 punti nel caso di utilizzo di mezzi euro 5. Tuttavia, già dal 2016 erano operativi i mezzi euro 6, di tal che questo elemento premiante in relazione al maggior numero di mezzi euro 5 impegnati, è da mettere in relazione con la circostanza che il parco mezzi del RTI* OMISSIS *S.r.l./* OMISSIS *S.r.l. era costituito unicamente da mezzi classificati Euro 5. E' certamente significativo, infatti, che si sia richiesto un requisito per gli automezzi dell'appaltatore, risalente a ben dieci anni prima e coincidente con le caratteristiche dei mezzi delle società riferibili a* OMISSIS".

Nel contesto così delineato, va aggiunto che il Giudice per le indagini preliminari, in sede di OCC, ha trattegiato la figura di OMISSIS nei seguenti termini:

"*Ad onta della sua incensuratezza, la personalità di* OMISSIS *appare assolutamente allarmante.*

***L'inizio della sua fortuna imprenditoriale è stato delineato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia*** **OMISSIS, OMISSIS *e* OMISSIS *che, sostanzialmente, lo hanno definito un imprenditore legato a* OMISSIS, OMISSIS *ed in ultima analisi al clan dei Casalesi*.**

OMISSIS, *nell'interrogatorio reso in data 26.11.2018* ***colloca*** OMISSIS ***nel contesto camorristico di riferimento di*** OMISSIS ***e*** OMISSIS *ma soprattutto aggiunge di aver saputo dallo stesso* OMISSIS, *in occasione di un incontro casuale nel 2015, che egli aveva intenzione (come effettivamente avvenuto) di inserirsi nel territorio casertano, con società a lui riconducibili, nel settore della raccolta dei rifiuti, storicamente gestito dal clan dei*

*casalesi. Per tale* ***motivo si stava prodigando per ottenere, tramite*** OMISSIS***, il nulla osta del clan di Schiavone.***

*Particolarmente significativa è la circostanza, riferita da* OMISSIS, *che* OMISSIS *gli aveva confidato di essere in grado di turbare le procedure amministrative per l'aggiudicazione degli appalti mediante collusioni con pubblici funzionari delle stazioni appaltanti.*

*Di tenore pressoché analogo le dichiarazioni rese da* OMISSIS ***durante l'interrogatorio reso in data 20.01.2018 che individua*** OMISSIS ***come un imprenditore diretta espressione di*** OMISSIS ***e*** OMISSIS ***e che, sfruttando le conoscenze politiche di*** OMISSIS ***e*** OMISSIS ***riusciva ad imporsi nelle gare pubbliche indette da numerosi Comuni della provincia di Caserta e di Napoli.***

***Anche*** OMISSIS***, durante l'interrogatorio reso in data 25.09.2018 pur affermando di non conoscere personalmente*** OMISSIS***, ha dichiarato che era uomo di fiducia di*** OMISSIS***.***

***Le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia delineano la allarmante personalità di*** OMISSIS***, legato ad ambienti criminali organizzati, attraverso i quali è riuscito ad imporsi nel campo dei rifiuti.***

*Inoltre i collaboratori riconducono la fortuna imprenditoriale di* OMISSIS *proprio a tali legami così avvalorando quanto già evidenziato, ossia che i delitti contestati si inseriscono in un contesto di una politica imprenditoriale perseguita caparbiamente ed ostinatamente dall'indagato."*

Altrettanto significative le considerazioni in ordine a OMISSIS:

*"Quanto a* OMISSIS, *è pacificamente emersa la sua fondamentale ed ineludibile funzione di intermediazione fra* OMISSIS *e la pubblica amministrazione di Caserta, ruolo che gestisce anche con la ulteriore autorevolezza assunta con la vice presidenza del Consorzio* OMISSIS (OMISSIS).

*Egli, infatti, ha evidentemente utilizzato i suoi pregressi rapporti maturati nell'ambito dell'attività politica svolta per favorire l'imprenditore* OMISSIS. ***Ed è una personalità vicina ad ambienti criminali organizzati, per quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia*** OMISSIS***."***

Per completezza, si precisa che OMISSIS, sebbene in sede di udienza preliminare, con sentenza del 21.12.2023 (all. n. 22), sia stato prosciolto dall'accusa di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., lo stesso è stato comunque rinviato a giudizio con il già citato decreto del G.I.P. del Tribunale di Napoli in pari data per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353 bis c.p., in concorso, tra gli altri, con il OMISSIS OMISSIS e l'ing. OMISSIS (cfr. all. 20).

Infine, si riportano le valutazioni espresse dal GIP sul ruolo rivestito dall'ex dirigente OMISSIS e dal funzionario OMISSIS:

*"Quanto a* OMISSIS, *la gravità delle condotte contestate, anche particolarmente complesse nella loro concreta articolazione per la alterazione della nomina dei componenti della commissione e che, pertanto, appaiono sintomatiche di una forte motivazione nell'asservire la funzione pubblica ad interessi privati, rendono concreto ed attuale il pericolo di recidiva.*

*Come visto, lo* OMISSIS *ha partecipato attivamente non solo nella fase di "contrattazione" del contenuto del bando, ma anche alla successiva fase di alterazione del meccanismo di nomina dei componenti della commissione, ponendo in essere condotte reiterate e particolarmente espressive della sua incoercibile determinazione a delinquere.*

*In questo senso, anche la sua consapevolezza del coinvolgimento di altri pubblici funzionari come* OMISSIS, *con cui ha sinergicamente operato, è circostanza emblematica della non occasionalità della condotta contestata. In altri termini, se si fosse trattato di un delitto isolato, è difficile ritenere che si sarebbe compiutamente realizzato con la sinergica partecipazione anche di altri pubblici funzionari, manifestazione di una intesa delinquenziale (anche fiduciaria) che sottende profili di organizzazione non comuni, come dimostrato anche dal complesso meccanismo adoperato per alterare la lista dei nominativi dei componenti della commissione. A ciò si aggiunga che* OMISSIS *annovera anche una precedente condanna (per fatti nemmeno assai risalenti) per il reato ex art. 317 c.p., a riprova che su una personalità così*

*determinata in scelte delinquenziali, nessun effetto deterrente hanno sortito le pregresse esperienze giudiziarie.*

OMISSIS***, dirigente "storico" del Comune di Caserta è evidentemente capace di ottenere incarichi rilevanti anche da pensionato... "*** ( come si dirà *infra*)..."

"*...Valutazioni sostanzialmente analoghe possono effettuarsi anche con riferimento alla posizione di* OMISSIS *che, come visto, ha posto in essere condotte altamente lesive della funzione pubblica rivestita. Ad ulteriormente connotare in termini spiccatamente negativi la personalità del prevenuto, basti ricordare che questi, già componente della commissione di gara, incontrava* OMISSIS *il 08.11.2018 a Rimini, evidentemente ritenuto luogo sicuro per un incontro riservato e comunque monitorato dalla p.g. Ebbene, dopo pochi giorni dall'indicato incontro, la p.g, in seguito a perquisizione, ritrovava in casa del pubblico funzionario la somma in contanti di euro 6400,00 in banconote da euro 50,00, parte delle quali custodite in un involucro di carta stagnola riposto all'interno di una borsa nella camera da letto, e altra parte della somma nascosta in scatole per l'attrezzatura della pesca e custodite in garage.*

*La concatenazione di tali eventi esprime emblematicamente la caratura criminale dell'indagato e la sua incoercibile propensione allo sviamento della pubblica funzione, potendo egli reiterare le condotte criminose anche in virtù dei persistenti contatti con soggetti operanti nelle P.A.".*

Peraltro, dalla lettura della sopra citata informativa (cfr. pag. 491 e ss.), emerge che OMISSIS **abbia, in qualche modo, influenzato anche la scelta dei componenti della commissione di gara o quantomeno sia stato messo a conoscenza della procedura di nomina.** Infatti, sul computer del OMISSIS, tra i tanti, è stato rinvenuto anche il medesimo *file* utilizzato dal comune per individuare i componenti del seggio di gara.

Si consideri, al riguardo, che OMISSIS, **unitamente a** OMISSIS(come già detto deceduto nel mese di agosto 2024), è stato rinviato a giudizio anche per il reato di falsità materiale ex art. 416, comma 2, c.p. in concorso, proprio **per aver falsificato il verbale di nomina dei componenti della commissione di gara, attestando falsamente di**

**aver proceduto ad un'estrazione casuale dei relativi nominativi.** Tale condotta, in particolare, sarebbe stata preordinata per turbare il procedimento di gara e, dunque, per assicurare l'aggiudicazione in favore del OMISSIS.

Va anche rilevato che, nella medesima informativa (cfr. pag. 1860 e ss.), tra i soggetti inizialmente indagati figuravano anche i summenzionati OMISSIS e OMISSIS, per aver partecipato alle operazioni dell'estrazione dei componenti della commissione di gara, sottoscrivendo i relativi atti falsificati affinché venissero estratti determinati nominativi già preventivamente individuati. É pur vero che questi ultimi soggetti sono rimasti, poi, estranei al procedimento penale di cui trattasi, ma è altrettanto vero che rimane il fatto storico che gli stessi hanno sottoscritto il verbale di nomina della commissione di gara unitamente a OMISSIS e OMISSIS (all. n. 23).

Si consideri, inoltre, che, sotto il profilo amministrativo-gestionale, va rilevato che la giunta comunale, con delibera n. OMISSIS del 6 ottobre 2022 (all. n. 24), ha conferito all'ex funzionario in quiescenza, OMISSIS, l'incarico, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, D.L. 95/2012 e s.m.i., di "...*collaborazione a supporto dello svolgimento di attività di natura tecnica e amministrativa di pertinenza dei servizi tecnici del settore 3*", nonostante lo stesso fosse stato coinvolto nel procedimento penale in argomento.

Ed invero, sebbene i reati contestati dall'A.G. non riguardino fattispecie connotate da diretti riferimenti con la criminalità organizzata, va rilevato che quello posto in essere dal OMISSIS costituisce un vero e proprio sistema illegale alimentato da politici, funzionari comunali e imprenditori, diretto al costante asservimento della *"cosa pubblica"* e delle cariche istituzionali ad interessi personali, nell'ambito di un inquietante contesto di contiguità con uomini di camorra.

Si consideri al riguardo che **lo stesso OMISSIS** OMISSIS **ha avuto contatti, sia mediati dal** OMISSIS **che diretti, con** OMISSIS, **il quale ultimo risulta,** sia in base alla descrizione compiuta dal GIP in sede di OCC e sia da quanto evidenziato nel provvedimento di interdittiva emesso dalla Prefettura di Napoli n. OMISSIS del 25.01.2022 nei confronti della "OMISSIS Srl" (all. 25), di cui OMISSIS è socio unico, **soggetto legato ad ambienti della criminalità organizzata.**

Infatti, nella predetta interdittiva antimafia viene evidenziato "... *come le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, delineano la allarmante personalità di* OMISSIS, *legato ad ambienti criminali organizzati, attraverso i quali è riuscito ad imporsi nel campo dei rifiuti. Inoltre i collaboratori riconducono la fortuna imprenditoriale di* OMISSIS *proprio a tali legami così avvalorando quanto già evidenziato, ossia che i delitti contestati si inseriscono in un contesto di una politica imprenditoriale perseguita caparbiamente ed ostinatamente dall'indagato*"...

... "***emergono qualificanti elementi indiziari che rivelano come*** OMISSIS, ***proprietario della stessa società abbia assunto nel tempo una spiccata e spregiudicata inclinazione imprenditoriale verso ambienti malavitosi, intrecciando ambigui rapporti con esponenti della criminalità organizzata e pubblici ufficiali corrotti...***".

Per completezza, si rileva che, attualmente, la società OMISSIS srl è sottoposta ad amministrazione giudiziaria.

Nella stessa prospettiva, si evidenzia che la predetta OMISSIS S.r.l. ( OMISSIS Sr.l.) con sede legale in Scafati (SA) via OMISSIS e unità operativa in Gricignano di Aversa (CE), è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria in applicazione della citata OCC del Tribunale di Napoli.

**Appare, dunque, evidente come il contesto emergente dai suddescritti elementi sottenda la prossimità del OMISSIS e dei citati funzionari comunali con ambienti contigui alla criminalità organizzata, in un rapporto che è stato assicurato soprattutto grazie al ruolo di soggetti che, indirettamente, hanno strumentalizzato l'attività di gestione dell'ente al solo fine di favorire gli interessi dei sodalizi criminali, in una rete di connivenze che ha finito per condizionare l'azione politico-amministrativa dell'ente.**

**Per completezza di informazione, si rappresenta che la gara in questione (*recte:* la determina a contrarre e i documenti di gara correlati) è stata revocata, in autotutela, con determina n.** OMISSIS **del 14.06.2022** (all. n. 26), **intervenuta solo**

**successivamente alla celebrazione dell'udienza preliminare relativa al procedimento penale che ha interessato proprio quella procedura di gara.**

***E) La gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali***

L'attività svolta dalla commissione di accesso, incentratasi sulle risultanze degli atti investigativi nonché sulla disamina degli atti di gestione posti in essere dall'ente, ha fatto emergere **la presenza nel settore socio-assistenziale di personaggi e operatori economici contigui alla criminalità organizzata,** ritenuti diretta espressione del *clan dei Casalesi.*

In particolare, il collegio ispettivo ha evidenziato l'esistenza di un sistema che si connota per il disinvolto ricorso alle procedure di affidamento diretto e soprattutto allo strumento della proroga, invocando l'asserita urgenza di garantire la continuità nella erogazione dei servizi socio-assistenziali.

Ed invero, come ormai acclarato nell'ambito di diverse inchieste giudiziarie, i sodalizi della criminalità organizzata hanno investito, nell'ultimo ventennio, e quindi sin dall'emanazione della legge quadro n. 328/2000, anche nel settore socio-assistenziale. In tale contesto, è stato ampiamente delineato il ruolo dei clan nella gestione del sistema del cd."terzo settore", che ne involge la dimensione economica, imprenditoriale e politica.

Ebbene, **anche per il comune di Caserta, tale settore non si è rivelato immune da dette logiche,** così come emerso dall'indagine coordinata dalla DDA di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS - n OMISSIS R.G.N.R. mod. 21 che vede coinvolti, tra gli altri, OMISSIS e OMISSIS, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della società cooperativa OMISSIS e di ex assessore del comune capofila[33], le quali avrebbero posto in essere una serie di condotte illecite, poi qualificate dalla stessa DDA di Napoli, in sede di decreto di perquisizione personale del 9.12.2021 (all. n. 27), come integranti i reati di concussione (317 c.p.) e di turbata libertà degli incanti (353 c.p.), **con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa** di cui all'art. 416 bis 1, comma 1, c.p.. Nondimeno, anche il OMISSIS OMISSIS, sebbene non indagato nel

[33] OMISSIS è stata nominata assessore con decreto del OMISSIS OMISSIS n. OMISSIS dell'8.6.2018 ed è cessata da tale carica in data 25/10/2021 per fine consiliatura.

medesimo procedimento penale, sarebbe stato coinvolto, in via quantunque mediata, nella vicenda in esame, come emerge dalle informative della Questura di Caserta di cui alla nota n. OMISSIS del 19.09.2024 nonché nota n. OMISSIS dell'8.9.2022 (all. n. 28 – n. 28 bis).

I fatti sottesi ai reati contestati riguardano, nello specifico, la determinazione n. OMISSIS dell'8.11.2019 (all. n. 29), avente ad oggetto: "*Ambito C1 – supporto nella redazione del piano di zona attività relative alla rendicontazione del complesso dei progetti in corso e supporto amministrativo dell'elaborazione e stesura di bandi e avvisi di gara*", concernente, tra l'altro, l'impiego di **4 figure professionali** per la durata di 12 settimane da reclutare attraverso un operatore economico del settore individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'allora vigente art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. 50/2016, nella OMISSIS **di** OMISSIS.

A margine, si evidenzia che la citata determina è stata sottoscritta dal OMISSIS, quale responsabile del procedimento.

Ebbene, secondo la ricostruzione accusatoria, l'atto in questione sarebbe stato il frutto di una **trattativa illecita** tra **la citata** OMISSIS e OMISSIS, attraverso una serie di incontri e telefonate, informali non inquadrabili tra le ordinarie interlocuzioni tra amministratore pubblico e soggetto privato interessato al servizio.

In effetti, i successivi sviluppi investigativi hanno fatto emergere che il *pactum sceleris* raggiunto tra le predette concerneva l'assunzione di due professionisti, OMISSIS e OMISSIS, **su segnalazione del OMISSIS** OMISSIS, a fronte della predisposizione e futura attuazione del nuovo piano di zona. Tale documento, come confermato dalle intercettazioni effettuate, evidentemente avrebbe dovuto garantire un notevole vantaggio economico in termini di ulteriori aggiudicazioni di appalti da parte della società cooperativa OMISSIS e di altre società riconducibili alla medesima OMISSIS.

Infatti, i colloqui telefonici registrati sull'utenza in uso a OMISSIS fanno emergere che, nelle fasi di realizzazione del "piano di zona", la OMISSIS ha, più volte, compulsato

OMISSIS affinché quest'ultima assumesse - tra le figure professionali previste in determina – i summenzionati OMISSIS e OMISSIS.

In particolare, è stato riscontrato che **la stipula di un contratto di lavoro con gli stessi risultava concordata a monte** (*"...se non ci fai uno straccio di contratto a questi cristiani, anche di poche ore..."* ed ancora *"...questa cosa, l'ho detta dall'inizio che si doveva fare..."*) **quale condizione imprescindibile per l'assegnazione della gestione di ulteriori servizi ad opera del comune di Caserta in favore della cooperativa** OMISSIS.

Nondimeno, ulteriori conversazioni danno contezza che tali condizioni sarebbero state dettate o, quantomeno, **concordate con il OMISSIS** OMISSIS:

| | |
|---|---|
| OMISSIS: | *"...quello... quello lo so come fa* OMISSIS*... allora... un paio di volte mi ha fatto le cazziate... però mi ha fatto proprio sa... che teneva pure ragione!";* |
| OMISSIS: | *"... e tu vacci a parlare con il contratto..."* |
| OMISSIS: | *"e per questo ti sto a dire... facci tutto e poi dici... quando mi pagheranno vi darò... capisci... capisci...è anche un fatto per sollecitare il tutto!".* |

Al riguardo, la commissione di accesso ha evidenziato che, da un riscontro dei dati afferenti alle utenze dei due soggetti assunti effettuato dagli organi inquirenti, **è emerso che** OMISSIS **e** OMISSIS **non hanno mai avuto alcun contatto telefonico con la** OMISSIS, ma di **averne intrattenuti, nel periodo d'interesse, direttamente con il OMISSIS** OMISSIS.

In particolare, con riferimento all'utenza intestata a OMISSIS, si è registrata **una chiamata in entrata dall'utenza residenziale intestata al** OMISSIS e **una in uscita dal cellulare intestato al ripetuto OMISSIS**; in relazione all'utenza di OMISSIS si registrano, invece, **otto chiamate in entrata dall'utenza mobile intestata a** OMISSIS **e trentadue chiamate verso la medesima**.

La contropartita per OMISSIS e soprattutto per il suo socio in affari ed ex marito, OMISSIS (quest'ultimo diretta espressione del clan dei casalesi, come sarà precisato *infra*) emerge dalla conversazione ambientale intercorsa tra i due, captata negli uffici della OMISSIS[34], in Aversa, il giorno 22.11.2019, ove viene ribadita l'intenzione di voler sollecitare l'approvazione del piano di zona al comune di Caserta, in quanto ciò avrebbe permesso, con la successiva aggiudicazione dei servizi, di **conseguire ingenti guadagni per tutti** (*..."io una volta che lo prendo fuori dal Comune, dico...non voglio entrare nelle cose tue, però* ***dobbiamo approvare il piano di zona perché poi ci sta da mangiare per tutti quanti****"*).

A fronte di quanto emerso, la commissione di accesso, richiamando la sopra citata nota della Questura di Caserta – Squadra Mobile prot. N. OMISSIS del 19 settembre 2024, evidenzia come "... ***la vicenda relativa all'illecito affidamento del piano di zona alla società*** OMISSIS ***di*** OMISSIS ***in ambito C1 – Comune di Caserta capofila, sia fortemente sintomatico di una infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione degli appalti per i servizi socio-assistenziali nell'Amministrazione comunale del capoluogo di provincia***".

Tale ingerenza è stata avvalorata dalla presenza del predetto OMISSIS, ex marito di OMISSIS, quale vero e proprio *deus ex machina* della gestione del mondo delle cooperative nella provincia di Caserta, nel quale rientra, senza dubbio alcuno, la società OMISSIS; il predetto, come comprovato dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dalle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, rappresenta, infatti, l'interfaccia del clan dei casalesi sul cd. terzo settore, con il ruolo **di intermediazione e raccordo per le attività di corruzione e di infiltrazione nella Pubblica Amministrazione.**

[34] Peraltro, in un altro colloquio intercettato, il OMISSIS aveva già invitato la ex moglie a prestare attenzione alle modalità di tenuta dei rapporti con il OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, sul quale ultimo, a dire di "OMISSIS", pendeva un procedimento giudiziario.

In particolare, OMISSIS risulta aver avuto contatti e rapporti con numerosi esponenti di spicco del clan dei casalesi, alcuni dei quali divenuti collaboratori di giustizia: OMISSIS, detto "o ninno", OMISSIS, figlio del noto *Sandokan,* OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (tali circostanze sono specificamente richiamate nel citato decreto di perquisizione e sequestro n. OMISSIS RGNR mod. 21 – cfr. all. 27).

Peraltro, OMISSIS è stato indicato quale socio della "famiglia SCHIAVONE" nella gestione delle cooperative sociali di cui disponeva, **nonché figura di riferimento anche per altre fazioni del clan per assunzioni di lavoratori segnalati proprio da appartenenti al *clan dei Casalesi* in prossimità di competizioni elettorali.**

A seguito della *discovery* relativa alle indagini penali in argomento, **la** OMISSIS **cooperativa sociale**, in data 18.05.2023, è stata attinta da provvedimento di **informazione interdittiva antimafia** emesso dalla Prefettura di Salerno (all. 29 bis). In data 13.07.2023, veniva ammessa al controllo giudiziario per la durata di un anno, con decreto n. OMISSIS, dal Tribunale di Salerno - Sezione Misure di Prevenzione.

Tale ultimo provvedimento è stato poi revocato dalla stessa A.G. nel luglio 2024, con riespansione dell'interdittiva antimafia anzidetta, in quanto la OMISSIS ha continuato a gestire, di fatto, l'attività imprenditoriale anche attraverso i "*...rapporti negoziali verso terzi...*", così da eludere il presidio di legalità rappresentato dal controllo giudiziario.

In tale contesto, gli accertamenti svolti dalla commissione di indagine hanno rilevato un numero significativo di operatori economici, operanti nel settore dei servizi sociali e socio-assistenziali, **ritenuti espressione del clan dei casalesi, alcuni dei quali hanno continuato nel tempo ad intrattenere rapporti economici con il comune di Caserta anche negli anni successivi all'esecuzione delle perquisizioni disposte con il più volte citato decreto del 09.12.2021.**

Tali soggetti economici, come emerso dalle indagini, sono risultati avvalersi del medesimo depositario delle scritture contabili, individuato nella società OMISSIS Società Cooperativa r.l. legalmente rappresentata da OMISSIS, anche ella indagata per i delitti p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p., 648 bis c.p. e 416 bis1, comma 1, c.p., come contestati nel decreto di perquisizione sopra menzionato, ove si evidenzia, tra l'altro, che «*... nel corso delle indagini si accertava che* OMISSIS, *detta* "OMISSIS", *commercialista,* ***era la vera mente delle cooperative facenti capo alla sua famiglia storicamente legata al clan dei casalesi....*** ».

La stessa, infatti, risulta essere figlia di OMISSIS nonché sorella di OMISSIS, entrambi esponenti di rilievo del *clan dei casalesi.*

Ciò posto, si rileva che gli operatori economici che hanno avuto rapporti con il comune capoluogo sono i seguenti:

- ► OMISSIS, legalmente rappresentata da OMISSIS.

Con determina n. OMISSIS del 06.10.2020 (all. n. 30), è stata indetta la procedura di evidenza pubblica ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento del servizio di assistenza scolastica socio-educativa agli alunni con disabilità frequentanti scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Con successiva determina n. OMISSIS del 13.9.2021 (all. n. 31), a firma dell' OMISSIS, nella veste di dirigente del servizio politiche sociali, detto servizio, ripartito in tre lotti, viene aggiudicato, tra gli altri, alla cooperativa OMISSIS (lotto 3), per l'importo di euro 155.047,83.

Tale società risulta avere avuto come depositario delle scritture contabili la nominata OMISSIS, attraverso la società di consulenza fiscale OMISSIS *Società Cooperativa* (dal 11/10/2012 al 11/03/2022), raggiunta da interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura in data 20 giugno 2022, n. OMISSIS.

La OMISSIS è stata coinvolta nell'ambito delle indagini sul "terzo settore", in quanto **ritenuta legata alla ripetuta Società Cooperativa** OMISSIS di OMISSIS, atteso che all'epoca "... OMISSIS *è Presidente della* OMISSIS *ma coordinatore di* OMISSIS".
È emerso, infatti, che la società in esame, sebbene rappresentata da OMISSIS, **era di fatto riconducibile all'indagata** OMISSIS.

Dalla consultazione della Banca dati BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), è emerso che l'ultima comunicazione/informazione antimafia richiesta dal comune di Caserta a carico della citata OMISSIS **risale al 28.4.2021** e reca quale descrizione dell'appalto: "*affidamento del servizio di assistenza scolastica socio educativa agli alunni con disabilità frequentanti scuole dell'infanzia primarie e secondarie – lotto 3 ; valore appalto € 150.678,16*".

Negli anni successivi al citato appalto, la nominata OMISSIS ha intrattenuto ulteriori rapporti economici con il comune di Caserta.

Nello specifico, scaduto il precedente appalto per l'anno scolastico 2021/22, l'ente ha proceduto, con determina n. OMISSIS del 20.10.2022 (all. n. 32) ad "... *un affidamento temporaneo*" del servizio in questione in relazione alle scuole secondarie di II° grado fino al 31/12/2022, ***"... nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento definitivo del servizio...."***, invocando l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021.

Successivamente, con determina n. OMISSIS del 15.12.2022, l'affidamento dello stesso servizio viene prorogato fino al 28.02.2023, ***"...nelle more della definizione delle procedure di gara..."*** ( all. n. 33).

Infine, con determina n. OMISSIS del 03.02.2023, l'affidamento del servizio *de quo* viene prorogato fino al 10.06.2023, ***"...nelle more della definizione delle procedure di gara..."*** ( all. n. 34).

La commissione, in proposito, ha evidenziato che anche tale società è stata ritenuta dalla polizia giudiziaria **legata alla ripetuta Società Cooperativa** OMISSIS **e, più nello specifico, viene di fatto** ricondotta a OMISSIS.

Inoltre, **risulta avere avuto come depositario delle scritture contabili la nominata** OMISSIS (dal 20/04/2012 al 11/03/2022) **attraverso la già citata società di consulenza fiscale della** OMISSIS.

La società OMISSIS, in data 22.12.2023, è stata assoggettata alla misura amministrativa di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94 bis del D.Lgs. 159/2011 e, a far data dal 03/07/2024, questa Prefettura ha rilasciato l'informazione antimafia liberatoria.

Ciò posto, si rileva che, dalla consultazione della Banca dati BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), è emerso come l'ultima comunicazione antimafia richiesta dal comune di Caserta a carico della citata OMISSIS risalga al 28.4.2021 e reca quale descrizione dell'appalto: *"procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale; valore appalto € 275.604"*.

****

In definitiva, sembrerebbe che, all'indomani della *discovery* avvenuta nel dicembre 2021 in relazione all'indagine della DDA di Napoli sul cd. "terzo settore", il comune di Caserta, quale ente capofila dell'Ambito territoriale C1, abbia effettuato più micro-affidamenti in prosecuzione dell'appalto già aggiudicato, tra le altre, alla società cooperativa OMISSIS almeno fino al 2024.

**In altri termini, per circa due anni, il dirigente del servizio politiche sociali ha disposto la proroga del servizio sempre in favore degli stessi operatori economici.**

Va precisato, al riguardo, che l'incarico di dirigente del predetto servizio è stato attribuito al più volte citato OMISSIS, dal 15.10.2019 al 13.06.2024, con decreti

sindacali n. OMISSIS del 15.10.2019, n. OMISSIS del 02.12.2020 e n. OMISSIS del 20.07.2023 e, successivamente, dal 08.07.2024 al 27.10.2024 con decreti sindacali n. OMISSIS del 08.07.2024 e 08.10.2024 (cfr. all. 40 bis).

***F) Lavori concernenti la realizzazione del "Parcheggio San Carlo".***

**La vicenda** in esame, **sebbene riguardi fatti che si collocano in un contesto temporale antecedente all'amministrazione targata** "OMISSIS", **è tuttavia emblematica dell'evoluzione dell'esistenza di forme di condizionamento che, anche nel corso degli anni successivi, hanno connotato la gestione politico-amministrativa dell'ente**, posto che alcune figure di rilievo e, per tutte, quella del dirigente OMISSIS, hanno continuato ad operare in un contesto di malaffare che si è protratto sino ai tempi più recenti, come ben evidenziato negli atti giudiziari.

Ciò posto, si osserva che l'inchiesta giudiziaria, sottesa alla vicenda in esame, ha fatto emergere dei verosimili contesti di infiltrazioni del clan dei *casalesi-fazione Zagaria* nell'ambito dei lavori di realizzazione del "Parcheggio San Carlo", rese possibili attraverso il concorso di professionisti e funzionari del comune di Caserta, preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie-urbanistiche.

In particolare, l'indagine penale in questione è stata avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nell'anno 2017 nell'ambito del procedimento penale n. OMISSIS R.G.N.R.

Volendo ripercorre brevemente le fasi che hanno contraddistinto il procedimento penale *de quo*, si rileva che la DDA di Napoli ha richiesto il rinvio a giudizio degli imputati in data 12.10.2020 e, successivamente, il GIP dello stesso Tribunale di Napoli ne ha disposto, per l'appunto, il rinvio con decreto in data 2.1.2022 (all. n. 41-42).

Tra gli imputati figurano, tra gli altri, il boss OMISSIS e il dirigente del comune capoluogo OMISSIS.

Attualmente, il processo oggetto di tale inchiesta (n. OMISSIS RGNR) è in fase dibattimentale e il citato OMISSIS risulta imputato per concorso nel delitto di corruzione ex art. 319 c.p., aggravato dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis 1, comma 1, c.p.,

Analoghe procedure – proroghe contrattuali - risultano essere state poste in essere con riferimento alla scuola secondaria di I° grado, come emerge dalle determine n. OMISSIS del 15.12.2022 (periodo gennaio-febbraio 2023) e n. OMISSIS del 3.2.2023 (periodo fino al 31.05.2023) – (all. 35-36)

Al riguardo, si rileva che dalla consultazione dell'albo pretorio online – sezione archivio, sembrerebbe che l'indizione di una nuova gara sia avvenuta soltanto con determina n. OMISSIS del 13.03.2024 (all. n. 37), peraltro annullata, in autotutela, con successiva determinazione n. OMISSIS del 24.04.2024 (all. n. 38).

Pertanto, sulla base degli atti pubblicati dall'ente e da verifiche effettuate dalla locale Questura presso l'ANAC (all. 38 bis), alla data di adozione delle suddette determine di proroga, non sembra essere stata indetta alcuna procedura di gara, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di legittimità delle stesse.

► Analoghe riflessioni vanno effettuate riguardo al OMISSIS, con sede legale in OMISSIS, costituita il 20/04/2012. (legale rappresentante OMISSIS, nata ad OMISSIS).

Infatti, con determina n. OMISSIS del 20.10.2020 (all. n. 39), viene indetta la procedura negoziata ai sensi dell'allora vigente art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido comunale dal 02.11.2020 al 30.06.2021per l'importo di euro 336.237,71 (IVA inclusa).

Con successiva determina n. OMISSIS del 12.08.2021 (all. n. 40), l'ente procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in favore dell'ATI il OMISSIS (capofila) – OMISSIS – OMISSIS.

Con identiche modalità, il servizio è stato poi assegnato, sempre in regime di proroga, fino agli inizi del 2024, come risulta dagli elenchi delle determine riportati nella relazione della commissione di accesso.

in quanto l'operazione illecita, sottesa a tale fattispecie delittuosa, sarebbe stata realizzata nell'interesse della predetta fazione Zagaria.

I fatti oggetto del processo penale in argomento afferiscono, in particolare, ai lavori di realizzazione del parcheggio sito a Caserta, via S. Carlo n. 116, effettuati dalla OMISSIS S.R.L, società facente capo a tale OMISSIS.

Dall'attività di intercettazione ambientale eseguita dalla P.G., è emerso che quest'ultimo, in diverse occasioni, riferiva agli interlocutori, per lo più familiari, di aver corrisposto 200.000,00 euro in contante "*in nero*" al dirigente comunale OMISSIS, al fine di essere agevolato nel rilascio del permesso di costruire del parcheggio in argomento, soprattutto per ottenere una maggiore percentuale di stalli da destinare ad uso privato.

Per semplificare la descrizione dell'intera vicenda in esame, del resto, basti richiamare i capi di imputazione formulati nel citato decreto di rinvio a giudizio del 02.12.2022:

- OMISSIS

  1) *artt. 110;* ***416 bis, II, III, IV, V, VI ed VIII comma, c.p.*** *perché, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, fornisce da esterno al sodalizio, già a far data dall'anno 1993,* ***uno stabile e rilevante contributo ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, da Michele Zagaria*** *... OMISSIS ...*

     *In particolare, ... OMISSIS... una compartecipazione ai profitti delle proprie iniziative economiche, tramite accordi con imprese di fiducia del clan o comunque dallo stesso controllate, come contestato al capo 2) ed in ogni caso garantendo al clan Zagaria un rapporto societario di fatto nell'iniziativa del parcheggio di via S. Carlo a Caserta, per accordo con il capo* OMISSIS *e con suo fratello* OMISSIS.

     ... OMISSIS ...

- OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS

2) *artt. 81, 2° comma, 110 c.p., 319, 321, e art. 7 D.L. 152/91, conv. L. 203/91 (ora art.* ***416 bis 1, 1° comma, c.p.****), poiché, in concorso tra loro nelle qualità di seguito indicata unitamente ad altri professionisti, tra cui* OMISSIS *(nei cui confronti si procede separatamente),* OMISSIS *e pubblici funzionari in servizio presso il Comune di Caserta preposti al procedimento edilizio sottoindicato, segnatamente* OMISSIS, *dirigente di settore per l'Urbanistica, la gestione ed il controllo del territorio e l'imprenditore* OMISSIS, *gestore di fatto della* OMISSIS *(poi divenuta* OMISSIS*), ponevano in essere le seguenti condotte illecite.*
*In particolare il* OMISSIS, *il* OMISSIS *ed il* OMISSIS *ricevevano, e spartivano in più occasioni, la complessiva somma (così quantificata dalle indagini finora svolte) di 200.000 euro in denaro contante dal citato* OMISSIS, *titolare della* OMISSIS *S.r.l. al fine di agevolare l'illecito rilascio il 22 ottobre 2009 del permesso di costruire n.* OMISSIS *- e comunque degli atti pubblici presupposti e consequenziali, contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici ufficiali - necessario per la costruzione di un parcheggio interrato su tre piani ed ubicato a Caserta in via S. Carlo n. 6, tra gli atti illegittimi venivano compiuti i seguenti:*
***falsa attestazione*** *in data 22 maggio 2008* ***da parte del*** OMISSIS *- nella qualità di presidente dell'Organo collegiale in materia Paesaggistica ed Ambientale del Comune - della circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti e con effetti giuridicamente rilevanti secondo cui* ***il citato progetto*** *di parcheggio di autorimessa interrata in via S. Carlo* ***rispettava l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero di Caserta*** *e approvate con delibera di Consiglio comunale del 19.2.2002 n.* OMISSIS, *...* OMISSIS *...; la percentuale dei parcheggi da destinare a uso pubblico (parcheggi privati a rotazione) veniva modificata a netto vantaggio del* OMISSIS *riducendo tale percentuale minima dal 70% al 30% nelle nuove norme tecniche di attuazione del P.d.R. comunale, approvate (dopo delibera*

*interlocutoria del n.* OMISSIS *del 13.12.2010) l'11 ottobre 2012 con deliberazione della Giunta Comunale n.* OMISSIS *anche dal* OMISSIS*, dal giugno 2011 divenuto Assessore all'Urbanistica del Comune di Caserta; sempre* OMISSIS ***concordava le ulteriori prestazioni illecite a carico del*** OMISSIS ***di accettare come nuovi direttori dei lavori (con nomina già dal 14 gennaio 2011) i predetti*** OMISSIS ***e*** OMISSIS*, quest'ultimo* ***persona di fiducia dell'associazione di tipo mafioso Zagaria*** *... OMISSIS ... sostituendo all'uopo il precedente, nonché di estromettere dalla compagine della società costruttrice tale* OMISSIS*; tale complessiva operazione illecita veniva realizzata* ***nell'interesse del clan Zagaria - aderente al clan camorristico dei Casalesi attraverso imprese appaltatrici e subappaltatrici di fiducia del clan*** *o comunque dallo stesso controllate, in particolare la* OMISSIS *e la* OMISSIS*, le quali, tramite i loro gestori di diritto o di fatto (in particolare, i fratelli* OMISSIS *e* OMISSIS*), provvedevano a riciclare e/o reimpiegare i profitti illeciti derivanti dai reati commessi dalla citata associazione per delinquere, così agevolando la stessa, e comunque promettendo il* OMISSIS *ad* OMISSIS *in particolare una compartecipazione agli utili della complessiva iniziativa.*

- OMISSIS

3) *artt. 479 in rel. all'art. 476, I comma, c.p., 61 n. 2) c.p., 7 D.L. 152/91, conv. L. 203/91 (ora art.* ***416 bis, 1° comma, c.p.****), per avere il* OMISSIS*, anche al fine di commettere il reato indicato nel capo che precede, nella predetta qualità di dirigente dei Comune di .Caserta e quindi, di pubblico ufficiale,* ***falsamente attestato nel parere dell'Organo collegiale in materia Paesaggistica - Ambientale del Comune da lui presieduto*** *(emesso nella seduta del 22.5.2008)* ***la circostanza non corrispondente alla realtà dei fatti e con effetti giuridicamente rilevanti nell'ambito del procedimento per il rilascio del titolo edificatorio, secondo cui il citato progetto di parcheggio di autorimessa interrata in via S.***

> ***Carlo rispettava l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero di Caserta*** *e approvate con delibera di Consiglio comunale del 19.2.2002 n.* OMISSIS, *laddove* ***la percentuale dei parcheggi da destinare a uso pubblico (parcheggi privati a rotazione) era negli elaborati progettuali pari al 30%*** *dei posti complessivi (in particolare 131 su 336),* ***non rispettando la percentuale imposta dalle citate N.T.A. a quella data vigenti pari al 70%.***
> *Reato commesso al fine di avvantaggiare e comunque* ***nell'interesse del clan Zagaria - aderente al clan camorristica dei Casalesi attraverso imprese appaltatrici e subappaltatrici, in particolare la*** OMISSIS ***e la*** OMISSIS*, le quali, tramite i loro gestori di diritto o di fatto (in particolare, i fratelli* OMISSIS *e* OMISSIS*), provvedevano a riciclare e/o reimpiegare i profitti illeciti derivanti dai reati commessi dalla citata associazione per delinquere, così agevolando la stessa.... OMISSIS ...".*

****

In sintesi, la commissione di accesso ha evidenziato il **ruolo cruciale svolto dal** OMISSIS **in tale vicenda,** in quanto, come emerso dalle intercettazioni telefoniche effettuate, il OMISSIS, al fine di ottenere il permesso a costruire del parcheggio di via San Carlo, sarebbe stato indotto dallo stesso OMISSIS a rimuovere dall'incarico di progettista l'architetto OMISSIS per sostituirlo con altro tecnico gradito, ossia l'architetto OMISSIS, tecnico che risulta aver realizzato il *bunker* in Casapesenna del **boss** OMISSIS.

Orbene, al di là delle dinamiche propriamente processuali, il compendio investigativo esaminato dalla commissione di accesso appare comunque sintomatico di un sistema di condizionamento dell'azione amministrativa dell'ente finalizzato a soddisfare gli interessi della criminalità organizzata, grazie alla intermediazione di funzionari comunali ed altri soggetti, a vario titolo, coinvolti nella illecita vicenda.

In tale contesto, infatti, la commissione di accesso ha evidenziato come il OMISSIS OMISSIS, nonostante il fatto che **l'ing.** OMISSIS **fosse coinvolto nella cennata vicenda**

**giudiziaria, abbia conferito e, come vedremo in seguito, abbia continuato ad attribuire incarichi dirigenziali allo stesso nei settori più strategici dell'ente.**

Per inciso, va evidenziato che, sin dall'inizio del mandato elettorale del 2016, il OMISSIS OMISSIS ha affidato plurimi incarichi al OMISSIS in aree cruciali, così come analizzato puntualmente dalla commissione di indagine (cfr. pagg. 56 e ss. della relazione di accesso).

L'attribuzione degli incarichi è, peraltro, continuata anche a seguito delle vicende penali in argomento.

Nello specifico, come già accennato sopra, in data **15 gennaio 2020,** OMISSIS **è stato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari** per il reato sopra indicato (corruzione aggravata dal metodo mafioso ex artt. 319 e 416 bis, 1° comma c.p.). Successivamente, la DDA presso il Tribunale di Napoli, **in data 12 ottobre 2020, ha chiesto il rinvio a giudizio dello stesso per il citato reato,** mentre il GUP del medesimo Tribunale, con decreto del **2 dicembre 2022**, ne ha, poi, disposto il **rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.**

Così descritta la sequenza del procedimento penale, si rappresenta che, come già evidenziato sopra, **all'epoca dei fatti contestati (2009-2012), il** OMISSIS **rivestiva la funzione di dirigente del settore urbanistica del comune in esame.**

**In data successiva all'avviso di conclusione delle indagini e alla richiesta di rinvio a giudizio, al summenzionato** OMISSIS, **che, in quel periodo, aveva assunto anche le funzioni di dirigente del settore lavori pubblici, risulta essere stato conferito l'incarico di dirigente del settore urbanistica, nonché del comando di polizia locale per gli aspetti gestionali** (cfr. decreto sindacale n. OMISSIS del 19 settembre 2022- all. n. 43).

In seguito, **con decreto sindacale n.** OMISSIS **del 20 luglio 2023** (all. n. 44)**, è stata affidata allo stesso, oltre alla direzione del settore urbanistica, anche la responsabilità di altra area funzionale di rilievo, ovvero la dirigenza del servizio dell'avvocatura comunale e del gabinetto del OMISSIS.**

Ciò posto, va evidenziato che, **al momento della richiesta di rinvio a giudizio (ottobre 2020), la condotta corruttiva del dirigente sarebbe dovuta essere quantomeno valutata in termini di opportunità,** ai fini dell'applicazione della c.d. **"*rotazione straordinaria degli incarichi*",** di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del decreto legislativo n. 165/2001, prevista quando, nei confronti del dipendente, sia stato avviato un procedimento penale per fatti di natura corruttiva (sul punto, cfr. deliberazione ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, p. 16 ).

Inoltre, **una volta intervenuto il rinvio a giudizio (2 dicembre 2022), i competenti organi dell'ente avrebbero dovuto trasferire lo stesso ad altro ufficio,** come previsto dall'art. 3 della legge n. 97/2001, che stabilisce il trasferimento obbligatorio a seguito di rinvio a giudizio per il dipendente imputato di delitti, tra i quali figura anche quello di corruzione, come nel caso in questione.

Si segnala, inoltre, che nei "*Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*" per gli anni 2019/2021, 2020/2022 e 2021/2023 dell'ente, consultabili sempre sul sito istituzionale (*https://trasparenza.comune.caserta.it/pagina43_piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html*) è contenuta la previsione in ordine all'istituto della rotazione dei dirigenti, secondo cui "*nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la rotazione è comunque sempre immediata*".

Diversamente, negli analoghi regolamenti adottati per gli anni 2022/2024 e 2024/2026[35], non è dato più rinvenire tale previsione.

**La commissione d'accesso, inoltre, rileva come la centralità dell'ing.** OMISSIS **nella gestione del comune di Caserta abbia subito una battuta d'arresto soltanto in ragione della presa d'atto, avvenuta in data 13/06/2024, dell'ordinanza di custodia cautelare dell'11 giugno 2024,** emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a carico dello stesso OMISSIS, di OMISSIS e dell'allora Assessore OMISSIS(le risultanze emerse all'esito dell'indagine penale sottesa a tale ordinanza sono state innanzi esaminate).

[35] Sul sito istituzionale del comune di Caserta il PTPCT per gli anni 2023/2025 non risulta pubblicato.

L'ipotesi di reato contestata all'ing. OMISSIS, in particolare, è il concorso nel reato continuato di corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 81 cpv, 110, 319, 321 c.p.), nonché del concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 110, 479 e 476 c.p.), aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 2 c.p., ipotesi delittuose per le quali gli viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

All'esito della ordinanza cautelare, con decreto sindacale n. OMISSIS del 14/06/2024 (all. 45), il OMISSIS OMISSIS non può esimersi dal revocare i decreti sindacali n. OMISSIS/2023, conferendo le relative competenze al Segretario Generale, all'Ing. OMISSIS e alla dott.ssa OMISSIS come da decreti sindacali nn. OMISSIS e OMISSIS di pari data (all. 46-47).

**Nonostante tali gravi ipotesi accusatorie, all'esito della pronuncia del Tribunale del Riesame di Napoli del 2 luglio 2024, di annullamento dell'OCC, il** OMISSIS **è tornato a rivestire un ruolo nevralgico e di primo piano nelle dinamiche gestionali del Comune di Caserta.**

Infatti, con decreto sindacale n. OMISSIS del 08/07/2024 (all. 48), il OMISSIS OMISSIS ha conferito nuovamente al predetto l'incarico di direzione nel settore 3 (Programmazione urbanistica; Edilizia privata e per le attività terziarie; Ufficio SUE – Sportello Unico Edilizia; Espropriazioni; Mobilità; Politiche sociali, politiche giovanili, associazionismo, formazione e lavoro; Personale; Affari generali) e gli attribuisce la direzione del settore 4 (servizio SUAP – Programmazione AAPP (Programmazione, commercio, procedimenti relativi al d.P.R. n. 160/2010, polizia amministrativa-occupazioni-impianti pubblicitari, pubblici esercizi-artigianato).

**Con decreto sindacale n.** OMISSIS **dello 08.10.2024** (all. 49)**, il OMISSIS** OMISSIS **amplia ulteriormente gli incarichi dirigenziali attribuiti al** OMISSIS, **conferendo** allo stesso, unitamente alle materie di cui al decreto sindacale n. OMISSIS/2024, **nuovamente la responsabilità degli aspetti gestionali del Comando e del servizio di polizia municipale, nonché, tra i servizi del settore 3, la gestione del**

**servizio affari legali e dell'Avvocatura comunale, del gabinetto del OMISSIS e dei patrocini.**

Tuttavia, venti giorni dopo, con decreto sindacale n. OMISSIS del 28/10/2024 (all. 50), il summenzionato OMISSIS opera un significativo ridimensionamento delle competenze attribuite all'Ing. OMISSIS, alla luce di non meglio precisate "*ulteriori variabili esogene intervenute*" che, in realtà, sono rappresentate dall'ennesimo coinvolgimento giudiziario dell'Ing. OMISSIS in un'altra vicenda in cui gli sono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, concorso nel reato di turbativa d'asta e corruzione.

Infatti, in data 28 ottobre 2024, con OCC del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il OMISSIS viene nuovamente ristretto alla misura degli arresti domiciliari.

A seguito dell'intervenuto annullamento della predetta OCC da parte del Tribunale del Riesame di Napoli, con decreto n. OMISSIS del 26/11/2024 (all. 51), il OMISSIS OMISSIS procede ad "*una riattivazione parziale delle deleghe di direzione assegnate al Dirigente* OMISSIS, *limitatamente ad ambiti gestionali di natura esclusivamente amministrativa, al fine di assicurare continuità nelle procedure in corso e garantire il necessario bilanciamento del carico operativo tra i dirigenti dell'Ente*". Vengono, così, assegnate al predetto OMISSIS le deleghe per la direzione nell'ambito del settore 3 dei Servizi Gestione del personale, Transizione Digitale – Servizi informatici, Affari Generali, Cenobio Sant'Agostino – Teatro comunale – Biblioteche comunali, Eventi e Spettacoli, Ufficio UNESCO, Turismo e Patrocini.

Alla luce delle suddescritte dinamiche, tenuto anche conto delle delibere di giunta comunale che, nel medesimo periodo, sono state adottate in ordine alle modifiche dell'organigramma e del funzionigramma dell'ente, puntualmente richiamate nella relazione di accesso, alla quale si rinvia, **il collegio ispettivo ha rilevato come al** OMISSIS **sia stata sempre affidata la direzione di servizi particolarmente "sensibili" e non necessariamente riconducibili alle proprie, specifiche, competenze tecnico-professionali** (si pensi, ad esempio, all'incarico di direzione relativo alla gestione del personale, dei servizi sociali e dell'avvocatura comunale).

È del resto, evidente che, **nonostante le vicende penali che lo hanno coinvolto nel tempo e le misure cautelari che gli sono state applicate, il** OMISSIS **non ha mai dismesso la propria centralità** nella gestione amministrativa del comune di Caserta, con manifeste violazioni della normativa in materia di prevenzione della corruzione e, in particolare, della disciplina della rotazione degli incarichi.

Per contro, si è registrata un'inversione di tendenza rispetto alle scelte praticate in passato, soltanto a seguito dell'attivazione della commissione di accesso ex art. 143 TUEL.

Ne discende che il *modus agendi* dell'amministrazione comunale non appare affatto conforme alla vigente normativa in materia.

Sul punto, giova ribadire che l'art. 3, comma 1, L. n. 97/2001 stabilisce che, qualora nei confronti di un dipendente sia disposto il rinvio a giudizio "*...per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383...*" l'amministrazione deve trasferire l'interessato ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, anche per evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente in quell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

Pertanto, a fronte del rinvio a giudizio per uno o più dei delitti richiamati dalla citata disposizione, il trasferimento del dipendente ad altro ufficio diviene un obbligo ("*l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso*"), **fermo restando, ovviamente, il dovere dell'ufficio procedimenti disciplinari di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente ai sensi delle norme vigenti.**

***G) Gestione dei parcheggi pubblici "Piazza IV Novembre" ed "ex Caserma POLLIO"***

La commissione di accesso ha approfondito anche altre procedure di affidamento per la gestione dei parcheggi pubblici, rilevando diffuse anomalie e irregolarità

amministrative, sintomatiche di una gestione politico-amministrativa ben lontana dai canoni di trasparenza e legalità

In particolare, viene evidenziato come la gestione di importanti parcheggi pubblici della città di Caserta, ovvero quello di Piazza IV Novembre e quello dell'ex Caserma "Pollio", nel corso degli anni, sia stata affidata a società riconducibili alla famiglia OMISSIS, imparentata, come rilevato dal collegio ispettivo, con i OMISSIS, elementi di spicco del clan dei *Casalesi.*

Rileva, in proposito, la figura di OMISSIS, figlia di OMISSIS (cl' 33 e deceduto il OMISSIS), quest'ultimo fratello di OMISSIS[36] (già dipendente della società cooperativa OMISSIS che aveva in gestione il parcheggio della ex caserma POLLIO) coniugato con OMISSIS, quest'ultima sorella di OMISSIS, affiliato al clan dei *Casalesi.*

Inoltre, tra i componenti della famiglia, vi è OMISSIS, dipendente del comune di Caserta e attualmente in servizio presso l'ufficio anagrafe, figlio dei predetti coniugi.

Peraltro, tra i componenti della famiglia va evidenziata la figura di OMISSIS[37], figlio di OMISSIS, sorella della citata OMISSIS, condannato a oltre 18 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti e destinatario di un'ulteriore misura cautelare per lo stesso reato, già latitante dal dicembre 2020 ed inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi tenuto dal Ministero dell'Interno.

Il predetto OMISSIS, ritenuto essere un "*broker*" specializzato nell'importazione di cocaina e attivo come intermediario tra i cartelli colombiani e la locale criminalità organizzata, è stato arrestato ad ottobre 2024 a Medellín, Colombia.

Ciò delineato in ordine ai legami di parentela, la commissione di accesso ha esaminato la procedura di concessione del **parcheggio pubblico di "Piazza IV Novembre"** (cfr. relazione pag. 236 e ss), evidenziando che lo stesso è stato affidato in concessione dal comune di Caserta, con determina n. OMISSIS del 23.02.2022 (all. n. 52), alla società " OMISSIS S.r.l." (già con sede legale in provincia di Napoli e con capitale

[36] Nato a OMISSIS e residente a OMISSIS – deceduto il 1OMISSIS . nato a OMISSIS. Già dipendente della società cooperativa OMISSIS ed assegnato al parcheggio della ex caserma POLLIO.

[37] Nato a OMISSIS e ivi residente in OMISSIS.

sociale di € 2.900,00), facente capo ai coniugi OMISSIS (con una quota del 30%) e OMISSIS (con una quota del 70%), quest'ultima con la funzione di legale rappresentante.

Inoltre, è stato precisato che la predetta società, non ha generato negli anni dal 2019 al 2023 alcun fatturato; difatti, essa era ed è sostanzialmente inattiva.

Sul punto, il collegio ispettivo ha osservato come *"Appare significativamente difficile da comprendere come un'impresa non operativa abbia potuto non solo partecipare ma addirittura aggiudicarsi una gara aperta impegnandosi a sostenere costi come da piano economico finanziario per € 1.538.000,00".*

Nel contempo, la commissione di accesso ha rilevato che l'ANAC, con nota, assunta al protocollo generale dell'ente in data 16/10/23 al n. OMISSIS, ha riscontrato *"...la non conformità della procedura posta in essere alla normativa di settore a causa del mancato inserimento della stessa nel piano triennale degli acquisti di forniture e servizi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 e smi.*
*L'Ente, in sanatoria, con delibera di Giunta Comunale n.* OMISSIS *del 20/10/2023 integrava il vigente programma triennale degli acquisti di beni e servizi con l'intervento oggetto di gara, motivando in particolare con "la necessità e l'urgenza scaturente dalla necessità di provvedere alla messa in sicurezza e riqualificazione di un'area urbana fortemente degradata, interessata da fenomeni di diffusa microcriminalità oltre che da un depauperamento di un bene patrimoniale dell'Ente qual è il parcheggio interrato di Piazza IV Novembre, che deve quanto prima essere affidato ad esito di una procedura di evidenza pubblica comunque espletata e che, se non completata, esporrebbe l'Ente anche ad azioni civilistiche di rivalsa per eventuali danni da parte dell'attuale aggiudicatario".*
*Con successiva delibera n.* OMISSIS *del 23/10/2023 veniva approvato definitivamente il quadro economico finanziario della procedura e si dava mandato all'Ing.* OMISSIS *di dare seguito a tutte le attività necessarie e propedeutiche all'esecuzione dell'intervento".*

Per completezza, si precisa che, nella citata determina di affidamento, viene citata la nota prot. N. PR_NAUTG0035828 del 03.02.2022, concernente il *"nulla osta rilasciato dal Ministero dell'Interno".*

Al riguardo va altresì evidenziato che, da una consultazione della BDNA, è emerso che questa Prefettura, su richiesta di un'altra stazione appaltante, ha rilasciato, in data 12.04.2023, la liberatoria antimafia per l'operatore economico in questione, che nel frattempo aveva trasferito la propria sede in questa provincia.

Il collegio ispettivo ha esaminato anche la vicenda relativa all'affidamento della riqualificazione e gestione del **parcheggio ex Caserma "Pollio",** in favore di OMISSIS, che inizialmente ha partecipato alla procedura di gara in RTI con OMISSIS srl e altri.

Tale procedura si inserisce nell'ambito di un *project financing* proposto dalla citata OMISSIS srl per un valore complessivo di euro 7.863.396.

Successivamente, con determina n. OMISSIS del 28.11.2022 (all. n. 53), veniva proposta l'aggiudicazione provvisoria del *project financing* a favore dell'unico offerente ovvero OMISSIS, in RTI con OMISSIS srl.

A seguito delle verifiche effettuate dalla stazione appaltante presso l'Agenzia delle Entrate sono emerse alcune ostatività, in ragione delle quali la citata OMISSIS Srl è stata esclusa dalla procedura di gara.

Pertanto, il RUP OMISSIS aggiudicava, con determina n. OMISSIS del 5.5.2023 (all. n. 54), i lavori e servizi in questione alla OMISSIS srl, previa acquisizione della documentazione antimafia presso questa Prefettura.

Dopo l'aggiudicazione, pur non essendo stato ancora sottoscritto il contratto, il OMISSIS redige, in data 9.4.2024, un verbale di consegna delle aree all'impresa aggiudicataria.

Il collegio ispettivo ha evidenziato che la società affidataria ha iniziato a gestire esclusivamente il parcheggio a pagamento senza avviare i lavori previsti nel *project financing.*

In proposito, il segretario generale del comune di Caserta, con nota n. OMISSIS del 4.10.2024 (all. n. 55) a seguito di segnalazioni di alcuni consiglieri di minoranza, ha formulato una serie di rilievi sulla correttezza della procedura, manifestando perplessità circa il fatto che la commissione di gara non avesse rilevato fin dall'inizio la violazione dell'art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede il principio della immodificabilità del

soggetto promotore nei *project financing,* definendo tale criticità *vulnus* tale da compromettere l'intero procedimento.

Appare singolare che, con determina n. OMISSIS dell'11.10.2024 (all. n. 56), nel corso dell'attività della commissione di accesso, è stato disposto l'annullamento del verbale di consegna delle aree alla società OMISSIS per grave inadempimento dovuto al mancato rispetto della tempistica di inizio dei lavori.

Sotto il profilo degli assetti societari, il collegio ispettivo ha evidenziato che sia la OMISSIS che la OMISSIS **sono riconducibile alla famiglia** OMISSIS.

Infatti, per la OMISSIS il socio unico ed amministratore è OMISSIS, figlia del primo matrimonio di OMISSIS, quest'ultima, come già detto, nipote di OMISSIS, mentre la OMISSIS srl ha come amministratore unico OMISSIS, attuale coniuge della stessa OMISSIS.

Peraltro, significativa, per la commissione di accesso, appare *"...la circostanza che la predetta società* (OMISSIS) *venga costituita il 10/02/2022 e la procedura di gara venga avviata in data 6 luglio 2022"* e che *"... la società ha chiuso gli esercizi 2022 e 2023 in perdita, l'amministratrice, poco più che ventenne, risulta aver percepito solo nell'anno 2021 redditi per importi molto modesti dalla* OMISSIS *S.R.L.S. di* OMISSIS.*"*

Inoltre, la commissione di accesso ha evidenziato come l'area in questione sia stata storicamente gestita dalla famiglia OMISSIS.

Infatti, inizialmente il parcheggio di cui trattasi era stato assegnato alla cooperativa a r.l. OMISSIS[38], composta da vari appartenenti alla famiglia OMISSIS ed, in particolare, da OMISSIS, coniuge di OMISSIS, che ricopriva la carica di presidente.

La gestione è passata, poi, alla OMISSIS s.r.l. ed ora, come si è detto in precedenza, alla OMISSIS s.r.l..

Alla situazione sopra descritta si aggiunge quella della gestione del parcheggio privato già denominato **"Park Sacchi",** sito nel piazzale antistante l'ufficio anagrafe decentrato del comune di Caserta.

[38] OMISSIS società cooperativa di produzione e lavoro - cooperativa sociale con P. IVA OMISSIS con sede a OMISSIS, **costituita il 08.05.1992 e cancellata il 03.07.2024**. La società era formata da vari componenti della famiglia OMISSIS ed in particolare la carica di presidente era ricoperta da OMISSIS, marito di OMISSIS, la carica di vice presidente dal fratello, OMISSIS, nato a OMISSIS. Posta in scioglimento e liquidazione per fallimento con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

Da accertamenti svolti dal Comando Provinciale Carabinieri è emerso che detta area, di proprietà di soggetti privati, è stata ceduta in comodato d'uso, anche in questo caso, a componenti della più volte citata famiglia OMISSIS.

In particolare, tale parcheggio risulta essere stato gestito dal citato OMISSIS, titolare, dal 25.09.2013 al 18.05.2019 (data di inizio della latitanza), della p.IVA OMISSIS relativa alla ditta individuale "OMISSIS", con sede a OMISSIS, attiva nella gestione di parcheggi e autorimesse all'aperto.

Successivamente, la titolarità della ditta, ora denominata "OMISSIS", è stata trasferita al cognato del predetto OMISSIS - tale OMISSIS - che, attualmente, gestisce l'area in questione

Al riguardo, da una recente annotazione di p.g. del Comando Stazione Carabinieri di Caserta (all. 57), è emerso che l'effettivo gestore, di fatto, del parcheggio sarebbe il suindicato OMISSIS, zio del citato OMISSIS, nonché dipendente dell'ente e – giova ribadirlo – in servizio presso l'ufficio anagrafe sito nei pressi dell'area in argomento.

Orbene, il dato che desta maggiori perplessità appare comunque il fatto che la famiglia OMISSIS abbia per anni gestito, in concessione, i parcheggi pubblici più strategici della città di Caserta, alla stregua di un regime di oligopolio, ove il rispetto del principio di rotazione sembra essere stato eluso attraverso la reiterata costituzione di nuove società che si sono susseguite in tale gestione e che, secondo la ricostruzione effettuata dalla commissione di indagine, appaiono riconducibili ad un unico centro decisionale.

Si consideri, infine, che la giurisprudenza, seppure nella prospettiva del giudizio di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL, ha già avuto modo di precisare che *"...Gli addebiti, che non devono necessariamente integrare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno alla stessa, possono consistere anche in semplici comportamenti idonei a favorire infiltrazioni o condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione dell'ente territoriale (cfr. Cass. n. 15038/2018). Tra questi:*
*...affidamento di appalti a ditte, anche munite della certificazione antimafia ma, collegate alla criminalità (**la criminalità organizzata si nasconde, invero, anche dietro***

***società titolari di certificazione antimafia, sicché l'acquisizione di tale certificazione non esclude radicalmente il rischio di contatti con soggetti controindicati;*** *tanto che l'ordinamento conosce la incisiva misura dell'interdittiva antimafia per evitare il contatto con imprese a rischio di permeabilità da parte della criminalità organizzata);"* (cfr. sub pag. 5 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere N. R.G. 2593/2023 del 28.01.2025 – all. 58).

***H) Conclusioni.***

Gli elementi emersi denotano, in definitiva, **un quadro di illecite cointeressenze tra l'apparato politico e burocratico dell'amministrazione comunale e soggetti direttamente o indirettamente collegati alla criminalità organizzata.**

Infatti, **le vicende sopra descritte coinvolgono la persona del OMISSIS, dell'ex OMISSIS, di un ex assessore** (questi ultimi due, giova ribadirlo, sono cessati dalle rispettive cariche soltanto a distanza di qualche mese dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare dell'11.06.2024: il OMISSIS OMISSIS OMISSIS si è dimesso dalla carica in data 01.08.2024, mentre a OMISSIS è stata revocata la nomina con decreto sindacale n. OMISSIS in pari data) nonché di alcuni dirigenti comunali.

Al riguardo, si osserva come la giurisprudenza prevalente abbia precisato che, sebbene l'assetto organizzativo dell'ente locale assegni ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, nondimeno non rende tali ultimi organi esenti da forme di controllo innanzi ad irregolarità e ad illeciti di gestione. Restano, invero, fermi, ai sensi dell'articolo 107 del TUEL, i compiti di indirizzo e, segnatamente, di controllo politico-amministrativo, che se non vanno esercitati partitamente per ogni singola determinazione provvedimentale, devono investire trasversalmente l'operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali (cfr. Cons. Stato n. 256/2016).

Nella stessa prospettiva rileva l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati

dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento (cfr. Cass. 27/05/2015 n. 10945).

Nel caso in esame è la stessa parte politica di vertice (OMISSIS ed ex assessori) che è risultata coinvolta in alcune delle vicende antigiuridiche sopra descritte.

Infatti, le reiterate illegittimità riscontrate e gli indizi di collegamenti con la criminalità organizzata, ben evidenziati nei più volte richiamati provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nella relazione della commissione di indagine, nei rapporti delle Forze di polizia, forniscono **un rilevante quadro indiziario in ordine ad una gestione politico-amministrativa avvinta da forme di condizionamento**, quantunque indiretto, tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e pregiudicare l'imparzialità dell'azione amministrativa ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, le ingerenze esterne nei settori cruciali oggetto della presente disamina che – anche quando non sembrano apparentemente riconducibili a plateali e immediatamente percepibili influenze di carattere camorristico – per la loro generalizzata diffusione e la facilità nell'attraversare i campi di svolgimento della vita amministrativa del comune, **compongono un insieme che non lascia dubbi circa l'incapacità dell'ente di poter resistere alle pressioni di un'imprenditoria affaristica e di altri soggetti portatori di interessi economici collegati alla criminalità organizzata.**

In definitiva, le risultanze emerse **denotano la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti con i locali clan camorristici ed una evidente situazione di contiguità tra esponenti della criminalità organizzata e/o tra persone ad essi vicine con amministratori e dipendenti comunali.**

Da un lato, infatti, **rilevano i contesti criminosi** riportati negli atti delle indagini coordinate dalla DDA di Napoli (relative, rispettivamente, alla **gara per il servizio raccolta rifiuti, ai lavori pubblici, al cd. "terzo settore" e al "Parcheggio San Carlo"**) che hanno fatto emergere un rapporto di contiguità tra gli amministratori e i dipendenti dell'ente con la criminalità organizzata.

Dall'altro, le situazioni emerse nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, afferenti **anche al condizionamento del voto**, sebbene non direttamente riferibili ad ambienti camorristici, rappresentano inequivocabili ipotesi di condotte antigiuridiche che avrebbero determinato un vantaggioso *habitat* per alcune imprese.

Emblematica appare la vicenda relativa ai **plurimi incarichi dirigenziali conferiti dal OMISSIS** OMISSIS **al** OMISSIS **che, non solo ha omesso le proprie funzioni di controllo e vigilanza, ma nonostante i diversi rinvii a giudizio nei confronti del predetto non ha proceduto a disporre il trasferimento obbligatorio ad altro ufficio o comunque non ha adottato altre misure di prevenzione. Per converso, il OMISSIS ha continuato ad assegnare, come ampiamente descritto innanzi, al summenzionato funzionario incarichi dirigenziali talvolta anche in settori estranei alle proprie competenze professionali che ben potevano essere attribuiti, ad esempio, anche al segretario generale dell'ente.**

In effetti, emerge una centralità del ruolo del OMISSIS che, in forza del cumulo degli incarichi dirigenziali nei settori strategici dell'ente conferitigli dal OMISSIS, si è ritrovato, di fatto, a gestire per lungo tempo le sorti dell'ente, ponendo in essere tutte quelle condotte antigiuridiche descritte dalla commissione di accesso e che hanno sicuramente determinato uno sviamento dell'azione amministrativa con l'avallo o quantomeno la soggiacente compiacenza degli amministratori.

Lo scenario più allarmante è, infine, rappresentato dalla vicenda afferente ai lavori di messa in sicurezza del collegamento viario via A. Volta- via Carcas e i contesti sottesi alla stessa contigui alla criminalità organizzata che, come evidenziato sopra, vedono coinvolti sia gli apparati gestionali che il OMISSIS.

In ultima analisi, le evidenze emerse nel corso dell'attività ispettiva, valutate complessivamente, sono tali da poter far ritenere che la rete di collegamenti, diretti e/o indiretti, con la criminalità organizzata, abbia potuto condizionare la libera formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi del comune di Caserta, compromettendone il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Per quanto innanzi, nella riunione tenutasi in data 17 marzo 2025, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Sostituto Procuratore presso la DDA di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha espresso parere unanime sulla sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti tra singoli amministratori, dirigenti dell'ente e la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi (all. n. 59).

La scrivente, pertanto, alla luce delle valutazioni effettuate all'unanimità in sede di CPOSP, ritiene sussistenti i presupposti per l'adozione delle misure di cui all'art. 143 T.U.E.L., ivi inclusa quella prevista dal comma 5 della medesima disposizione nei confronti dell'OMISSIS, come condiviso dal consesso.

IL PREFETTO
(Volpe)

Allegati: *ut supra*

BdP/SM/cd

**INDICE**

PREMESSA

A) CONTESTO SOCIO-CRIMINALE DI RIFERIMENTO.

B) COLLEGAMENTI DIRETTI O INDIRETTI E FORME DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI

B.1) INTERFERENZA E CONDIZIONAMENTO DEL VOTO ELETTORALE.

B.2) IL RUOLO DELL'EX ASSESSORE OMISSIS E L'IMPRESA OMISSIS.

C) OMISSIS - LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO

D) GARA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.

E) LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI.

F) LAVORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL "PARCHEGGIO SAN CARLO".

G) GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI "PIAZZA IV NOVEMBRE" ED "EX CASERMA POLLIO"

H) CONCLUSIONI.

25A02974

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 aprile 2025.

**Individuazione dei valori indice dell'uva da vino per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2025 e integrazione dell'allegato 1 del decreto 11 marzo 2025.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto in particolare, il Capo V del PGRA 2025 che stabilisce i criteri e le modalità di intervento del Fondo AgriCAT ai sensi dell'art. 1, comma 515 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e l'allegato 10 inerente alla metodologia di calcolo dei valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo stesso;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136, recante, tra l'altro, la modifica degli allegati 1, 3 e 4 al PGRA 2025, in corso di registrazione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato l'art. 21, comma 3, del PGRA 2025 ai sensi del quale i valori indice per prodotto vengono approvati con successivo provvedimento del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Considerato che l'allegato 10 al PGRA 2025 prevede che, in caso di colture normalmente irrigue coltivate senza irrigazione o di colture coltivate in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, può essere applicato un coefficiente di abbattimento;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *g)* del PGRA 2025, i valori indice costituiscono la base di calcolo del valore assicurato anche per le «polizze semplificate» per le colture indicate nell'allegato 1 al medesimo piano;

Vista la comunicazione del 7 aprile 2025, assunta al protocollo n. 158486 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso un elenco di valori indice relativi all'uva da vino - annualità 2025, calcolati in conformità alla procedura di cui all'allegato 10 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, confermando l'applicazione, in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, dei medesimi coefficienti di abbattimento previsti per la campagna 2024;

Visto il decreto direttoriale 11 marzo 2025, n. 112501, recante approvazione di un primo elenco di valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole per l'anno 2025, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025 al n. 312;

Vista la comunicazione dell'8 aprile 2025, assunta al protocollo n. 160843 di pari data, con la quale ISMEA ha trasmesso le tabelle di raccordo aggiornate ai sensi del decreto 31 marzo 2025, n. 147136 tra matrice del fascicolo aziendale e codici prodotti per i valori indice approvati con decreto 11 marzo 2025, n. 112501;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare un secondo elenco di valori indice, relativi all'uva da vino applicabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo AgriCAT per la campagna 2025, nonché confermare il coefficiente di abbattimento previsto per la campagna 2024 da applicare in caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'integrazione dell'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 112501 esplicitando le specifiche della matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale associate a ciascun valore indice ai sensi del decreto 31 marzo 2025, n. 147136;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione di un secondo elenco di Valori indice e dei rispettivi coefficienti di abbattimento per gruppi di prodotti - Anno 2025*

1. I valori indice relativi all'uva da vino, utilizzabili per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole nell'anno 2025, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. In caso di prodotti coltivati in situazioni agronomiche difformi dall'ordinarietà, viene applicato il coefficiente di abbattimento indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 2.

*Integrazione dell'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 112501*

1. L'allegato 1 al decreto 11 marzo 2025, n. 112501, è integrato con le specifiche della matrice prodotti di cui al fascicolo aziendale, come indicato all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 11 aprile 2025

*Il direttore generale:* ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 722*

AVVERTENZA:

*Il testo completo del provvedimento è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServerBLOB.php/L/IT/IDpagina/23013*

**25A03002**

DECRETO 15 maggio 2025.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Arcole».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Arcole»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Arcole»;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'articolo 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Arcole». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota prot. n. 26/2025 del 29 aprile 2025 (prot. Masaf n. 189992/2025) dall'organismo di controllo, Siquria S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Arcole»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, al Consorzio per la tutela dei vini DOC Arcole, con sede legale in Soave (VR), Via A. Mattielli, n. 11, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Arcole».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6755, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 2025

*Il dirigente:* GASPARRI

**25A03049**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2025.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Frioland», in Bagnolo Piemonte, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Vista la domanda in data 25 luglio 2024, integrata con note del 5 marzo 2025 e 11 marzo 2025, con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO) - via Achille Grandi n. 13 - ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Frioland», sgorgante dalla omonima sorgente all'interno del permesso di ricerca denominato «Pian Frollero-La Burnè» nel Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 marzo 2025, favorevole in merito alla richiesta di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Frioland di Bagnolo Piemonte (Cuneo), condizionato al buon esito della verifica della qualità microbiologica per l'anno 2025, al quale l'organo di valutazione ritiene debba essere subordinata la commercializzazione dell'acqua minerale naturale «Frioland»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Frioland» nel Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 13 maggio 2025

*Il Capo Dipartimento:* LEONARDI

**25A03063**

DECRETO 13 maggio 2025.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Alpi del Sole», in Pornassio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Vista la domanda del 27 febbraio 2025, integrata con nota del 17 marzo 2025, con la quale la società Santa Vittoria s.r.l. con sede legale in Pornassio (IM) - via Castello SNC - ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Alpi del Sole», sgorgante dalla omonima sorgente all'interno del permesso di ricerca denominato «Alpi del Sole» nel Comune di Pornassio (IM), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 28 marzo 2025;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Alpi del Sole» in Comune di Pornassio (Imperia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 13 maggio 2025

*Il Capo Dipartimento:* LEONARDI

**25A03064**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Dservice società cooperativa», in Crema e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Dservice società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 182.202,00, si riscontra una massa debitoria di euro 193.840,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 24.728,00;

Considerato che in data 18 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 2 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede

legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che la comunicazione al domicilio del legale rappresentante risulta essere stata consegnata il 19 dicembre 2024 e lo stesso non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Dservice società cooperativa», con sede in Crema (CR) (codice fiscale 01633600190), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone V.T. (BS) il 14 febbraio 1976 (codice fiscale RMBRKE76B14D918Q), domiciliato in Verona (VR), viale del Lavoro n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A02829**

---

DECRETO 23 aprile 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Starlog società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Starlog società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 109.046,92, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 3.392.178,90 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.283.131,98;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali, da decreti ingiuntivi e da azioni esecutive poste in essere dai creditori;

Considerato che in data 30 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati sia a mezzo posta elettronica certificata che a mezzo raccomandata a/r al legale rappresentante presso la sede legale e presso il proprio domicilio, considerata l'assenza di indirizzo di posta elettronica certificata presso il competente registro imprese;

Considerato che le predette comunicazioni di avvio del procedimento a mezzo raccomandata a/r sono state regolarmente consegnate in data 19 novembre 2024 e 23 novembre 2024 e che non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Starlog società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale n. 08983140966), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MRRNNA59P67D863D), domiciliata in San Donato Milanese (MI), via Salvemini n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

*Il Ministro:* URSO

**25A02830**

---

DECRETO 19 maggio 2025.

**Proroga della gestione commissariale della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte

dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 3/GC/2025 del 13 febbraio 2025 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, la gestione commissariale della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», codice fiscale 04312251004, con sede legale in Roma (RM), con contestuale nomina dell'avvocato Alessandra Caron, C.F. CRNLSN78P62H501H, quale commissaria governativa, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista la nota acquisita agli atti con protocollo numero 88692 del 9 maggio 2025 con la quale la commissaria incaricata, nel relazionare sulla situazione societaria, ha rappresento le attività svolte e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati considerato che il passaggio di consegne dall'organo amministrativo, revocato con l'acquisizione di tutta la documentazione utile, è stato completato in data 16 aprile 2025;

Considerato che, nell'istanza richiamata, la commissaria ha giustificato la necessità della proroga del termine di conclusione dell'incarico, con particolare riferimento alla questione relativa alla «eventuale disparità di trattamento avvenuta tra i soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione con Investire SGR S.p.a. rispetto ai soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione direttamente con il Consorzio A.I.C.», in ragione del fatto che le azioni da intraprendere dovranno tener conto della decisione dell'autorità giudiziaria adita che, in base ai termini di legge, non dovrebbe essere rilasciata prima della fine del mese di ottobre 2025;

Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione della gestione commissariale disposta con il decreto direttoriale sopra richiamato, affinché possano concludersi tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente, come altresì rappresentato nella relazione citata in premessa, in particolare:

l'accertamento dell'eventuale disparità di trattamento tra i soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione con Investire SGR S.p.a. rispetto ai soci che hanno sottoscritto il contratto di locazione direttamente con il Consorzio A.I.C., sulla base degli esiti del giudizio attivato presso il Tribunale civile di Roma;

il riesame dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023 nonché la predisposizione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la prosecuzione, oltre la scadenza del termine, della gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Abitare Solidale società cooperativa edilizia», codice fiscale 04312251004, con sede legale in Roma (RM), per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto, fatta salva l'eventuale possibilità di adozione di ulteriore analogo provvedimento di continuazione del rapporto in essere da esplicarsi ai medesimi patti e condizioni e comunque entro e non oltre i tempi strettamente necessari al completamento degli adempimenti in corso di esecuzione, secondo quanto sarà meglio rappresentato in apposita relazione dal commissario incaricato.

Art. 2.

L'avvocato Alessandra Caron (codice fiscale CRNLSN78P62H501H) è confermata quale commissaria governativa.

La commissaria governativa dovrà portare a termine i compiti affidati con il decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Art. 3.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore generale:* DONATO

**25A03062**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 24 aprile 2025.

**Autorizzazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione a bandire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di n. 120 posti nella qualifica di dirigente di II fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (11° corso-concorso).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 6 in materia di «Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale» e l'art. 6-*ter* del medesimo decreto legislativo rubricato «Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale»;

Visto, in particolare, l'art. 28 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici che avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'art. 35, comma 4-*ter* del medesimo decreto;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Reclutamento del personale»;

Visto, in particolare, l'art. 35-*ter* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Portale unico del reclutamento»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* e 17, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l) m)*, *n)*, *o)*, *q)*, *r)*, *s)* e *z)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'art. 3, comma 6, in materia di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica e l'art. 6 in materia di piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, con cui sono approvate le linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica in attuazione del citato art. 3, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sull'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, in particolare, l'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, secondo cui l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti tra l'altro il numero dei posti da destinare al reclutamento di dirigenti tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ed è disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del concorso a valere sulle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 22 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la nota prot. n. DFP-0009922 del 7 febbraio 2025, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte della disciplina normativa introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di limite ordinamentale di collocamento a riposo, di trattenimento in servizio, nonché di riduzione del *turn-over*, ha chiesto alle amministrazioni pubbliche interessate di comunicare o confermare il numero dei posti di dirigente da destinare al reclutamento mediante procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione alla luce di quanto previsto nel piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026, come eventualmente aggiornato, ovvero mediante utilizzo di *budget* precedenti, in coerenza con le rispettive programmazioni triennali del fabbisogno di personale e con il vigente quadro normativo;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da ricoprire mediante corso-concorso, tenuto conto della percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire di cui al comma 1-*ter* dell'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni adottata;

Considerato che l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori del corso-concorso è assorbita nell'ambito degli ordinari provvedimenti autorizzatori adottati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, perfezionati prima dell'approvazione della graduatoria finale del corso-concorso di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004;

Ritenuto di autorizzare l'avvio della procedura concorsuale per posti di qualifica dirigenziale, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di fabbisogno del personale e limitazioni delle assunzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, a indire un corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di centoventi posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2025

*Il Ministro per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1329*

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE XI CORSO-CONCORSO SNA

| Amministrazione | Posti disponibili |
|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 |
| Consiglio di Stato | 1 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 2 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 3 |
| Ministero del turismo | 4 |
| Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 1 |
| Ministero dell'economia e delle finanze | 6 |
| Ministero dell'interno | 20 |
| Ministero dell'istruzione e del merito | 5 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 3 |
| Ministero della cultura | 5 |
| Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria | 6 |
| Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi | 15 |
| Ministero della giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili | 1 |
| Ministero della salute | 2 |
| Ministero delle imprese e del made in Italy | 6 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 4 |
| Agenzia delle dogane e dei monopoli | 4 |
| Agenzia delle entrate | 10 |

| | |
|---|---|
| Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) | 1 |
| Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali | 1 |
| Istituto nazionale di statistica | 1 |
| Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro | 2 |
| Istituto nazionale per la previdenza sociale | 15 |
| Totale posti da bandire ... | 120 |

**25A03082**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 maggio 2025.

**Istituzione del distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;

Ritenuto di dover istituire il distintivo di partecipazione ad attività di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;

Considerato che detta attestazione rappresenta un riconoscimento per il contributo prestato nella gestione di attività di protezione civile da parte dei volontari di protezione civile e degli ulteriori soggetti appartenenti alle componenti e alle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;

Decreta:

### Art. 1.

*Istituzione*

1. È istituito il distintivo di partecipazione ad eventi di protezione civile quale attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo.

2. Il distintivo di partecipazione è concesso a titolo individuale ai soggetti appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34, alle componenti di cui all'art. 4 e alle altre strutture operative nazionali di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 del presente decreto.

### Art. 2.

*Individuazione delle attività*

1. Le attività di protezione civile per le quali può essere concesso il distintivo di partecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto sono individuate, di volta in volta, con provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. In casi eccezionali, tali attività possono essere individuate anche tra quelle per le quali non vi sia stata la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, comma 1, lettera *c)* e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero dello stato di mobilitazione di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

### Art. 3.

*Modalità di concessione*

1. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate:

*a)* le modalità con cui ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile iscritta nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, provvede a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei volontari ad essa appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all'art. 2 del presente decreto;

*b)* le modalità con cui le componenti o strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile provvedono a trasmettere al Dipartimento della protezione civile l'elenco dei soggetti ad esse appartenenti che abbiano fornito il loro contributo nella gestione degli eventi di protezione civile di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Il Dipartimento della protezione civile è esente da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa connessa all'individuazione dei soggetti di cui al comma 1.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della protezione civile assegna ai soggetti di cui al comma 1, il diploma recante la motivazione del conferimento e le caratteristiche dello stesso diploma.

4. L'assegnazione del diploma costituisce titolo per l'acquisto, da parte del singolo soggetto di cui al comma 1, della corrispondente insegna di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

*Distintivo di partecipazione*

1. Il distintivo di partecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto è costituito da un diploma e da un'insegna.

2. L'insegna si distingue in tre classi:

*a)* l'insegna di prima classe si consegue a seguito della partecipazione al primo evento di cui all'art. 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell'insegna di cui alla successiva lettera *b)*;

*b)* l'insegna di seconda classe si consegue a seguito della partecipazione al settimo evento di cui all'art. 2 del presente decreto e si conserva fino al conseguimento dell'insegna di cui alla successiva lettera *c)*;

*c)* l'insegna di terza classe si consegue a seguito della partecipazione al tredicesimo evento di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

*Uso e tutela del diploma e delle insegne*

1. Ai beneficiari è consentito l'uso del diploma loro assegnato e della corrispondente insegna che non è sostituita fino al conseguimento dell'insegna di classe superiore.

2. La realizzazione delle insegne deve rispettare le specifiche tecniche che sono individuate con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile. È fatto divieto di realizzazione di acquisto, di vendita o di uso di insegne non conformi alle predette specifiche tecniche.

3. La realizzazione, l'acquisto, la vendita o l'uso non autorizzati delle insegne è punito nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 6.

*Oneri*

1. Gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla spedizione dei diplomi, quantificati con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Gli oneri connessi all'acquisto delle insegne sono a carico dei rispettivi beneficiari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo https://www.protezionecivile.gov.it

Roma, 9 maggio 2025

*Il Capo del Dipartimento:* CICILIANO

**25A03075**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Dupixent».** (Determina n. 42/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 630/2024 del 25 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 262 del 8 novembre 2024, relativa al Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Dupixent»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.»;

Sentito il titolare dell'A.I.C. in merito all'istituzione di un registro che monitori le dispensazioni del medicinale nell'indicazione con requisito di innovatività condizionata «Prurigo nodulare (PN) grave eleggibili per la terapia sistemica che presentano le seguenti caratteristiche:

- valutazione del prurito con scala NRS≥7;
- presenza di numero di noduli≥20;
- IGA=4».

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 17-21 febbraio 2025, con il quale la suddetta CSE approva la scheda di monitoraggio predisposta ai sensi della summenzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità d'impiego*

1. Istituzione del registro di monitoraggio semplificato «DUPIXENT» per l'indicazione «Prurigo nodulare (PN) grave eleggibili per la terapia sistemica che presentano le seguenti caratteristiche:

- valutazione del prurito con scala NRS≥7;
- presenza di numero di noduli≥20;
- IGA=4».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/.

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponi-

bili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

**25A03083**

---

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Cabometyx».** (Determina n. 43/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 29/2024 del 29 gennaio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 30 del 6 febbraio 2024, relativa al Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Cabometyx»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non superiore

a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.»;

Sentito il titolare dell'A.I.C. in merito all'istituzione di un registro che monitori le dispensazioni del medicinale nell'indicazione con requisito di innovatività condizionata «Cabometyx è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (DTC) localmente avanzato o metastatico, refrattario o non eleggibile allo iodio radioattivo (RAI) che sono progrediti durante o dopo una precedente terapia sistemica.»;

Visto il parere espresso dalla Commissione Scientifica e Economica del Farmaco nella seduta del 17-21 febbraio 2025, con il quale la suddetta CSE approva la scheda di monitoraggio predisposta ai sensi della summenzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità d'impiego*

1. Istituzione del registro di monitoraggio semplificato «CABOMETYX» per l'indicazione «Cabometyx è indicato come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma differenziato della tiroide (DTC) localmente avanzato o metastatico, refrattario o non eleggibile allo iodio radioattivo (RAI) che sono progrediti durante o dopo una precedente terapia sistemica».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo: web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determinazione sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

**25A03084**

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Spevigo».** (Determina n. 44/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ot-

tenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 775/2024 del 13 dicembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 298 del 20 dicembre 2024, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Spevigo»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata»;

Sentito il titolare dell'A.I.C. in merito all'istituzione di un registro che monitori le dispensazioni del medicinale nell'indicazione con requisito di innovatività condizionata «Spevigo è indicato in monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (*generalised pustular psoriasis*, GPP)»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 17-21 febbraio 2025, con il quale la suddetta CSE approva la scheda di monitoraggio predisposta ai sensi della summenzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità d'impiego*

1. Istituzione del registro di monitoraggio semplificato «SPEVIGO» per l'indicazione «Spevigo è indicato in monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (*generalised pustular psoriasis*, GPP)».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it/.

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determinazione sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

**25A03085**

---

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Spexotras».** (Determina n. 45/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione

pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 509/2024 del 30 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2024, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Spexotras»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al Fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata»;

Sentito il titolare dell'A.I.C. in merito all'istituzione di un registro che monitori le dispensazioni del medicinale in ciascuna indicazione con requisito di innovatività condizionata «Spexotras in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica» e «"Spexotras" in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 17-21 febbraio 2025, con il quale la suddetta CSE approva la scheda di monitoraggio predisposta ai sensi della summenzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità d'impiego*

1. Istituzione del registro di monitoraggio semplificato SPEXOTRAS - FINLEE per ciascuna delle indicazioni «Spexotras in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica» e «"Spexotras" in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

**25A03086**

---

DETERMINA 19 maggio 2025.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Finlee».** (Determina n. 46/2025).

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis*, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «Al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale.»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3, come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 513/2024 del 30 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2024, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano «Finlee»;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», il quale ha previsto che «A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente accedono al fondo di cui al comma 283, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio dell'AIFA ovvero, in coerenza con quanto previsto dai commi 286 e 287, qualora la Commissione scientifica ed economica dell'AIFA valuti motivatamente l'istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell'innovatività condizionata.»;

Sentito il titolare dell'A.I.C. in merito all'istituzione di un registro che monitori le dispensazioni del medicinale in ciascuna indicazione con requisito di innovatività condizionata «Finlee in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica» e «Finlee in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad un anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifica e economica del farmaco nella seduta del 17-21 febbraio 2025, con il quale la suddetta CSE approva la scheda di monitoraggio predisposta ai sensi della summenzionata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Condizioni e modalità d'impiego*

1. Istituzione del registro di monitoraggio semplificato SPEXOTRAS - FINLEE per ciascuna delle indicazioni «Finlee in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma a basso grado (LGG) con una mutazione BRAF V600E che necessitano di una terapia sistemica» e «"Finlee" in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici di età uguale o superiore ad 1 anno affetti da glioma ad alto grado (HGG) con una mutazione BRAF V600E che hanno ricevuto almeno un precedente trattamento radioterapico e/o chemioterapico».

2. Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://registri.aifa.gov.it

3. La modifica delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella documentazione aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

Art. 2.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 maggio 2025

*Il direttore tecnico-scientifico:* RUSSO

**25A03087**

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 13 maggio 2025.

**Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria.** (Delibera n. 438/2025).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 13 maggio 2025 composto come da verbale redatto in pari data;

Sentito il relatore consigliere Giulio Corsini;

Visti gli articoli 15, 16 e 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai sensi del quale, per quanto non contemplato dal citato decreto, si rinvia alle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari;

Vista la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»;

Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, nella versione vigente, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con delibera del 24 novembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 2015;

Ritenuta la necessità di adeguare il sopraccitato regolamento alle evoluzioni normative intervenute, negli anni, in materia di procedimento disciplinare nei confronti del magistrato;

Considerato che, ad oggi, la giurisdizione tributaria è esercitata sia da magistrati che da giudici tributari nominati presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022;

Considerate le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ossia che le parole «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

Considerato che il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sull'attività giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, nonché sui relativi componenti, aventi sede nella circoscrizione della medesima Corte di secondo grado e che, pertanto, appare appropriato specificare, in tema di titolarità dell'azione disciplinare, che la stessa deve essere promossa, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato al momento in cui è effettuata la richiesta di avvio dell'azione disciplinare, ossia dal soggetto che, all'attualità, è effettivamente titolare del potere di vigilanza;

Ritenuta la necessità di specificare che, ai fini del decorso del termine per il promuovimento dell'azione disciplinare, è necessaria l'effettiva conoscenza da parte dei soggetti titolari di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare;

Considerati i principi di offensività, sussidiarietà e proporzionalità nonché i criteri di economia procedimentale e di deflazione del contenzioso, per i quali appare opportuno escludere la punibilità del magistrato o del giudice tributario qualora siano contestati dei fatti che, sebbene astrattamente sussumibili in fattispecie disciplinarmente rilevanti, risultino in concreto espressione di un grado di offensività particolarmente tenue;

Ritenuta l'esigenza di tipizzare sia quelle condotte poste in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dall'esercizio delle funzioni che, risultando non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio, configurano un illecito disciplinarmente rilevante, sia le relative sanzioni eventualmente applicabili;

Tenuto conto dell'inefficacia, anche probatoria, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi degli effetti dell'applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, in linea con quanto disposto dall'art. 445, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, così come novellato dall'art. 25, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Rilevato che gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, non contengono previsioni di sorta in ordine a misure disciplinari cautelari;

Considerata l'esigenza di garantire, nel rispetto del principio di legalità, l'interesse pubblico al buon andamento e all'imparzialità delle funzioni statali, riconosciuto in via generale dall'art. 97 della Costituzione, che, in relazione ai magistrati, viene ad assumere una qualificazione del tutto peculiare, «dovuta al fatto che, per un verso, l'interesse pubblico sopra enunciato consiste [...] nell'assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale [...] e, per altro verso, l'interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev'essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità che si collegano all'esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 4 giugno 1992;

Considerata la conseguente necessità di riformare, in maniera sistematica, gli istituti della sospensione cautelare obbligatoria e di quella facoltativa di cui al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici e dei magistrati tributari, alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria e le garanzie del giusto procedimento, in favore dei giudici e dei magistrati tributari nonché delle parti processuali;

Ritenuto che la fase di quiescenza della posizione soggettiva del giudice o del magistrato tributario sottoposto a sospensione cautelare, che per sua natura ha carattere temporaneo e può essere oggetto di revoca amministrativa, è connessa alla stringente necessità di tutelare gli interessi essenziali della giustizia tributaria e che, in ogni caso, è fatto salvo il diritto di difesa dell'interessato;

Preso atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 15196 del 16 luglio 2020, con riferimento al limite quinquennale di durata previsto in via generale dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, «per un verso rilevando che la specificità dello *status* di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustifica ampiamente, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l'immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; per l'altro precisando che il decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 23, comma 2, prevede - con norma di chiusura, avente finalità analoga a quella di cui all'evocato della legge n. 19 del 1990, art. 9, comma 2 - l'ipotesi di cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare, collegandola alla "definitività" della pronuncia della Sezione disciplinare che conclude il procedimento»;

Considerata la non applicabilità ai magistrati del limite quinquennale di durata massima della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio previsto per la cessazione dell'efficacia della sospensione cautelare del pubblico dipendente e ritenuto che tale inapplicabilità debba estendersi, per identica *ratio* della norma, anche ai giudici tributari;

Ritenuto che, con riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria, come affermato dalla Suprema Corte di cassazione «pur in assenza di un limite massimo di durata della sospensione cautelare, la previsione della revoca di diritto della sospensione cautelare obbligatoria allorché la misura cautelare personale è cessata per carenza di gravi indizi di colpevolezza, e della revoca facoltativa della stessa sospensione cautelare obbligatoria quando la detta misura sia cessata per motivi diversi dalla carenza dei gravi indizi di colpevolezza (decreto legislativo n. 109 del 2006, art. 21, comma 3), assicura adeguatamente, sia pure in modo più rigoroso, tanto il regolare e corretto esercizio dell'attività giudiziaria, quanto il rispetto dei diritti costituzionalmente rilevanti del singolo magistrato»;

Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera m-*bis*) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Considerata l'opportunità di poter disporre, qualora risulti necessario, a titolo temporaneo e indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare, l'applicazione presso altra Corte di giustizia tributaria del magistrato o del giudice incolpato, al fine di assicurare a questi lo svolgimento delle sue funzioni con piena indipendenza e imparzialità nonché di preservare l'immagine ed il prestigio della giustizia tributaria;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in tema di trasferimenti d'ufficio e considerato che, unitamente all'irrogazione di una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può rivelarsi necessario disporre il trasferimento del magistrato o del giudice tributario sanzionato, al fine di assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, nelle ipotesi in cui, per le particolari modalità del fatto compiuto, la permanenza nella stessa sede possa arrecare un oggettivo pregiudizio all'immagine e al prestigio della funzione giudiziaria;

Delibera:

l'approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, come di seguito riportato, in sostituzione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali (delibera n. 2980/2015), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 2015 integrato con la modifica dell'art. 15 apportata dalla delibera n. 739/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 6 luglio 2021;

## REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### *Capo 1*

### DELLA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI GIUDICI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI

#### Art. 1.

#### *Disposizione generale*

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle Corti di giustizia tributaria e, ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio ispettivo, può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno o più dei suoi componenti.

2. Il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria di secondo grado esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle Corti di giustizia tributaria di primo grado aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

3. Il presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria Corte, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.

#### Art. 2.

#### *Responsabilità dei componenti delle Corti di giustizia tributaria*

I componenti delle Corti di giustizia tributaria sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, dal presente regolamento, nonché, per quanto non contemplato dalla predetta normativa, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Art. 3.

*Responsabilità disciplinare*

1. Il componente della Corte di giustizia tributaria esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio rispettando la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. Il componente della Corte di giustizia tributaria che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio o qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato o del giudice tributario, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4.

*Condotta disciplinare irrilevante*

L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

*Capo 2*

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

Art. 5.

*Sospensione facoltativa*

1. Il Consiglio di presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, può disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio o dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare di cui all'art. 17, comma 2, del presente regolamento, quando il medesimo è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, ovvero possono essere a lui ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

2. La sospensione può essere revocata dal Consiglio di presidenza in qualsiasi momento, anche d'ufficio, qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'applicazione. In ogni caso, la sospensione facoltativa perde efficacia decorso il termine di anni cinque, salvo che il Consiglio reputi ancora perduranti i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione, così legittimandone la persistenza.

3. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 6.

*Sospensione obbligatoria*

1. Il magistrato o il giudice tributario sono sospesi obbligatoriamente dalle funzioni e dallo stipendio o dall'incarico e dal compenso fisso e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura tributaria qualora vengano sottoposti a procedimento penale, nel cui ambito sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio di presidenza, allorché la misura cautelare sia revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Al magistrato tributario sospeso è corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nelle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari. Al giudice tributario sospeso dall'incarico ai sensi del presente articolo, non è corrisposto il compenso fisso.

5. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 21 e 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 7.

*Applicazioni cautelari e trasferimenti d'ufficio*

1. Il Consiglio di presidenza può, in ogni tempo, applicare temporaneamente un componente della Corte di giustizia tributaria ad altra Corte quando, per qualsiasi causa indipendente da sua colpa, non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità e senza oggettivo pregiudizio all'immagine ed al prestigio della funzione giudiziaria.

2. Qualora l'applicazione venga disposta a prescindere dall'esercizio dell'azione disciplinare, prima dell'adozione del provvedimento, all'interessato viene tempestivamente data comunicazione dell'avvio del procedimento, con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per il deposito di memoria difensiva.

3. L'applicazione - che può avere una durata massima di un anno - può essere rinnovata qualora permangano i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione.

4. Il Consiglio di presidenza, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento o dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato o del giudice ad altra Corte quando, per le particolari modalità della condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede non assicuri lo svolgimento delle funzioni con piena indipendenza e imparzialità nonché possa essere di oggettivo pregiudizio all'immagine e al prestigio della funzione giudiziaria.

Art. 8.

*Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al componente della Corte di giustizia tributaria sospeso*

1. Quando all'incolpato è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria e/o facoltativa eventualmente presofferti.

2. Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare. Per i magistrati tributari trovano applicazione gli articoli 21, comma 5, e 22, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

*Capo 3*

DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9.

*Sanzioni disciplinari*

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai magistrati o giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, sono:

*a)* l'ammonimento;

*b)* la censura;

*c)* la sospensione dalle funzioni;

*d)* l'incapacità ad esercitare un incarico direttivo;

*e)* la rimozione dall'incarico.

Art. 10.

*Ammonimento*

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.

Art. 11.

*Censura*

La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per:

*a)* i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

*b)* la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

*c)* i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

*d)* i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il giudice nell'ambito della Corte di giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri magistrati, giudici o di collaboratori;

*e)* l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato o giudice;

*f)* l'omessa comunicazione al presidente della Corte di giustizia tributaria da parte del magistrato o del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

*g)* il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

*h)* la scarsa laboriosità, se abituale;

*i)* la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

*l)* l'uso della qualità di magistrato o di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

*m)* la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

*n)* comportamenti posti in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dell'esercizio delle funzioni ritenuti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

Art. 12.

*Sospensione dalle funzioni*

La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso o degli emolumenti corrisposti, viene irrogata per:

*a)* il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

*b)* i comportamenti che, violando i doveri o la dignità del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

*c)* l'uso della qualità di magistrato o di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

*d)* il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

*e)* gravi comportamenti posti in essere dal magistrato o dal giudice tributario fuori dell'esercizio delle funzioni ritenuti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio.

Art. 13.

*Incapacità di esercitare incarico direttivo*

1. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro magistrato o giudice tributario, da parte del presidente della Corte o del presidente di Sezione, se ripetuta o grave.

2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il presidente della Corte nell'incarico di presidente di Sezione nella stessa Corte ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.

Art. 14.

*Rimozione dall'incarico*

1. La sanzione della rimozione dall'incarico è irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni di cui agli articoli 12 e 13.

2. Il magistrato o il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

*Capo 4*

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 15.

*Promovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale*

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato al momento in cui è effettuata la richiesta di avvio dell'azione disciplinare, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza, per mezzo del presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.

3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera.

4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di presidenza, per mezzo del presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.

6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.

7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i magistrati o giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.

8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.

9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 16.

*Decisione disciplinare*

1. Il Consiglio di presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.

2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

3. Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui all'art. 19 del presente regolamento.

Art. 17.

*Termini dell'azione disciplinare*

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante, ossia di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, qualsiasi altra informazione in possesso dei titolari non costituisce notizia di rilievo disciplinare.

2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 15, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.

3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 15, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento. La decisione disciplinare di cui all'art. 16 del presente regolamento deve essere pronunciata entro due anni dall'inizio del procedimento.

4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.

5. Il corso dei termini è sospeso:

*a)* se per il medesimo fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero il magistrato o il giudice è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o è cessata la misura cautelare;

*b)* se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;

*c)* se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;

*d)* se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

*e)* se, nei casi di cui all'art. 11, lettera *f)*, all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare è pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

Art. 18.

*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale*

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 17, comma 5, del presente regolamento.

2. La sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

3. Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.

Art. 19.

*Applicazione di sanzione disciplinare*

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

*Capo 5*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

*Revisione del provvedimento disciplinare*

1. In ogni tempo può essere richiesta, dall'incolpato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse, anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

2. Per i magistrati tributari trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 21.

*Estinzione del procedimento disciplinare*

1. La cessazione dall'incarico di magistrato o di giudice di Corte di giustizia tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.

2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.

Art. 22.

*Disposizioni finali*

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Consiglio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione.

Dispone:

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del nuovo regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, nonché la tempestiva pubblicazione dello stesso sul sito del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

*La Presidente:* LUSSANA

**25A03050**

---

DELIBERA 13 maggio 2025.

**Approvazione del conto finanziario per l'anno 2024.** (Delibera n. 437/2025).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 13 maggio 2025, il Consiglio composto come da verbale in pari data;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 «Ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria»;

Visto l'art. 29/bis del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 23 del regolamento di amministrazione e contabilità che prescrive che entro il 31 maggio il conto finanziario, deve essere approvato dal Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio;

Visto il parere favorevole della Commissione bilancio;

Vista la relazione del collegio dei revisori con la quale è stata riscontrata la conformità delle scritture contabili e dei conti finanziario e patrimoniale relativi all'esercizio finanziario 2024;

Visto lo schema di conto finanziario anno 2024 e relativi allegati;

Vista la delibera del Comitato del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria con la quale è stato proposto lo schema di conto finanziario 2024;

Delibera:

l'approvazione del conto finanziario anno 2024 e dispone la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*La Presidente:* LUSSANA

## Cons. Presidenza Giustizia Tributaria

### SITUAZIONE BILANCIO ENTRATA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | ACCERTATO | DISPONIBILE AD ACCERTARE | ACCERTATO (al netto delle Min.Entrate) | REVERSALI | MINORI ENTRA ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.0100 - 100 / 100 / 99** Entrate provenienti dal Bilancio dello Stato | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 4.726.000,00 | -363.000,00 | 4.363.000,00 | 4.000.000,00 | 363.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | |
| | T | 4.726.000,00 | -363.000,00 | 4.363.000,00 | 4.000.000,00 | 363.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | | |
| **2.01.0200 - 200 / 200 / 99** Proventi da rilascio di copie di atti del CPGT | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 100,00 | -87,50 | 12,50 | 100,00 | -87,50 | 100,00 | 100,00 | | |
| | T | 100,00 | -87,50 | 12,50 | 100,00 | -87,50 | 100,00 | 100,00 | | |
| **2.01.0300 - 300 / 300 / 99** Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | | 1.630,00 | 1.630,00 | | |
| | T | | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | | 1.630,00 | 1.630,00 | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 1** Partite di giro varie - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 260.000,00 | | 260.000,00 | 234.483,00 | 25.517,00 | 234.483,00 | 234.483,00 | | |
| | T | 260.000,00 | | 260.000,00 | 234.483,00 | 25.517,00 | 234.483,00 | 234.483,00 | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 2** Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 3** Partite di giro varie - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 4** Partite di giro varie - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 7** Partite di giro varie - Rimborso di fondi economali | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | T | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 8** Partite di giro varie - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **2.01.0400 - 400 / 400 / 99** Partite di giro varie - Interessi attivi da depositi bancari o postali | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 10.000,00 | 65.578,64 | 75.578,64 | 79.242,91 | -3.664,27 | 79.242,91 | 79.242,91 | | |
| | T | 10.000,00 | 65.578,64 | 75.578,64 | 79.242,91 | -3.664,27 | 79.242,91 | 79.242,91 | | |
| **2.01.0500 - 500 / 500 / 1** Altre entrate - Altre entrate correnti - Contributo Progetto Arrow | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | 59.959,76 | -59.959,76 | 59.959,76 | 59.959,76 | | |
| | T | | | | 59.959,76 | -59.959,76 | 59.959,76 | 59.959,76 | | |

## SITUAZIONE BILANCIO ENTRATA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | ACCERTATO | DISPONIBILE AD ACCERTARE | ACCERTATO (al netto delle Min.Entrate) | REVERSALI | MINORI ENTRA ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.01.0500 - 500 / 500 / 99** Altre entrate - Altre entrate correnti | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 1.800,00 | 19.987,98 | 21.787,98 | 34.558,88 | -12.770,90 | 34.558,88 | 34.558,88 | | |
| | T | 1.800,00 | 19.987,98 | 21.787,98 | 34.558,88 | -12.770,90 | 34.558,88 | 34.558,88 | | |
| **2.01.0600 - 600 / 600 / 99** Entrate derivanti dalle quote versate dai giudici tributari per la partecipazione a corsi | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **2.01.0700 - 700 / 700 / 99** Entrate per storni | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **3.01.0800 - 800 / 800 / 99** Avanzo di Amministrazione | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 327.107,31 | 643.125,07 | 970.232,38 | | 970.232,38 | | | | |
| | T | 327.107,31 | 643.125,07 | 970.232,38 | | 970.232,38 | | | | |
| **TOTALE GENERALE** | **RS** | | | | | | | | | |
| | **C** | **5.335.007,31** | **367.234,19** | **5.702.241,50** | **4.419.974,55** | **1.282.266,95** | **4.419.974,55** | **4.419.974,55** | | |
| | **T** | | | | | **1.282.266,95** | | | | |

**Cons. Presidenza Giustizia Tributaria**

**SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )**

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.01.01 - 1.101 / 200 / 99** | RS | 592.482,19 | | 592.482,19 | 592.482,19 | | 592.482,19 | 314.040,00 | | 278.442,19 |
| Compensi spettanti ai Componenti del Consiglio | CP | 1.051.200,00 | 7.200,00 | 1.058.400,00 | 1.058.400,00 | | 1.058.400,00 | 816.387,58 | | 242.012,42 |
| (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92) | T | 1.643.682,19 | 7.200,00 | 1.650.882,19 | 1.650.882,19 | | 1.650.882,19 | 1.130.427,58 | | 520.454,61 |
| **1.01.02.01 - 1.102 / 300 / 99** | RS | 5.250,00 | | 5.250,00 | 5.250,00 | | 5.250,00 | 5.250,00 | | |
| Compensi ai revisori dei conti | CP | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 20.153,22 | | 846,78 |
| | T | 26.250,00 | | 26.250,00 | 26.250,00 | | 26.250,00 | 25.403,22 | | 846,78 |
| **1.01.03.01 - 1.103 / 400 / 99** | RS | 15.540,71 | | 15.540,71 | 15.540,71 | | 15.254,91 | 15.254,91 | 285,80 | |
| Rimborso spese di missione ai Componenti del | CP | 135.000,00 | | 135.000,00 | 131.570,27 | 3.429,73 | 131.570,27 | 124.029,77 | | 7.540,50 |
| Consiglio(art. 27, 2°c., D.L.vo 545/92) | T | 150.540,71 | | 150.540,71 | 147.110,98 | 3.429,73 | 146.825,18 | 139.284,68 | 285,80 | 7.540,50 |
| **1.01.04.01 - 1.104 / 600 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Rimborso spese di missione ai Giudici Tributari e al | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | 662,84 | 2.337,16 | 662,84 | 662,84 | | |
| personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio. | T | 3.000,00 | | 3.000,00 | 662,84 | 2.337,16 | 662,84 | 662,84 | | |
| **1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 1** | RS | 56.911,63 | | 56.911,63 | 56.911,63 | | 8.600,00 | 600,00 | 48.311,63 | 8.000,00 |
| Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. | CP | 220.000,00 | 31.000,00 | 251.000,00 | 73.005,46 | 177.994,54 | 73.005,46 | 31.807,61 | | 41.197,85 |
| per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti - Formazione | T | 276.911,63 | 31.000,00 | 307.911,63 | 129.917,09 | 177.994,54 | 81.605,46 | 32.407,61 | 48.311,63 | 49.197,85 |
| **1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 2** | RS | 103.955,01 | | 103.955,01 | 103.955,01 | | 9,00 | 9,00 | 103.946,01 | |
| Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. | CP | | | | | | | | | |
| per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti- PROG. ARROW | T | 103.955,01 | | 103.955,01 | 103.955,01 | | 9,00 | 9,00 | 103.946,01 | |
| **1.01.05.01 - 1.105 / 700 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Spese incontri di studio,seminari,convegni e conf. | CP | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| per la formaz. e l'aggiorn. profess. dei giudici tribut. e pubb. relat. atti- CORSI PTT | T | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | |
| **1.01.06.01 - 1.106 / 800 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Spese connesse all'attività del Comitato Unico di | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| Garanzia per le pari opportunità in magistratuta tributaria (art. 7 bis del Regolamento i | T | 3.000,00 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | |
| **1.01.07.01 - 1.107 / 900 / 1** | RS | 81.475,66 | | 81.475,66 | 81.475,66 | | 81.475,66 | 27.853,80 | | 53.621,86 |
| Spese legali e giudiziarie - Oneri da contenzioso | CP | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | |
| | T | 86.475,66 | | 86.475,66 | 81.475,66 | 5.000,00 | 81.475,66 | 27.853,80 | | 53.621,86 |
| **1.01.07.01 - 1.107 / 900 / 99** | RS | 26.590,71 | | 26.590,71 | 26.590,71 | | 26.590,71 | | | 26.590,71 |
| Spese legali e giudiziarie - Altre spese legali | CP | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 56.235,92 | 33.764,08 | 56.235,92 | 1.286,09 | | 54.949,83 |
| | T | 46.590,71 | 70.000,00 | 116.590,71 | 82.826,63 | 33.764,08 | 82.826,63 | 1.286,09 | | 81.540,54 |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 1** Oneri per incarichi professionali e consulenze - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | RS | 5.747,80 | | 5.747,80 | 5.747,80 | | 5.747,80 | 4.379,80 | | 1.368,00 |
| | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.915,15 | 1.084,85 | 8.915,15 | 3.696,60 | | 5.218,55 |
| | T | 15.747,80 | | 15.747,80 | 14.662,95 | 1.084,85 | 14.662,95 | 8.076,40 | | 6.586,55 |
| **1.01.08.01 - 1.108 / 1.000 / 99** Oneri per incarichi professionali e consulenze - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | RS | 4.658,66 | | 4.658,66 | 4.658,66 | | 4.658,66 | 4.533,66 | | 125,00 |
| | CP | 32.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 | 34.612,84 | 2.387,16 | 34.612,84 | 32.112,84 | | 2.500,00 |
| | T | 36.658,66 | 5.000,00 | 41.658,66 | 39.271,50 | 2.387,16 | 39.271,50 | 36.646,50 | | 2.625,00 |
| **1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 1** Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | RS | 385,62 | | 385,62 | 385,62 | | 385,62 | 385,62 | | |
| | CP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.627,44 | 372,56 | 4.627,44 | 4.627,44 | | |
| | T | 5.385,62 | | 5.385,62 | 5.013,06 | 372,56 | 5.013,06 | 5.013,06 | | |
| **1.01.09.01 - 1.109 / 1.100 / 99** Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria - Imposta regionale sulle attività produttive | RS | 50.809,02 | | 50.809,02 | 50.809,02 | | 50.809,02 | 13.500,69 | | 37.308,33 |
| | CP | 158.110,00 | | 158.110,00 | 120.800,00 | 37.310,00 | 120.800,00 | 70.799,57 | | 50.000,43 |
| | T | 208.919,02 | | 208.919,02 | 171.609,02 | 37.310,00 | 171.609,02 | 84.300,26 | | 87.308,76 |
| **1.01.10.01 - 1.110 / 500 / 99** Compensi spettanti ai componenti dell'Uff. Ispettivo e dell'Ufficio del Massimario Nazionale | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 792.000,00 | -396.000,00 | 396.000,00 | | 396.000,00 | | | | |
| | T | 792.000,00 | -396.000,00 | 396.000,00 | | 396.000,00 | | | | |
| **1.02.01.01 - 2.201 / 1.300 / 1** Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.02.01.01 - 2.201 / 1.300 / 99** Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria e maggiorazione dell'indennità di amministrazione e retribuzione d | RS | 74.028,15 | | 74.028,15 | 74.028,15 | | 74.028,15 | 61.801,12 | | 12.227,03 |
| | CP | 700.000,00 | -45.000,00 | 655.000,00 | 509.205,48 | 145.794,52 | 509.205,48 | 428.605,80 | | 80.599,68 |
| | T | 774.028,15 | -45.000,00 | 729.028,15 | 583.233,63 | 145.794,52 | 583.233,63 | 490.406,92 | | 92.826,71 |
| **1.02.02.01 - 2.202 / 1.400 / 99** Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento di Amministrazione e Contabilità) | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 1** Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - IRAP | RS | 37.818,15 | | 37.818,15 | 37.818,15 | | 37.818,15 | 6.364,81 | | 31.453,34 |
| | CP | 80.000,00 | -3.825,00 | 76.175,00 | 53.000,00 | 23.175,00 | 53.000,00 | 36.587,55 | | 16.412,45 |
| | T | 117.818,15 | -3.825,00 | 113.993,15 | 90.818,15 | 23.175,00 | 90.818,15 | 42.952,36 | | 47.865,79 |
| **1.02.03.01 - 2.203 / 1.600 / 99** Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | RS | 9.309,23 | | 9.309,23 | 9.309,23 | | 9.309,23 | 9.309,23 | | |
| | CP | 148.900,00 | -10.890,00 | 138.010,00 | 129.597,90 | 8.412,10 | 129.597,90 | 108.239,28 | | 21.358,62 |
| | T | 158.209,23 | -10.890,00 | 147.319,23 | 138.907,13 | 8.412,10 | 138.907,13 | 117.548,51 | | 21.358,62 |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 1** Premi di assicurazione su beni immobili | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 3.000,00 | -108,19 | 2.891,81 | 2.891,81 | | 2.891,81 | 2.891,81 | | |
| | T | 3.000,00 | -108,19 | 2.891,81 | 2.891,81 | | 2.891,81 | 2.891,81 | | |
| **1.03.01.01 - 3.301 / 1.800 / 99** Canone di locazione immobile. | RS | 1.890.304,25 | | 1.890.304,25 | 1.890.304,25 | | 1.890.304,25 | 65.440,68 | | 1.824.863,57 |
| | CP | 1.057.763,31 | 149.878,73 | 1.207.642,04 | 1.207.642,04 | | 1.207.642,04 | 719.847,48 | | 487.794,56 |
| | T | 2.948.067,56 | 149.878,73 | 3.097.946,29 | 3.097.946,29 | | 3.097.946,29 | 785.288,16 | | 2.312.658,13 |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 1** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Licenze uso software | RS | 12.889,30 | | 12.889,30 | 12.889,30 | | 12.157,30 | 11.425,30 | 732,00 | 732,00 |
| | CP | 21.200,00 | 16.000,00 | 37.200,00 | 29.719,33 | 7.480,67 | 29.719,33 | 18.739,33 | | 10.980,00 |
| | T | 34.089,30 | 16.000,00 | 50.089,30 | 42.608,63 | 7.480,67 | 41.876,63 | 30.164,63 | 732,00 | 11.712,00 |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 2** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Mobili e arredi per uffic | RS | 7.810,26 | | 7.810,26 | 7.810,26 | | 7.810,26 | 7.810,26 | | |
| | CP | 15.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 32.462,98 | 12.537,02 | 32.462,98 | 7.660,38 | | 24.802,60 |
| | T | 22.810,26 | 30.000,00 | 52.810,26 | 40.273,24 | 12.537,02 | 40.273,24 | 15.470,64 | | 24.802,60 |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 3** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Altre spese sostenute per | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 4** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - apparecchiature e strum. | RS | 22.718,94 | | 22.718,94 | 22.718,94 | | 22.718,94 | 21.741,72 | | 977,22 |
| | CP | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 | 7.770,79 | 5.229,21 | 7.770,79 | 7.770,79 | | |
| | T | 34.718,94 | 1.000,00 | 35.718,94 | 30.489,73 | 5.229,21 | 30.489,73 | 29.512,51 | | 977,22 |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 9** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Periferiche | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 11** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni - Tablet e dispositivi di t | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 11.936,68 | 6.063,32 | 11.936,68 | 165,66 | | 11.771,02 |
| | T | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 11.936,68 | 6.063,32 | 11.936,68 | 165,66 | | 11.771,02 |
| **1.03.02.01 - 3.302 / 1.900 / 99** Acquisto, locazione, noleggio, leasing di mobili, arredi, impianti, macchinari, apparecchiature, strumentazioni -Noleggi di impianti e macc | RS | 2.633,40 | | 2.633,40 | 2.633,40 | | 2.098,87 | 1.229,02 | 534,53 | 869,85 |
| | CP | 15.000,00 | | 15.000,00 | 10.043,03 | 4.956,97 | 10.043,03 | 5.976,78 | | 4.066,25 |
| | T | 17.633,40 | | 17.633,40 | 12.676,43 | 4.956,97 | 12.141,90 | 7.205,80 | 534,53 | 4.936,10 |
| **1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 2** Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Pubblicazioni | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.165,60 | 3.834,40 | 3.165,60 | 165,60 | | 3.000,00 |
| | T | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 3.165,60 | 3.834,40 | 3.165,60 | 165,60 | | 3.000,00 |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.03.03.01 - 3.303 / 2.000 / 99** Acquisto riviste giuridiche, giornali e pubblicazioni. Rilegatura libri e stampa pubblicazioni - Stampa e rilegatura | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 2** Acquisto beni di consumo - Materiale informatico | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 717,16 | 4.782,84 | 717,16 | 717,16 | | |
| | T | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 717,16 | 4.782,84 | 717,16 | 717,16 | | |
| **1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 3** Acquisto beni di consumo - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RS | 1.964,20 | | 1.964,20 | 1.964,20 | | 1.964,20 | 1.964,20 | | |
| | CP | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.703,86 | 2.296,14 | 3.703,86 | 1.820,18 | | 1.883,68 |
| | T | 4.964,20 | 3.000,00 | 7.964,20 | 5.668,06 | 2.296,14 | 5.668,06 | 3.784,38 | | 1.883,68 |
| **1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 4** Acquisto beni di consumo - | RS | 1.695,80 | | 1.695,80 | 1.695,80 | | 1.695,80 | 1.695,80 | | |
| | CP | 4.000,00 | | 4.000,00 | 3.149,49 | 850,51 | 3.149,49 | 3.149,49 | | |
| | T | 5.695,80 | | 5.695,80 | 4.845,29 | 850,51 | 4.845,29 | 4.845,29 | | |
| **1.03.04.01 - 3.304 / 2.100 / 99** Acquisto beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati | RS | 3.765,73 | | 3.765,73 | 3.765,73 | | 3.765,73 | 3.765,73 | | |
| | CP | 11.500,00 | 5.000,00 | 16.500,00 | 10.156,78 | 6.343,22 | 10.156,78 | 5.680,00 | | 4.476,78 |
| | T | 15.265,73 | 5.000,00 | 20.265,73 | 13.922,51 | 6.343,22 | 13.922,51 | 9.445,73 | | 4.476,78 |
| **1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 1** Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arre | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 2** Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- Manutenzione imp. termici, imp. elettrico, antincendio | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 3** Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | RS | | | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.05.01 - 3.305 / 2.200 / 99** Manutenzione ordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e ma | RS | 17.614,26 | | 17.614,26 | 17.614,26 | | 16.677,01 | 10.327,71 | 937,25 | 6.349,30 |
| | CP | 38.000,00 | 9.000,00 | 47.000,00 | 46.426,13 | 573,87 | 46.426,13 | 44.891,27 | | 1.534,86 |
| | T | 55.614,26 | 9.000,00 | 64.614,26 | 64.040,39 | 573,87 | 63.103,14 | 55.218,98 | 937,25 | 7.884,16 |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.03.06.01 - 3.306 / 2.300 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria immobile, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi- | CP | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.885,31 | 1.114,69 | 3.885,31 | 305,00 | | 3.580,31 |
| Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi | T | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.885,31 | 1.114,69 | 3.885,31 | 305,00 | | 3.580,31 |
| **1.03.07.01 - 3.307 / 2.400 / 99** | RS | 21.974,67 | | 21.974,67 | 21.974,67 | | 1.473,92 | 1.473,92 | 20.500,75 | |
| Spese per lo svolgimento delle ispezioni e delle | CP | 76.000,00 | 25.000,00 | 101.000,00 | 78.463,68 | 22.536,32 | 78.463,68 | 59.181,48 | | 19.282,20 |
| attivitÃ istituzionali del Consiglio. | T | 97.974,67 | 25.000,00 | 122.974,67 | 100.438,35 | 22.536,32 | 79.937,60 | 60.655,40 | 20.500,75 | 19.282,20 |
| **1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 1** | RS | | | | | | | | | |
| Spese connesse alle autovetture di servizio - | CP | 4.583,00 | | 4.583,00 | 4.301,94 | 281,06 | 4.301,94 | 4.301,94 | | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | T | 4.583,00 | | 4.583,00 | 4.301,94 | 281,06 | 4.301,94 | 4.301,94 | | |
| **1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 2** | RS | | | | | | | | | |
| Spese connesse alle autovetture di servizio - | CP | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.584,40 | 1.415,60 | 2.584,40 | 2.284,40 | | 300,00 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | T | 4.000,00 | | 4.000,00 | 2.584,40 | 1.415,60 | 2.584,40 | 2.284,40 | | 300,00 |
| **1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 3** | RS | 262,30 | | 262,30 | 262,30 | | 262,30 | | | 262,30 |
| Spese connesse alle autovetture di servizio - Servizi | CP | 3.610,00 | -1.000,00 | 2.610,00 | | 2.610,00 | | | | |
| di sorveglianza e custodia | T | 3.872,30 | -1.000,00 | 2.872,30 | 262,30 | 2.610,00 | 262,30 | | | 262,30 |
| **1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 4** | RS | | | | | | | | | |
| Spese connesse alle autovetture di servizio - Spese | CP | 200,00 | | 200,00 | 13,70 | 186,30 | 13,70 | 13,70 | | |
| dovute a sanzioni | T | 200,00 | | 200,00 | 13,70 | 186,30 | 13,70 | 13,70 | | |
| **1.03.08.01 - 3.308 / 2.500 / 99** | RS | 449,80 | | 449,80 | 449,80 | | 449,80 | 449,80 | | |
| Spese connesse alle autovetture di servizio - Noleggi | CP | 14.707,00 | 1.000,00 | 15.707,00 | 15.707,00 | | 15.707,00 | 14.300,34 | | 1.406,66 |
| di mezzi di trasporto | T | 15.156,80 | 1.000,00 | 16.156,80 | 16.156,80 | | 16.156,80 | 14.750,14 | | 1.406,66 |
| **1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 1** | RS | 1.606,33 | | 1.606,33 | 1.606,33 | | 691,33 | | 915,00 | 691,33 |
| Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti | CP | 6.150,00 | 13.000,00 | 19.150,00 | 12.231,72 | 6.918,28 | 12.231,72 | 12.231,72 | | |
| speciali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | T | 7.756,33 | 13.000,00 | 20.756,33 | 13.838,05 | 6.918,28 | 12.923,05 | 12.231,72 | 915,00 | 691,33 |
| **1.03.09.01 - 3.309 / 2.600 / 99** | RS | 14.771,91 | | 14.771,91 | 14.771,91 | | 13.561,91 | 13.561,91 | 1.210,00 | |
| Pulizia locali, lavanderia e smaltimento rifiuti | CP | 98.850,00 | | 98.850,00 | 97.402,92 | 1.447,08 | 97.402,92 | 88.681,01 | | 8.721,91 |
| speciali - Servizi di pulizia e lavanderia | T | 113.621,91 | | 113.621,91 | 112.174,83 | 1.447,08 | 110.964,83 | 102.242,92 | 1.210,00 | 8.721,91 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 1** | RS | | | | | | | | | |
| Utenze e servizi - Tassa e/o tariffa smaltimento | CP | 43.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 43.849,00 | 151,00 | 43.849,00 | 43.849,00 | | |
| rifiuti solidi urbani | T | 43.000,00 | 1.000,00 | 44.000,00 | 43.849,00 | 151,00 | 43.849,00 | 43.849,00 | | |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 2** | RS | 696,61 | | 696,61 | 696,61 | | 329,83 | 329,83 | 366,78 | |
| Utenze e servizi - Telefonia mobile | CP | 5.400,00 | 16.000,00 | 21.400,00 | 18.635,79 | 2.764,21 | 18.635,79 | 4.761,79 | | 13.874,00 |
| | T | 6.096,61 | 16.000,00 | 22.096,61 | 19.332,40 | 2.764,21 | 18.965,62 | 5.091,62 | 366,78 | 13.874,00 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 3** | RS | 500,63 | | 500,63 | 500,63 | | | | 500,63 | |
| Utenze e servizi - Telefonia fissa | CP | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 1.560,55 | | 1.439,45 |
| | T | 3.500,63 | | 3.500,63 | 3.500,63 | | 3.000,00 | 1.560,55 | 500,63 | 1.439,45 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 4** | RS | 3.393,00 | | 3.393,00 | 3.393,00 | | 3.393,00 | 3.393,00 | | |
| Utenze e servizi - Accesso a banche dati e a | CP | 18.400,00 | 5.000,00 | 23.400,00 | 22.886,38 | 513,62 | 22.886,38 | 16.896,56 | | 5.989,82 |
| pubblicazioni on line | T | 21.793,00 | 5.000,00 | 26.793,00 | 26.279,38 | 513,62 | 26.279,38 | 20.289,56 | | 5.989,82 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 5** | RS | 417,96 | | 417,96 | 417,96 | | 417,96 | 417,96 | | |
| Utenze e servizi - Acqua | CP | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 1.779,30 | | 720,70 |
| | T | 1.917,96 | 1.000,00 | 2.917,96 | 2.917,96 | | 2.917,96 | 2.197,26 | | 720,70 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 6** | RS | 6.337,91 | | 6.337,91 | 6.337,91 | | 6.337,91 | 6.337,91 | | |
| Utenze e servizi - Gas | CP | 33.000,00 | | 33.000,00 | 25.571,72 | 7.428,28 | 25.571,72 | 13.092,21 | | 12.479,51 |
| | T | 39.337,91 | | 39.337,91 | 31.909,63 | 7.428,28 | 31.909,63 | 19.430,12 | | 12.479,51 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 7** | RS | 252,03 | | 252,03 | 252,03 | | 76,13 | 76,13 | 175,90 | |
| Utenze e servizi - Utenze e canoni per altri servizi | CP | 2.000,00 | | 2.000,00 | 405,24 | 1.594,76 | 405,24 | 332,45 | | 72,79 |
| n.a.c. | T | 2.252,03 | | 2.252,03 | 657,27 | 1.594,76 | 481,37 | 408,58 | 175,90 | 72,79 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 8** | RS | | | | | | | | | |
| Utenze e servizi - Manutenzione ordinaria e | CP | | | | | | | | | |
| riparazioni di impianti e macchinari | T | | | | | | | | | |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 9** | RS | | | | | | | | | |
| Utenze e servizi - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 10** | RS | | | | | | | | | |
| Utenze e servizi - Spese postali | CP | | | | | | | | | |
| | T | | | | | | | | | |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 11** | RS | 10.566,23 | | 10.566,23 | 10.566,23 | | 7.144,13 | 1.937,85 | 3.422,10 | 5.206,28 |
| Utenze e servizi - Altri servizi diversi n.a.c. | CP | 11.700,00 | 46.000,00 | 57.700,00 | 11.244,84 | 46.455,16 | 11.244,84 | 10.272,92 | | 971,92 |
| | T | 22.266,23 | 46.000,00 | 68.266,23 | 21.811,07 | 46.455,16 | 18.388,97 | 12.210,77 | 3.422,10 | 6.178,20 |
| **1.03.10.01 - 3.310 / 2.700 / 99** | RS | 3.944,74 | | 3.944,74 | 3.944,74 | | 3.944,74 | 3.944,74 | | |
| Utenze e servizi - Energia elettrica | CP | 72.000,00 | -9.000,00 | 63.000,00 | 60.821,66 | 2.178,34 | 60.821,66 | 49.014,96 | | 11.806,70 |
| | T | 75.944,74 | -9.000,00 | 66.944,74 | 64.766,40 | 2.178,34 | 64.766,40 | 52.959,70 | | 11.806,70 |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.03.11.01 - 3.311 / 2.900 / 99** | RS | 9.047,20 | | 9.047,20 | 9.047,20 | | 3.849,98 | 3.849,98 | 5.197,22 | 0,00 |
| Gestione sistema informatico - Gestione e | CP | 55.000,00 | 288.400,00 | 343.400,00 | 46.834,16 | 296.565,84 | 46.834,16 | 42.984,18 | | 3.849,98 |
| manutenzione applicazioni | T | 64.047,20 | 288.400,00 | 352.447,20 | 55.881,36 | 296.565,84 | 50.684,14 | 46.834,16 | 5.197,22 | 3.849,98 |
| **1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 1** | RS | | | | | | | | | |
| Sicurezza, addestramento e formazione del personale | CP | | | | | | | | | |
| - Servizi di sicurezza | T | | | | | | | | | |
| **1.03.12.01 - 3.312 / 3.000 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Sicurezza, addestramento e formazione del personale | CP | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | T | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | |
| **1.04.01.01 - 4.401 / 3.600 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto | CP | 11.734,00 | 3.000,00 | 14.734,00 | | 14.734,00 | | | | |
| 6, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità ) | T | 11.734,00 | 3.000,00 | 14.734,00 | | 14.734,00 | | | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 100 / 99** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di Giro Varie - Costituzione Fondi Economali | CP | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | T | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 1** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di giro varie - Versamento delle ritenute per | CP | 260.000,00 | | 260.000,00 | 238.147,27 | 21.852,73 | 238.147,27 | 238.147,27 | | |
| scissione contabile IVA (split payment) | T | 260.000,00 | | 260.000,00 | 238.147,27 | 21.852,73 | 238.147,27 | 238.147,27 | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 2** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di giro varie - Versamenti di ritenute erariali | CP | | | | | | | | | |
| su Redditi da lavoro dipendente per conto terzi | T | | | | | | | | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 3** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di giro varie - Versamenti di ritenute | CP | | | | | | | | | |
| previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | T | | | | | | | | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 4** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di giro varie - Altri versamenti di ritenute al | CP | | | | | | | | | |
| personale dipendente per conto di terzi | T | | | | | | | | | |
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 5** | RS | | | | | | | | | |
| Partite di giro varie - Versamenti di ritenute erariali | CP | | | | | | | | | |
| su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | T | | | | | | | | | |

## SITUAZIONE BILANCIO SPESA 2024 ( alla data del 31/12/2024 )

| CAPITOLO / DESCRIZIONE | | PREVISIONI INIZIALI | VARIAZIONI | PREVISIONI ESECUTIVE | IMPEGNATO | DISPONIBILE AD IMPEGNARE | IMPEGNATO (al netto delle economie) | MANDATI | ECONOMIE ESIGIBILITA' | DISPONIBILE RESIDUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.04.02.01 - 4.402 / 3.700 / 99** Partite di giro varie - Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) | RS | | | | | | | | | |
| | CP | 10.000,00 | 65.578,65 | 75.578,65 | 75.578,65 | | 75.578,65 | 75.578,65 | | |
| | T | 10.000,00 | 65.578,65 | 75.578,65 | 75.578,65 | | 75.578,65 | 75.578,65 | | |
| **TOTALE GENERALE** | **RS** | **3.100.580,00** | | **3.100.580,00** | **3.100.580,00** | | **2.913.544,40** | **624.456,09** | **187.035,60** | **2.289.088,31** |
| | **C** | **5.335.007,31** | **367.234,19** | **5.702.241,50** | **4.345.484,36** | **1.356.757,14** | **4.345.484,36** | **3.188.041,55** | | **1.157.442,81** |
| | **T** | **8.435.587,31** | **367.234,19** | **8.802.821,50** | **7.446.064,36** | **1.356.757,14** | **7.259.028,76** | **3.812.497,64** | **187.035,60** | **3.446.531,12** |

Cons. Presidenza Giustizia Tributaria Esercizio 2024

## CONTO CONSUNTIVO

### QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………. | | | 4.070.812,38 |
| RISCOSSIONI ……………………………………………………….. | 0,00 | 4.419.974,55 | 4.419.974,55 |
| PAGAMENTI …………………………………......……..………….. | 624.456,09 | 3.188.041,55 | 3.812.497,64 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………………………………………………… | | | 4.678.289,29 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………. | | | 0,00 |
| DIFFERENZA ……………………………………………………………………………………………….. | | | 4.678.289,29 |
| RESIDUI ATTIVI ……………………………………………………… | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI …………………………………………………… | 2.289.088,31 | 1.157.442,81 | 3.446.531,12 |
| DIFFERENZA ……………………………………………………………………………………………….. | | | -3.446.531,12 |
| AVANZO ( + ) …………… | | | 1.231.758,17 |
| Risultato di amministrazione | - FONDI VINCOLATI | | 0,00 |
| | - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE | | 0,00 |
| | - FONDI DI AMMORTAMENTO | | 0,00 |
| | - FONDI NON VINCOLATI | | 0,00 |

| RISULTATO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO: | |
|---|---|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 | 1.231.758,17 |

**25A03051**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Zentiva».

Con la determina n. aRM - 100/2025 - 8043 dell'8 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BORTEZOMIB ZENTIVA;

confezione: 047113016;

descrizione: «3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02890

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Mylan Pharma».

Con la determina n. aRM - 101/2025 - 2322 dell'8 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DICLOFENAC MYLAN PHARMA:

confezione: 045954017 - descrizione: «180 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA;

confezione: 045954029 - descrizione: «180 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina in PAP/PE/AL/EMAA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02891

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Sandoz GmbH».

Con la determina n. aRM - 102/2025 - 1771 dell'8 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SUGAMMADEX SANDOZ GMBH.

Confezioni e descrizioni:

050217013 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml;

050217025 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02892

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ultralan Dermatologico».

Con la determina n. aRM - 107/2025 - 4974 del 14 maggio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Karo Healthcare AB, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: «ULTRALAN DERMATOLOGICO»

confezione: 020910055

descrizione: «0,25%+ 0,25% crema» tubo 20 g

confezione: 020910067

descrizione: «0,25%+ 0,25% crema» tubo 30 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A03033

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Ibuprofene Dr. Max Pharma».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 152 dell'11 aprile 2025*

Procedure europee n.:

CZ/H/1130/001/E/001; CZ/H/1130/001/IB/004.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE DR. MAX PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Max Pharma S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15, Nové Město 11000, Praga 1, Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595015 (in base 10), 1K6KS7 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595027 (in base 10), 1K6KSM (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595039 (in base 10), 1K6KSZ (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595041 (in base 10), 1K6KT1 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595054 (in base 10), 1K6KTG (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595066 (in base 10), 1K6KTU (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595078 (in base 10), 1K6KU6 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595080 (in base 10), 1K6KU8 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595092 (in base 10), 1K6KUN (in base 32).

Principio attivo: ibuprofene.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Medis International a.s., Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595015 (in base 10), 1K6KS7 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595027 (in base 10), 1K6KSM (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595039 (in base 10), 1K6KSZ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Confezioni:

«400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595041 (in base 10), 1K6KT1 (in base 32)

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595054 (in base 10), 1K6KTG (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595066 (in base 10), 1K6KTU (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595078 (in base 10), 1K6KU6 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595080 (in base 10), 1K6KU8 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595092 (in base 10), 1K6KUN (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

«400 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595015 (in base 10), 1K6KS7 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595027 (in base 10), 1K6KSM (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595039 (in base 10), 1K6KSZ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

«400 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595041 (in base 10), 1K6KT1 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595054 (in base 10), 1K6KTG (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595066 (in base 10), 1K6KTU (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595078 (in base 10), 1K6KU6 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595080 (in base 10), 1K6KU8 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 051595092 (in base 10), 1K6KUN (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 luglio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A03035**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo e clorfenamina maleato, «Jolastic» cod. MRA/2022/11.**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 91 del 12 marzo 2025*

Procedura europea n. IT/H/0903/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale JOLASTIC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36, 56121, Pisa, loc. Ospedaletto, Italia.

Confezione: «300 mg/2 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 050713015 (in base 10) 1JCNFR (in base 32).

Principi attivi: paracetamolo e clorfenamina maleato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Abiogen Pharma S.p.a., via Meucci n. 36, 56121, Pisa, loc. Ospedaletto, Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura:

OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A03036**

## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

**Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a marzo 2025, è pari a: 121,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono Soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex*-Tabacchi febbraio 2025 è pari a: 126,65. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

**25A03139**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

**Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba».**

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 228 del 9 settembre 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Nebbiolo d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba»;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Lanche e Dogliani per il tramite della Regione Piemonte, acquisita al prot. ingresso n. 0266629 del 14 giugno 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, è stata esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifica ordinaria del disciplinare di produzione e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte (prot. ingresso n. 0266629 del 14 giugno 2024);

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025;

Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Nebbiolo d'Alba».

Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DEI VINI «NEBBIOLO D'ALBA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei

Disciplinari ovvero al seguente link:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22762

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare – pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

**25A03034**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - secondo quadrimestre 2025.**

Con decreto direttoriale del 21 maggio 2025 è stato dispensato il seguente notaio nato nel secondo quadrimestre dell'anno 1950:

Squintani Angelo, nato a Lodi il 1° agosto 1950, residente nel Comune di Lodi (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° agosto 2025.

**25A03093**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e altri enti pubblici a carattere nazionale, presso l'Istituto superiore di sanità.**

Con decreti 3 marzo 2025 e 4 aprile 2025 il Ministro della salute ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni degli enti pubblici di ricerca (EPR) e altri enti pubblici a carattere nazionale, presso l'Istituto superiore di sanità, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. È possibile consultare i citati provvedimenti sul sito del predetto Istituto.

**25A03088**

**Nomina dei componenti del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate *Advanced Medicinal Therapeutical Products* ATMP, presso l'Agenzia italiana del farmaco.**

Con decreti 3 marzo 2025 e 4 aprile 2025 il Ministro della salute ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato etico nazionale per le sperimentazioni cliniche relative a terapie avanzate *Advanced Medicinal Therapeutical Products* ATMP presso l'Agenzia italiana del farmaco, previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. È possibile consultare i citati provvedimenti sul sito della predetta Agenzia.

**25A03089**

**Nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico, presso l'Agenzia italiana del farmaco.**

Con decreto 3 marzo 2025 il Ministro della salute ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato etico per le sperimentazioni cliniche in ambito pediatrico presso l'Agenzia italiana del farmaco, previsto dall'art. 2, comma 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. È possibile consultare il citato provvedimento sul sito della predetta Agenzia.

**25A03090**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**Comunicato relativo all'avviso 20 maggio 2025 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.**

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025 è stata disposta, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto direttoriale 4 aprile 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2025, la chiusura, a partire dalle ore 12,00 del 21 maggio 2025, dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, di cui al Capo III del decreto interministeriale 20 febbraio 2025, volte a promuovere la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale dell'avviso è consultabile dalla data del 20 maggio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

**25A03091**

**Comunicato relativo al decreto 20 maggio 2025 – Investimenti sostenibili 4.0. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 31 marzo 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2025, e considerato l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 20 maggio 2025 dispone, dal 21 maggio 2025, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» - Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità», volte a sostenere la realizzazione di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 maggio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

**25A03092**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-121) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

### GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64*)* | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27*)* | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65*)* | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93**) | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C